



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te Casa e Famiglia

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te - Casa e Famiglia è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia e si compone di sei gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:

- Incendio e altri danni ai beni;
- Furto e Rapina;
- Responsabilità civile;
- Pet;
- Assistenza;
- Tutela legale;
- Micro-Mobilità.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Sezioni e possono essere scelte a seconda delle necessità.

Vittoria con te - Casa e Famiglia Le dà la possibilità di includere ed abbinare in un unico documento contrattuale diverse tipologie di garanzie così come, nel corso della vita del contratto, potrà modificare il numero e la composizione delle garanzie presenti all'interno del contratto, aggiungendo nuove garanzie o eliminando quelle esistenti, senza necessità di annullare l'intero contratto.

Altra caratteristica di **Vittoria con te - Casa e Famiglia** è che la documentazione precontrattuale e contrattuale che Le sarà consegnata è personalizzata; riguarderà cioè solo le garanzie che Lei avrà scelto, coerentemente con le Sue richieste ed esigenze assicurative, evitandoLe così il fastidio di perdersi in informazioni superflue e ridondanti.

Al fine di avere le informazioni complete sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale La invitiamo a rivolgersi al Suo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

II CONTRATTO DALLA “A” alla “Z”

Glossario	pag. 10
------------------	---------

1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	pag. 12
-------------------------------------------------------	---------

- 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- 1.2 DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
- 1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
- 1.4 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
- 1.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- 1.6 DOLO E COLPA GRAVE

2 Come mi assicuro?	pag. 13
----------------------------	---------

- 2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE
- 2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO
- 2.3 RILEVAZIONE DELLE “PRESENZE” E RIMBORSI
- 2.4 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
- 2.5 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
- 2.6 INDICIZZAZIONE DELLE SOMME
- 2.7 POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
- 2.8 POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO
- 2.9 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
- 2.10 IMPOSTE E TASSE
- 2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- 2.12 FORO COMPETENTE
- 2.13 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
- 2.14 PRESCRIZIONE
- 2.15 SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro	pag. 20
-----------------------------------------------------------------	---------

Appendice normativa	pag. 21
----------------------------	---------

Sezione “INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI”

Glossario	pag. 26
------------------	---------

Oggetto del contratto	pag. 29
------------------------------	---------

1 Cosa è assicurato?	pag. 29
-----------------------------	---------

- 1.1 INCENDIO E SCOPPIO

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 32
------------------------------------------------------------------	---------

- 2.1 ACQUA CONDOTTA
- 2.2 DANNI DA MANCATO FREDDO
- 2.3 FENOMENI ELETTRICI
- 2.4 EVENTI ATMOSFERICI
- 2.5 EVENTI SOCIOPOLITICI

- 2.6 INDENNITÀ AGGIUNTIVA
- 2.7 INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI
- 2.8 LASTRE
- 2.9 OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA
- 2.10 RISCHIO LOCATIVO
- 2.11 SPESE DI PERNOTTAMENTO A SEGUITO DI UN EVENTO SISMICO
- 2.12 SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA
- 2.13 SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS
- 2.14 ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO
- 2.15 ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA
- 2.16 TERREMOTO
- 2.17 NOLEGGIO AUTOVETTURA IN ITALIA
- 2.18 PERDITE OCCULTE D'ACQUA
- 2.19 AUTO - INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE

3 Cosa NON è assicurato? pag. 39

4 Ci sono limiti di copertura? pag. 39

- 4.1 ESCLUSIONI
- 4.2 FRANCHIGIE
- 4.3 SCOPERTI
- 4.4 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa fare in caso di Sinistro? pag. 51

5 Gestione del Sinistro pag. 51

- 5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- 5.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
- 5.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
- 5.4 MANDATO DEI PERITI
- 5.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO
- 5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO
- 5.7 FORMA A VALORE INTERO – TOLLERANZA IN CASO DI ASSICURAZIONE PARZIALE
- 5.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
- 5.9 ANTICIPO INDENNIZZO
- 5.10 BUONA FEDE
- 5.11 TITOLI DI CREDITO
- 5.12 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro pag. 57

Appendice normativa pag. 58

Sezione “FURTO E RAPINA”

Glossario pag. 62

Oggetto del contratto pag. 65

1 Cosa è assicurato? pag. 65

- 1.1 FURTO E RAPINA

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 67
2.1 OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, OVUNQUE RIPOSTI	
2.2 OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA	
2.3 VALORI OVUNQUE RIPOSTI	
2.4 VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA	
2.5 GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A"	
2.6 GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "B"	
2.7 SCIPPO, FURTO E RAPINA DEGLI EFFETTI PERSONALI TRASPORTATI	
2.8 TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE	
2.9 AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	
2.10 SCONTO PER ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME	
3 Cosa NON è assicurato?	pag. 70
3.1 MEZZI DI CHIUSURA	
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 70
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 SCOPERTI	
4.3 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 76
5 Gestione del Sinistro	pag. 76
5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
5.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	
5.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO	
5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO	
5.5 MANDATO DEI PERITI	
5.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	
6 Anticipo Indennizzo	pag. 79
6.1 BUONA FEDE	
6.2 TITOLI DI CREDITO	
6.3 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO	
6.4 RECUPERO DELLE COSE RUBATE	
6.5 COESISTENZA DI SCOPERTI	
Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro	pag. 81
Appendice normativa	pag. 82
Sezione "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI"	
Glossario	pag. 86
Oggetto del contratto	pag. 88
1 Cosa è assicurato?	pag. 88
1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA	
1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 91
2.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO	
2.2 ATTIVITÀ VENATORIA	
3 Cosa NON è assicurato?	pag. 92
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 92
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 FRACHIGIE	
4.3 SCOPERTI	
4.4 LIMITI DI RISARCIMENTO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 96
5 Gestione del Sinistro	pag. 96
5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
5.2 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	
5.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	
Appendice normativa	pag. 97
 Sezione “PET”	
Glossario	pag. 100
Oggetto del contratto	pag. 102
1 Cosa è assicurato?	pag. 102
1.1 ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	
1.2 SPESE VETERINARIE	
1.3 RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI	
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 106
2.1 SPESE VETERINARIE PLUS	
3 Cosa NON è assicurato?	pag. 107
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 107
4.1 ESTENSIONE TERRITORIALE	
4.2 ESCLUSIONI	
4.3 LIMITI DI COPERTURA	
4.4 FRANCHIGIA	
4.5 SCOPERTI	
4.6 LIMITI DI INDENNIZZI/RISARCIMENTO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 114
5 Gestione del Sinistro	pag. 114
5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO -PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	
5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - PRESTAZIONI VETERINARIE	

- 5.3 ALTRI OBBLIGHI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA VETERINARIE
- 5.4 OBBLIGHI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
- 5.5 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

6 Gestione delle vertenze di danno e spese legali	pag. 117
----------------------------------------------------------	----------

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro	pag. 118
----------------------------------------------------------	----------

Sezione "ASSISTENZA"

Glossario	pag. 120
-----------	----------

Oggetto del contratto	pag. 122
-----------------------	----------

1 Cosa è assicurato?	pag. 122
-----------------------------	----------

- 1.1 ASSISTENZA CASA
- 1.2 ASSISTENZA SMART CASA
- 1.3 ASSISTENZA SMART PERSONA
- 1.4 ASSISTENZA STRADALE SMART

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 132
------------------------------------------------------------------	----------

- 2.1 ASSISTENZA FAMIGLIA

3 Cosa NON è assicurato?	pag. 135
---------------------------------	----------

4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 135
---------------------------------------	----------

- 4.1 ESCLUSIONI
- 4.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 143
---------------------------------------	----------

5 Gestione del Sinistro	pag. 143
--------------------------------	----------

- 5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- 5.2 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro	pag. 145
----------------------------------------------------------	----------

Appendice normativa	pag. 146
---------------------	----------

Sezione "TUTELA LEGALE"

Glossario	pag. 150
-----------	----------

Oggetto del contratto	pag. 152
-----------------------	----------

1 Cosa è assicurato?	pag. 152
-----------------------------	----------

- 1.1 TUTELA LEGALE "CLASSIC"
- 1.2 TUTELA LEGALE "ELITE"
- 1.3 CONSULENZA TELEFONICA

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 155
2.1 TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE	
3 Cosa NON è assicurato?	pag. 155
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 155
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 158
5 Gestione del Sinistro	pag. 158
5.1 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO	
5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
5.3 GESTIONE DEL SINISTRO AFFIDATA A DAS	
5.4 ESONERO DI RESPONSABILITÀ	
5.5 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	
5.6 TERMINI DI LIQUIDAZIONE	
Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro	pag. 161
Appendice normativa	pag. 162
 Sezione “TUTELA LEGALE IN”	
Glossario	pag. 166
Oggetto del contratto	pag. 168
1 Cosa è assicurato?	pag. 168
1.1 TUTELA LEGALE IN CIRCOLAZIONE	
1.2 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO	
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 169
2.1 VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D	
2.2 PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE	
3 Cosa NON è assicurato?	pag. 170
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 170
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 173
5 Gestione del Sinistro	pag. 173
5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
5.2 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO	
5.3 REGOLE DA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI	

5.4 ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ	
5.5 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	
Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro	pag.177
Appendice normativa	pag.178
 Sezione “MICRO-MOBILITÀ”	
Glossario	pag.186
Oggetto del contratto	pag.189
1 Cosa è assicurato?	pag.189
1.1 ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	
1.2 INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ	
1.3 R.C. MICRO-MOBILITÀ	
1.4 TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ	
2 Cosa NON è assicurato?	pag.197
3 Ci sono limiti di copertura?	pag.197
3.1 ESCLUSIONI	
3.2 LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag.203
4 Gestione del Sinistro	pag.203
4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
4.2 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO	
4.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	
Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro	pag.208
Appendice normativa	pag.209

VITTORIA CON TE
CASA E FAMIGLIA

IL CONTRATTO DALLA
“A” ALLA “Z”

Glossario: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in **“GRASSETTO MAIUSCOLO”** hanno il significato a loro attribuito di seguito di seguito.

LE PARTI:

- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **SOCIETÀ:** Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **ANNO SOLARE:** periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che decorre dalla data di sottoscrizione della **POLIZZA** e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **CONSUMATORE:** la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **GARANZIA:** è la copertura assicurativa sui **RISCHI** che regola le modalità di **RISARCIMENTO** o **INDENNIZZO** che la **SOCIETÀ** si impegna a corrispondere a seguito di un **SINISTRO**.
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**.
- **MESE DI RIFERIMENTO:** Ultima mensilità di **POLIZZA** pagata e temporalmente conclusa (definita).
- **MYVITTORIA:** è l'applicazione software di Vittoria Assicurazioni, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, che consente al **CONTRAENTE** di verificare e gestire a distanza il proprio rapporto assicurativo. Attraverso **MYVITTORIA**, il **CONTRAENTE** può:
 - Verificare lo stato delle proprie polizze attive
 - Sottoscrivere contratti e documenti a distanza
 - Pagare online i rinnovi dei contratti
 - Verificare e gestire le scadenze contrattuali e personali
 - Denunciare un sinistro
 - Gestire il programma di fidelizzazione della Compagnia e molto altro ancora.
- **POLIZZA** o **CONTRATTO:** il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **PARTI**.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETÀ**.
- **RISARCIMENTO:** somma dovuta dalla **SOCIETÀ** ai terzi danneggiati in caso di **SINISTRO**.
- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
- **SEZIONE/I:** insieme di **GARANZIE** raggruppate in funzione dei **RISCHI** assicurati.
- **SOCIETÀ TELEMATICA:** Fairconnect S.p.A., società che sviluppa e gestisce soluzioni telematiche per l'assicurazione dell'abitazione, con sede in Teramo, via Isidoro e Lepido Facii snc.

- **SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **UTENTE:** il **CONTRAENTE** o altra persona da lui autorizzata che tramite App **MYVITTORIA** accede ai servizi prestati dalla **SOCIETÀ TELEMATICA** grazie a **VITTORIA CASATTIVA**.
- **VITTORIA CASATTIVA** o **DISPOSITIVO:** dispositivo elettronico di proprietà della **SOCIETÀ TELEMATICA** avente al proprio interno accelerometro, sensore di temperatura, modulo di comunicazione wi-fi, modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy, modulo telefonico GSM-GPRS, un modulo radio per la comunicazione con i Sensori Aggiuntivi, un sensore subsonico, che permette il collegamento al Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti.

Il Contratto dalla “A” alla “Z”

In questa parte del documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il **CONTRATTO**. Il **CONTRATTO** è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al **CONTRATTO**.

1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ASSICURATO** e **SOCIETÀ**.

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

È particolarmente importante per la **SOCIETÀ** che al momento della conclusione del **CONTRATTO**, il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATO** (se persona diversa al **CONTRAENTE**) forniscano una serie di informazioni necessarie alla corretta valutazione del **RISCHIO**. Pertanto, in caso di eventuali inesattezze e reticenze da parte del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** sulle suddette informazioni, tali da compromettere la corretta valutazione del **RISCHIO**, quest'ultimo potrebbe subire la perdita totale o parziale del proprio diritto all'**INDENNIZZO** nonché la cessazione della **POLIZZA**¹.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

In caso di variazioni che comportino una diminuzione² del **RISCHIO**, il **CONTRAENTE** ne deve dare comunicazione alla **SOCIETÀ** in una delle forme previste dal successivo articolo: “**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**”.

In tal caso la **SOCIETÀ** è tenuta a ridurre il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** successive al momento in cui è pervenuta la comunicazione del **CONTRAENTE**. In alternativa la **SOCIETÀ** potrebbe esercitare il proprio diritto di recesso dal **CONTRATTO** entro due mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della suddetta comunicazione. Tale recesso avrà effetto dopo un mese.

Anche nei casi di aggravamento³ del **RISCHIO** il **CONTRAENTE** è tenuto a darne comunicazione scritta alla **SOCIETÀ** mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Infatti gli aggravamenti di **RISCHIO** non noti o non accettati dalla **SOCIETÀ** potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, nonché la cessazione dell'assicurazione.

Cosa si intende per “RISCHIO”?

Come riportato nel Glossario del presente **CONTRATTO**, in ambito assicurativo viene definito “**RISCHIO**” la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un **SINISTRO**.

Ad esempio, rientra nella definizione di “**RISCHIO**” la probabilità che l'**ASSICURATO** subisca un **INCENDIO** della propria abitazione, ad esempio a causa di un fulmine.

¹ Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile

² Articolo 1897 del Codice Civile

³ Articolo 1898 del Codice Civile

1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI⁴

Qualora il **CONTRAENTE** abbia sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi **RISCHI** coperti dalla presente **POLIZZA** deve darne comunicazione alla **SOCIETÀ**. Se il **CONTRAENTE** omette dolosamente di dare tale comunicazione, la **SOCIETÀ** non è tenuta a corrispondere l'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**.

La **SOCIETÀ**, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dalla **POLIZZA** con preavviso di almeno 15 giorni e restituisce al **CONTRAENTE** la quota parte di **PREMIO** pagata e non goduta.

In caso di **SINISTRO**, il **CONTRAENTE** deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri.

1.4 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **CONTRATTO** è stipulato per conto altrui, il **CONTRAENTE** deve adempiere agli obblighi da esso derivanti, ad eccezione di quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**ASSICURATO**⁵.

1.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta da parte del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** oppure alla **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

1.6 DOLO E COLPA GRAVE

La **SOCIETÀ** risponde dei danni indennizzabili/risarcibili a termini di **POLIZZA**, determinati da:

- colpa grave del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**), deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in **POLIZZA**, nonché il personale domestico (come ad esempio colf e badanti) in genere.

2 Come mi assicuro?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** presta le **GARANZIE** offerte dal presente **CONTRATTO**.*

2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE

La prima rata di **PREMIO** o l'eventuale **PREMIO** unico pattuito devono essere pagati alla consegna della **POLIZZA**. Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.

La **SOCIETÀ** rilascia quietanza contenente data del pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il **PREMIO**.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la sede della **SOCIETÀ**.

Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit⁶, le modalità

⁴ Articolo 1910 del Codice Civile

⁵ Articolo 1891 del Codice Civile

⁶ Consistente nell'addebito automatico su conto corrente.

di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato al contratto “SEPA Direct Debit”.

Se il **CONTRAENTE** ha optato per l'Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'“allegato Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito”, che forma parte integrante del contratto.

Se il **CONTRAENTE** sceglie la forma di copertura “Vittoria CasAttiva” (v. par. 2.3 “Rilevazione delle presenze e rimborsi”) il **PREMIO** deve essere pagato mensilmente. La prima rata di **PREMIO** deve essere pagata alla consegna della **POLIZZA**, presso l'Agenzia cui la stessa è assegnata, con l'utilizzo di “carta di credito”, tokenizzata⁷ in occasione della stipula del contratto, per permettere l'addebito continuativo del premio sulla stessa secondo quanto disciplinato dall'allegato “Addebito Continuativo su Carta di Credito” che forma parte integrante della **POLIZZA**.

La sottoscrizione della **POLIZZA** (indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future) impegna il **CONTRAENTE** a mantenere in vita la **POLIZZA** stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di **PREMIO** alle scadenze convenute.

Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui al precedente articolo “ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI”.

2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

Le **GARANZIE** acquistate hanno effetto dalle ore 24 del giorno in cui è stata sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato, a meno che la **POLIZZA** stabilisca una data successiva. In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Le rate successive alla prima possono essere pagate entro il 15° giorno dalla scadenza, trascorso il quale le **GARANZIE** restano sospese e rientrano in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del **PREMIO**, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite⁸.

Per i **CONTRATTI** poliennali, esclusi quelli sottoscritti nella forma di copertura “Vittoria CasAttiva”:

- la **SOCIETÀ** può prevedere frazionamenti del **PREMIO** diversi da quello mensile (per esempio, al posto di rate mensili prevedere rate annuali);
- la **SOCIETÀ** può applicare un diverso frazionamento del premio in occasione di ogni scadenza di **ANNO SOLARE** comunicando tale intenzione al **CONTRAENTE** almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza. In tal caso il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto comunicando il recesso alla **SOCIETÀ** almeno 15 giorni prima della scadenza dell'**ANNO SOLARE**.

2.3 RILEVAZIONE DELLE “PRESENZE” E RIMBORSI

Il **CONTRAENTE**, con la sottoscrizione della forma di copertura denominata “Vittoria CasAttiva”, riceve in comodato d'uso gratuito dalla **SOCIETÀ TELEMATICA**, uno o più **DISPOSITIVI** identificati da specifico codice riportato in **POLIZZA**.

Ciascun **DISPOSITIVO** è associato ad un'unica ubicazione di rischio (abitazione): tale associazione è indicata in **POLIZZA** e permette al **CONTRAENTE** di beneficiare, per quella

⁷ La tokenizzazione dei pagamenti è il processo con cui il tradizionale numero della carta di pagamento viene sostituito con un token (codice univoco casuale) nelle transazioni effettuate online. I token eliminano la necessità di inserire e reinserire il numero della carta di pagamento quando si effettuano acquisti aumentando la sicurezza dei pagamenti; conseguentemente, la **SOCIETÀ** non disporrà del numero di Carta di Credito del **CONTRAENTE**.

⁸ Articolo 1901 del Codice Civile

ubicazione, dei relativi vantaggi dedicati.

Le condizioni del contratto di comodato, unitamente alle informazioni relative all'erogazione dei servizi ad esso correlati e prestati dalla **SOCIETÀ TELEMATICA** stessa, sono contenute nell'Allegato “*Condizioni Generali di Comodato d'Uso e di Erogazione dei Servizi*” che forma parte integrante della **POLIZZA**.

Il **CONTRAENTE** deve attivare il **DISPOSITIVO** seguendo le modalità indicate nelle relative istruzioni, per poter fruire dei servizi da esso offerti e descritti nell'allegato sopra citato.

Tra i servizi forniti dalla copertura “Vittoria CasAttiva”, vi è quello della rilevazione delle “presenze” dell'**ASSICURATO** e/o di altro **UTENTE** all'interno dell'abitazione censita in **POLIZZA** alla quale è associato il **DISPOSITIVO**. Tale servizio permetterà al **CONTRAENTE** di vedersi riconoscere sulla carta di credito un rimborso sulla parte di rata di **PREMIO** pagata (al netto delle imposte) su determinate **GARANZIE** in funzione della percentuale di tempo trascorsa all'interno dell'abitazione nel mese oggetto di rilevamento.

Il calcolo del rimborso prende come riferimento la parte della rata di **PREMIO** pagato per le **GARANZIE** più avanti descritte, a copertura di una specifica ubicazione di rischio, e si basa esclusivamente sui dati trasmessi dal **DISPOSITIVO** associato a tale ubicazione come indicato in **POLIZZA**.

Nel caso di mancata attivazione del **DISPOSITIVO**, il **CONTRAENTE** non potrà beneficiare dei servizi ad essa connessi e, non potendosi rilevare le “presenze”, perde il diritto al calcolo dei rimborsi per tutto il tempo della mancata attivazione.

Le **GARANZIE** per le quali la rilevazione delle “presenze” produrrà un effetto al fine di determinare una riduzione di rischio tale da permettere l'eventuale assegnazione del rimborso, sono quelle acquistate esclusivamente nelle seguenti **SEZIONI**:

- ✓ **“Incendio e Atri danni ai Beni”** (con esclusione delle **GARANZIE “TERREMOTO”** e **“ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA”** se acquistate);
- ✓ **“Furto e Rapina”**;
- ✓ **“Responsabilità civile verso terzi”**.

Il rimborso, al netto delle imposte governative, come detto in precedenza, è commisurato alla percentuale di “presenza”⁹, nel **MESE DI RIFERIMENTO**, dell'**ASSICURATO** e di altro **UTENTE** all'interno dell'“Ubicazione del Rischio” indicata in polizza con tipo copertura “Vittoria CasAttiva”, secondo il seguente schema:

- se la percentuale di presenza nel **MESE DI RIFERIMENTO** è minore o uguale a 65% non viene riconosciuto nessun rimborso;
- se la percentuale di presenza nel **MESE DI RIFERIMENTO** è maggiore di 65% e minore uguale a 75%, il **CONTRAENTE** ha diritto ad un rimborso del 10% della parte di rata pagata per il relativo mese per le **GARANZIE** delle **SEZIONI** come sopra individuate;
- se la percentuale di presenza nel **MESE DI RIFERIMENTO** è maggiore del 75% e minore o uguale a 90%, il **CONTRAENTE** ha diritto ad un rimborso del 20% della parte di rata pagata per il relativo mese per le **GARANZIE** delle **SEZIONI** come sopra individuate;
- se la percentuale di presenza nel mese di riferimento è maggiore del 90%, il **CONTRAENTE** ha diritto ad un rimborso del 30% della parte di rata per le **GARANZIE** delle **SEZIONI** come sopra individuate.

Il calcolo sarà eseguito al termine della scadenza di ogni rata di **PREMIO** mensile.

⁹ Valore medio mensile calcolato dalla **SOCIETÀ TELEMATICA** sulla base dei dati di presenza rilevati giornalmente dal **DISPOSITIVO** e trasmessi alla **SOCIETÀ**.

Il rimborso sarà eseguito sulla carta di credito del **CONTRAENTE** entro il mese successivo alla scadenza di ciascuna rata mensile.

Il **CONTRAENTE** potrà consultare giornalmente i valori della percentuale di presenza direttamente su **MY VITTORIA**.

Il **PREMIO** di **POLIZZA** relativo all'annualità successiva è quello stabilito in fase di emissione (salvo che nel corso dell'annualità siano intervenute variazioni richieste dal **CONTRAENTE**) e non sarà influenzato dai rimborsi mensili effettuati nell'annualità corrente.

2.4 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il **CONTRATTO** può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

Anche se la **POLIZZA** dovesse prevedere una durata poliennale, il **CONTRAENTE** potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui ha esercitato il recesso¹⁰.

La **POLIZZA** (così come le **GARANZIE** in essa contenute) ha durata non inferiore ad 1 anno, e, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle **PARTI** nelle modalità di seguito indicate, è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.

La disdetta, in quest'ultimo caso, deve essere data nelle forme indicate all'articolo “**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**”, almeno 30 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**, se la stessa è stipulata con un **CONSUMATORE** (se non **CONSUMATORE**, 60 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**).

Nel caso di durata poliennale è prevista una riduzione del **PREMIO**.

2.5 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate:

- il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**) deve avvisare la **SOCIETÀ** indicando la località di destinazione e la data di inizio del trasloco;
- le **GARANZIE** vengono prestate contemporaneamente nelle due località (di origine e di nuova destinazione) per un periodo massimo di 10 giorni dalla data di inizio del trasloco, alla fine del quale saranno operanti solo per la nuova località.

Restano comunque salve le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del **RISCHIO**, nonché le esclusioni previste nelle singole **SEZIONI**.

2.6 INDICIZZAZIONE DELLE SOMME

Le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** sono soggetti ad adeguamento dell'indice dei “Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni **ANNO SOLARE** sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- in fase di rinnovo della **POLIZZA**, in caso di una variazione in più od in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o ad indice equivalente a quello inizialmente adottato, le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dal rinnovo della **POLIZZA**, dietro rilascio al

¹⁰ Articolo 1899 del Codice Civile

CONTRAENTE di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se, in conseguenza della variazione dell'indice, le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle **PARTI**, rinunciare con comunicazione scritta da inviare all'altra parte, all'aggiornamento della **POLIZZA** e le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell'indice, la **SOCIETÀ** comunicherà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. È facoltà del **CONTRAENTE** rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all'articolo: *“Forma delle Comunicazioni”*.

La presente condizione non è operante per le **SEZIONI** “PET”, “Tutela Legale” ed “Assistenza” qualora acquistate.

Esempio di indicizzazione:

Data di effetto della POLIZZA: 1/12/2020

Data scadenza POLIZZA: 1/12/2021

Indice ISTAT rilevato a giugno 2020: 100

Indice ISTAT rilevato a giugno 2021: 102

Variazione indice ISTAT tra giugno 2020 e giugno 2021: +2%	1/12/2020	1/12/2021
CAPITALE ASSICURATO	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

2.7 POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

In fase di rinnovo della **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** può modificare il **PREMIO**, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo *“Indicizzazione delle Somme”*.

La variazione di **PREMIO** è evidenziata sulla quietanza rilasciata al **CONTRAENTE** che, pagando il **PREMIO** così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di **PREMIO**.

Qualora il **CONTRAENTE** non accetti le nuove condizioni, astenendosi dal pagamento del **PREMIO**, l'assicurazione cesserà automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si intenderà risolta senza alcuna formalità.

2.8 POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO

Dopo ogni pagamento di **SINISTRO** e fino al 60° giorno dal pagamento dell'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, le **PARTI** possono recedere dal contratto o dalla singola **GARANZIA** con preavviso di 30 giorni da inviare con le forme di cui all'articolo *“FORMA DELLE COMUNICAZIONI”*.

La **SOCIETÀ**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **RISCHIO** non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di **PREMIO** o di una rata di **PREMIO**, il **CONTRAENTE** non deve pagare il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza.

Se il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** viene ugualmente pagata, la **SOCIETÀ** restituirà il rateo di **PREMIO** imponibile (netto imposte) non goduto.

2.9 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il **CONTRATTO** è stipulato da un **CONSUMATORE**, il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della **POLIZZA** avvenuto con il pagamento del **PREMIO**, tramite richiesta scritta da inviare nelle modalità previste dall'articolo 1.5 “**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**”. In tal caso la **SOCIETÀ** trattiene la quota parte di **PREMIO** relativa al periodo in cui il **CONTRATTO** ha avuto effetto.

Cosa si intende per “tecnica di comunicazione a distanza”?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del **CONTRAENTE** (ad esempio internet), viene utilizzata per il collocamento a distanza di **CONTRATTI assicurativi e riassicurativi**.

2.10 IMPOSTE E TASSE

Il **PREMIO** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **CONTRAENTE**.

2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal **CONTRATTO** valgono le norme di legge.

2.12 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questo **CONTRATTO** il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso).

2.13 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo **CONTRATTO**, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione¹¹.

L'Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (via web).

In ogni caso la **PARTE** richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **SINISTRO**, numero della **POLIZZA**), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla **SOCIETÀ** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;

¹¹ In base al disposto dell'Art.5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo” del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Se il contratto è stato stipulato con un **CONSUMATORE**, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'**ASSICURATO**. La **PARTE** che viene chiamata in mediazione (sia la **SOCIETÀ**, sia l'**ASSICURATO**) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

2.14 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalle prestazioni e **GARANZIE** di cui alla presente **POLIZZA** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Relativamente alle **GARANZIE** della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**ASSICURATO** o ha promosso contro di questo l'azione¹².

2.15 SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al **CONTRATTO** deve essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta dalle **PARTI**.

¹² Articolo 2952 del Codice Civile

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

La seguente tabella riporta in sintesi gli adempimenti in caso di **SINISTRO**.

Per i dettagli si rimanda alla lettura di quanto specificatamente riportato nelle singole **SEZIONI**:

SEZIONE	Adempimento
Tutte le SEZIONI	<ol style="list-style-type: none">1. Denunciare il SINISTRO all'Agenzia cui è assegnata la POLIZZA entro 5 gg da quando è accaduto o ne si è venuti a conoscenza indicando la data del SINISTRO.2. Fornire nella denuncia indicazione della data del SINISTRO.3. Indicare il legale cui affidare la pratica per il seguito giudiziale, qualora la fase stragiudiziale non abbia esito positivo.

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

CODICE CIVILE

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo

di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (1) Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis

del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Sezione
“INCENDIO E ALTRI DANNI
AI BENI”

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **APPARECCHIO A FOCOLARE CHIUSO**: generatore di calore con camera di combustione chiusa.
- **BENI ASSICURATI**: il **FABBRICATO** e/o il **CONTENUTO** indicati in **POLIZZA** con la relativa **SOMMA ASSICURATA**.
- **COLLEZIONI**: raccolta di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, particolari o di un certo valore, ordinata secondo determinati criteri.
- **CONTENUTO**: arredamento dell'abitazione, impianti non **FISSI** (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc.), mezzi di custodia (casseforti e armadi forti), vestiti ed indumenti in genere, effetti personali, documenti personali, **OGGETTI PREGIATI, PREZIOSI**, denaro, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant'altro di inerente l'abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli, a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto anche se riposto nelle **DIPENDENZE**, siano o no separate e, per i vestiti e gli oggetti personali, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni. È compreso, altresì, il mobilio, l'arredamento e l'attrezzatura di uffici o studi professionali, purché di proprietà dell'**ASSICURATO**, ed esistente in locali comunicanti con l'abitazione stessa. Sono inoltre comprese le eventuali addizioni e migliorie apportare dall'**ASSICURATO** che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati.
- **COMBINAZIONE "ELITE"**: l'insieme delle seguenti **GARANZIE**: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Incendio e scoppio; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre, Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna. Se assicurato il **FABBRICATO**, l'insieme comprende anche le **GARANZIE**: Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas.
- **DIPENDENZE**: vani dell'abitazione, non strettamente necessari, che integrano la funzione di quelli principali e, più in generale, hanno un'autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all'interno dell'unità immobiliare (locale sottotetto o interrati/seminterrati o costituenti immobili a se stanti posti nell'area di pertinenza del **FABBRICATO**). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cantine, ripostigli, **SOLAI**, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l'abitazione.
- **ESPLOSIONE**: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **FABBRICATO**: l'intera costruzione edile identificata in **POLIZZA** e destinata ad abitazione, comprese recinzioni e **DIPENDENZE** (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO**, compresi **FISSI** ed **INFISSI** ed opere di fondazione od interrate, comprese le piscine, impianti **FISSI**: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché gli attacchi **FISSI** a parete degli impianti

elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc.), punti terminali dei relativi impianti, i bollitori, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce **CONTENUTO**. Se il **FABBRICATO** assicurato è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare, si intendono comprese anche le relative quote delle parti costituenti proprietà comune.

- **FISSI:** ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FRANCHIGIA:** importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **FURTO:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri¹.
- **IMPLOSIONE:** eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
- **INCENDIO:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **INCOMBUSTIBILI:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **INFISSI:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
- **NUCLEO FAMILIARE:** il nucleo di almeno due persone, composto dall' **ASSICURATO** e dalle persone con lui conviventi che risultino, al momento del **SINISTRO**, tutte iscritte nello stesso certificato anagrafico di stato di famiglia dell'**ASSICURATO**.
- **OGGETTI PREGIATI:** quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione **PREZIOSI**.
- **OPERE D'ARTE:** oggetti di particolare pregio e valore artistico, esclusi i gioielli e **PREZIOSI** in genere, il cui mercato di riferimento è quello dell'arte e/o dell'antiquariato.
- **OPERE D'ARTE FISSE:** **OPERE D'ARTE** stabilmente fissate al **FABBRICATO**.
- **PREZIOSI:** gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale, **COLLEZIONI**.
- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale².
- **SCOPERTO:** percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.

¹ Articolo 624 e 624 bis del Codice Penale

² Articolo 1907 del Codice Civile

- **SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **ESPLOSIONE**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **SCOPPIO**.
- **SERRAMENTI:** manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell'abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
- **SOLAIO:** tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **FABBRICATO**, escluse pavimentazioni e soffittature; non si considerano **SOLAI** i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.
- **SOMMA ASSICURATA:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA** nella misura e nei limiti stabiliti dal Codice Civile³, rispetto alla **SOMMA ASSICURATA** o al sottolimito di **INDENNIZZO** applicabile.
- **TETTO:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il **FABBRICATO** dagli agenti atmosferici.
- **VALORE A NUOVO:**
 - per il **FABBRICATO:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
 - per il **CONTENUTO**, esclusi gli **OGGETTI PREGIATI**, i **PREZIOSI** e gli oggetti d'arte costituenti mobilio, i documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti.
 - per **OGGETTI PREGIATI** (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e **PREZIOSI:** il valore di mercato al momento del **SINISTRO**.
- **VALORE INTERO:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei **BENI ASSICURATI**. Se al momento del **SINISTRO** viene accertato un valore dei beni superiore a quello assicurato, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**ASSICURATO** (regola proporzionale)⁴.
- **VALORI:** denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).

³ Articolo 1917 comma 3 del Codice Civile

⁴ Articolo 1907 del Codice Civile

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della **SEZIONE** "Incendio e altri Danni ai Beni" valide solo se richiamate in **POLIZZA**.

La copertura assicurativa di cui alla presente **SEZIONE** riguarda i danni materiali e diretti derivanti dall'**INCENDIO** e da altri eventi di seguito indicati subiti dai **BENI ASSICURATI**, anche se di proprietà di terzi.

Tutte le **GARANZIE** sono valide entro le **SOMME ASSICURATE** indicate in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Secondo quanto indicato in **POLIZZA**, l'assicurazione può essere stipulata:

- per il **FABBRICATO** e/o per il **CONTENUTO** nella forma sia a **VALORE INTERO** che a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**;
- per le **GARANZIE** "FENOMENI ELETTRICI" e "LASTRE" (se acquistate) nella sola forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

Esempio di applicazione della GARANZIA in presenza della forma di assicurazione a VALORE INTERO

- Somma assicurata per il **FABBRICATO** (indicata in **POLIZZA**) = € 200.000
- Valore effettivo del **FABBRICATO** (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000
- Danno subito dal **FABBRICATO** = € 10.000
- il valore effettivo del **FABBRICATO** supera di oltre il 10% la **SOMMA ASSICURATA**, quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la **SOMMA ASSICURATA** e il valore effettivo $(€ 200.000/€ 250.000) \times € 10.000 = € 8.000$

Vedere anche articolo "FORMA A VALORE INTERO - TOLLERANZA IN CASO DI ASSICURAZIONE PARZIALE" del capitolo "Obblighi in caso di sinistro"

1.1 INCENDIO E SCOPPIO

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dai **BENI ASSICURATI**, anche se di proprietà di terzi, a causa dei seguenti eventi:

- **INCENDIO**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **SCOPPIO** o **ESPLOSIONE** non causati da ordigni esplosivi;
- **IMPLOSIONE**;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali non in uso o non di proprietà dell'**ASSICURATO**;
- caduta di ascensori o montacarichi;

- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione) dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del **FABBRICATO**, purché questi siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini;
- guasti a **FISSI** e **INFISSI** cagionati dai ladri;
- danni cagionati dai ladri ai **BENI ASSICURATI**, se, per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, sono attive le **GARANZIE** della **COMBINAZIONE "ELITE"**.

Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, la **SOCIETÀ** indennizza anche:

- i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure elementi/cose posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori,
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica,
 - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'**ASSICURATO** o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'**INCENDIO**.

Sono inoltre sempre comprese nella presente **GARANZIA** le seguenti prestazioni assicurative.

- **ABITAZIONI CON APPARECCHI A FOCOLARE CHIUSO DIFFORMI DA NORME VIGENTI**

Sono compresi i danni da **INCENDIO** riconducibili ad **APPARECCHI A FOCOLARE CHIUSO**, installati in modo difforme alle norme vigenti al momento dell'edificazione del **FABBRICATO** oppure, se installati successivamente, difformi dalle norme UNI 10683 e UNI 9615 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa prestazione è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e **FRANCHIGIE** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- **OPERE D'ARTE FISSE (valida solo per il FABBRICATO assicurato con limite di INDENNIZZO "Opzione B" indicato in POLIZZA)**

La **SOCIETÀ** indennizza i danni alle **OPERE D'ARTE** stabilmente ancorate al **FABBRICATO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La **SOCIETÀ** rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **SINISTRO** con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- **INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER CLIENTI R.C. AUTO (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA)**

La **SOCIETÀ** rimborsa, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", le spese effettivamente sostenute e documentate per la riparazione dell'autovettura conseguente a danni causati al **FABBRICATO** assicurato da **INCENDIO**, **ESPLOSIONE**, **SCOPPIO**, evento atmosferico indennizzabili dalla **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"**, che abbiano interessato anche una o più autovetture di proprietà dell'**ASSICURATO** o di un componente del suo **NUCLEO FAMILIARE**.

Quanto sopra a condizione che:

- al momento del **SINISTRO**, l'autovettura sia assicurata con **POLIZZA R.C. Auto** stipulata con la **SOCIETÀ**;
- al momento del **SINISTRO**, l'autovettura sia custodita in autorimessa facente parte del **FABBRICATO** assicurato e/o delle sue **DIPENDENZE**.

- **INAGIBILITÀ TOTALE DEL FABBRICATO (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA)**

Se il **FABBRICATO** assicurato, a seguito di **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA**, è stato dichiarato totalmente inagibile da Ente competente, la **SOCIETÀ** rimborsa, con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", le spese documentate e sostenute durante il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, relative a:

- canoni di locazione da corrispondere per alloggiare in altra abitazione, le cui caratteristiche – per luogo di ubicazione, tipologia e metratura – siano analoghe a quelle dell'abitazione assicurata;
- condominio;
- rate del mutuo ipotecario;
- soggiorno in albergo situato nel comune ove è ubicato il fabbricato;
- pensione/custodia di animali domestici (cani o gatti di proprietà documentata dell'**ASSICURATO**) presso idonee strutture di accoglienza.

Nessun rimborso spetterà per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati. Questa prestazione opera solo per abitazioni adibite a "dimora abituale" come indicato in **POLIZZA**.

Per quanto riguarda la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"** del **CONTENUTO**, i **VALORI**, i **PREZIOSI**, le **COLLEZIONI**, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti sono assicurati anche quando custoditi temporaneamente in istituti di custodia specializzati. Per questa **GARANZIA** sono inoltre sempre comprese le seguenti prestazioni assicurative:

- **DENARO**

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal denaro con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- **OGGETTI PORTATI SUI CAMPER**

Se l'**ASSICURATO** o un suo familiare convivente è intestatario di una **POLIZZA "Linea strada in camper"** stipulata con la **SOCIETÀ**, in corso di validità, e con attivazione della **GARANZIA "Danni da Furto e Incendio del camper"**, la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"** sul **CONTENUTO** è operante anche quando sono portati in camper dall'**ASSICURATO** e dai suoi familiari conviventi: vestiti, oggetti personali, **PREZIOSI** e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero (esclusi cicli e motocicli).

Questa prestazione assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale⁵ e con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*". Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per **PREZIOSI** e denaro.

L'Assicurazione vale in tutti i paesi per i quali è operante l'Assicurazione di Responsabilità Civile auto.

- **OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI**

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dagli **OGGETTI PREGIATI** e

⁵ Articolo 1907 del Codice Civile

dai **PREZIOSI** con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

- **RISCHI NEI LOCALI DI VILLEGGIATURA, ALBERGHI E PENSIONI**

La **SOCIETÀ** indennizza, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”, i danni materiali direttamente subiti da capi di vestiario, oggetti personali, **PREZIOSI** e denaro portati con sé dall'**ASSICURATO** e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei Paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Questa prestazione è prevista senza applicazione della regola proporzionale⁶.

- **ROTTURA E DANNEGGIAMENTI DI COSE ASSICURATE TEMPORANEAMENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI (valida solo per il CONTENUTO assicurato con limite di INDENNIZZO “Opzione B” indicato in POLIZZA)**

La **SOCIETÀ** indennizza i danni a beni di proprietà facenti parte del **CONTENUTO** assicurato detenuti temporaneamente presso terzi, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

2. Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali, con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 ACQUA CONDOTTA

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente causati ai **BENI ASSICURATI** da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La **SOCIETÀ** indennizza anche i danni provocati da rottura accidentale di raccordi di elettrodomestici se, per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, sono attive le **GARANZIE** della **COMBINAZIONE “ELITE”**.

La **GARANZIA** è valida con la **FRANCHIGIA** indicata nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA “INCENDIO E SCOPPIO”**.

2.2 DANNI DA MANCATO FREDDO (valida solo per i frigoriferi presenti nel FABBRICATO con tipo copertura “Vittoria CasAttiva” la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga del successivo articolo 4.1 “*Esclusioni*”, indennizza, i danni materiali e diretti subiti dalle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori posti nel **FABBRICATO** assicurato, causati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo;
- fuoriuscita di fluido frigorifero,

⁶ Articolo 1907 del Codice Civile

purché conseguenti a:

- a) **INCENDIO** ed altri eventi per i quali è operante l'assicurazione alla **SEZIONE** Incendio;
- b) guasti o rotture di natura accidentale nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza.

La **GARANZIA** opera solo per abitazioni indicate in **POLIZZA** come "dimora abituale".

La **GARANZIA** è valida con il limite di **INDENNIZZO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.3 FENOMENI ELETTRICI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti non dovuti ad usura o manomissione o a difetti di manutenzione, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici generati da qualsiasi motivo.

La **GARANZIA** è operante per i **BENI ASSICURATI** del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è valida con la **FRANCHIGIA** indicata nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

In nessun caso la **SOCIETÀ** pagherà, per uno o più **SINISTRI** verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, una **SOMMA ASSICURATA** maggiore di quanto indicato in **POLIZZA**.

L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.4 EVENTI ATMOSFERICI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali ai **BENI ASSICURATI** indicati in **POLIZZA**, direttamente causati da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento forte e cose da esso trasportate;
- trombe d'aria;
- gelo;
- grandine,

se questi eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di elementi/cose assicurati e non.

La **GARANZIA** è estesa anche ai danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei **BENI ASSICURATI** purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **TETTO**, alle pareti od ai **SERRAMENTI** dalla violenza degli eventi anzidetti.

Negli stessi termini la **GARANZIA** opera anche per i danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, se il **FABBRICATO** assicurato è conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve.

La **GARANZIA** è operante per i **BENI ASSICURATI** del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati in **POLIZZA**.

La **SOCIETÀ** indennizza, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", anche danni materiali direttamente causati da grandine a **SERRAMENTI**, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di **FABBRICATI** o tettoie, anche se aperti da uno o più lati, a parziale deroga di quanto indicato al successivo articolo "*ESCLUSIONI*".

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA** "*INCENDIO E SCOPPIO*".

2.5 EVENTI SOCIOPOLITICI

La **SOCIETÀ** indennizza:

- i danni materiali direttamente causati da **INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO** verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, individualmente od in associazione;
- i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i **BENI ASSICURATI**.

La **GARANZIA** è operante per i **BENI ASSICURATI** del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?" e con la **FRANCHIGIA** indicata in **POLIZZA**.

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA** "INCENDIO E SCOPPIO".

2.6 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

A seguito di **SINISTRO** indennizzabile ai sensi della presente **SEZIONE**, la **SOCIETÀ** rimborsa all'**ASSICURATO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?" le seguenti spese sostenute e documentate:

- spese di perizia;
- perdita dei canoni di locazione non percepiti dall'**ASSICURATO** in qualità di locatore oppure dei canoni versati dall'**ASSICURATO** in qualità di locatario. I canoni di locazione saranno rimborsati per il tempo occorrente al ripristino del **FABBRICATO** danneggiato, con il limite di un anno;
- spese di trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico presente nel **FABBRICATO** dichiarato inagibile. Le spese saranno rimborsate per il tempo occorrente al ripristino del **FABBRICATO** danneggiato, con il limite di un anno;
- per i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'**ASSICURATO** e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei **FABBRICATI** assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del **SINISTRO**, o per altri oneri conseguenti al **SINISTRO**;
- spese per il rifacimento di documenti del **NUCLEO FAMILIARE**;
- spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da serbatoi.
- le spese per mancato godimento del **FABBRICATO** dichiarato totalmente inagibile da ente competente: il mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del **FABBRICATO** danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune in cui è ubicato il **FABBRICATO**.

2.7 INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai **BENI ASSICURATI** da acqua entrata nel **FABBRICATO** per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale, a meno che il **SINISTRO** non derivi da mancata o carente manutenzione.

Se, per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, sono attive le **GARANZIE** della **COMBINAZIONE "ELITE"**, la **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai **BENI ASSICURATI** da acqua entrata nel **FABBRICATO** derivanti da un intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La **GARANZIA** è operante per i **BENI ASSICURATI** del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati in **POLIZZA**.

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA** "**INCENDIO E SCOPPIO**".

2.8 LASTRE

(Intese come vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide)

La **SOCIETÀ** indennizza, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", i danni materiali e diretti consistenti nella rottura delle "lastre" di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei locali occupati dall'**ASSICURATO**, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in occasione di **FURTO**, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della **POLIZZA** le "lastre" siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è operante per i **BENI ASSICURATI** del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La **GARANZIA** si intende operante per le "lastre" comprese nei **BENI ASSICURATI**.

In nessun caso la **SOCIETÀ** pagherà, per uno o più **SINISTRI** nel corso dell'**ANNO SOLARE**, una somma maggiore di quanto previsto come **SOMMA ASSICURATA** della **GARANZIA** indicato in **POLIZZA**.

L'assicurazione è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.9 OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA

La **SOCIETÀ** indennizza i danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO** o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **FABBRICATO** stesso.

La **GARANZIA** è operante per i **BENI ASSICURATI** del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati in **POLIZZA**.

La presente **GARANZIA** rimborsa anche le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell'occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente **GARANZIA**, in aumento al suddetto limite di **INDENNIZZO**, a condizione che al momento del **SINISTRO** sia operante in **POLIZZA** la **GARANZIA** "**SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA**", nei limiti dalla stessa previsti.

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA** "**INCENDIO E SCOPPIO**".

2.10 RISCHIO LOCATIVO (attivabile solo in caso di FABBRICATO assicurato preso in locazione)

La **SOCIETÀ** assicura, fino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, il **RISARCIMENTO** delle somme che l'**ASSICURATO** sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità⁷ per danni diretti e materiali cagionati da **INCENDIO**, **IMPLOSIONE**, **ESPLOSIONE**, **SCOPPIO** al **FABBRICATO** tenuto in locazione.

⁷ A termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

2.11 SPESE DI PERNOTTAMENTO A SEGUITO DI UN EVENTO SISMICO

La **SOCIETÀ**, se l'abitazione assicurata è inagibile in conseguenza di un evento sismico, provvede a rimborsare le spese di pernottamento in albergo con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **GARANZIA** è operante per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

2.12 SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

La **SOCIETÀ**, in caso di danno indennizzabile a termini della **GARANZIA** "**ACQUA CONDOTTA**" qualora sia assicurato il **FABBRICATO**, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata sia per quelle installate nel **FABBRICATO** che per quelle interrate nonché per il ripristino delle parti di **FABBRICATO** danneggiate per tubazioni installate nello stesso, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **GARANZIA** è operante per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA** "**INCENDIO E SCOPPIO**".

La **SOCIETÀ** rimborsa le predette spese anche in assenza di danno indennizzabile a termini della **GARANZIA** "**ACQUA CONDOTTA**" se, per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, sono attive le **GARANZIE** della **COMBINAZIONE** "**ELITE**".

2.13 SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

La **SOCIETÀ**, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del **FABBRICATO** assicurato, rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del **FABBRICATO** assicurato, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **GARANZIA** è operante per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA** "**INCENDIO E SCOPPIO**".

2.14 ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO

La **SOCIETÀ** indennizza, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" ed esclusivamente per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** con associata la presente **GARANZIA**, i danni materiali e diretti subiti dai **BENI ASSICURATI** indicati in **POLIZZA**, prodotti da allagamento.

Per allagamento si intende una presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto all'interno del **FABBRICATO** assicurato, a seguito di formazione di ruscelli e accumulo esterno d'acqua determinati da precipitazioni atmosferiche e acqua piovana.

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA** "**INCENDIO E SCOPPIO**".

2.15 ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA

La **SOCIETÀ** con i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di **INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO**, subiti dai **BENI ASSICURATI** individuati in **POLIZZA**, causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (cosiddetta "bomba d'acqua" o "flash flood"), o per effetto di inondazione o alluvione, anche quando questi ultimi sono causati da terremoto.

Ai fini della presente **GARANZIA**, i **BENI ASSICURATI** sono quelli indicati nella **POLIZZA**. I limiti all'**INDENNIZZO** non sono soggetti a quanto previsto dall'articolo "*INDICIZZAZIONE DELLE SOMME*" contenuto ne "*Il Contratto dalla A alla Z*".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **SINISTRO** sono assicurate nei termini delle presenti condizioni di assicurazione.

La **GARANZIA** è operante per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** con associata la presente **GARANZIA**.

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"**.

2.16 TERREMOTO

La **SOCIETÀ**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli da **INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO** - subiti dai **BENI ASSICURATI** indicati in **POLIZZA**, per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La **GARANZIA** si estende alle scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a **SINISTRO** indennizzabile poiché le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati come "unico **SINISTRO**".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **SINISTRO** sono assicurate, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **GARANZIA** è operante per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in **POLIZZA** per la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"**.

Decorrenza della GARANZIA TERREMOTO- Periodo di carenza

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in **POLIZZA** se in quel momento il **PREMIO** o la prima rata di **PREMIO** è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel **CONTRATTO**.

Qualora il **CONTRATTO** ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con la **SOCIETÀ** per il medesimo **RISCHIO**, la **GARANZIA** nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel **CONTRATTO** sostituito.

2.17 NOLEGGIO AUTOVETTURA IN ITALIA

In caso di noleggio senza conducente a breve termine in Italia (esclusa qualsiasi forma di "car sharing", noleggio a lungo termine o altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine) di una autovettura da parte del **CONTRAENTE** di **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** tiene indenne l'**ASSICURATO** della quota di danno che rimane a proprio carico in base al contratto di noleggio, in caso di **SINISTRO** occorso al veicolo noleggiato.

La **GARANZIA** si intende operante a condizione che il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme a quanto previsto dal contratto di noleggio.

2.18 PERDITE OCCULTE D'ACQUA (acquistabile se presente la forma "Vittoria CasAttiva")

La **SOCIETÀ**, in seguito ad accertamento del perito incaricato, rimborsa, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", le spese sostenute per i maggiori consumi conseguenti da perdita occulta d'acqua come rilevabili dalla prima fattura attestante l'eccedenza.

La **GARANZIA** opera se l'eccedenza supera il 15% del consumo medio, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza.

Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni, si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

Sono comprese le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto e/o per la sostituzione della tubazione.

Se il **FABBRICATO** assicurato è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare, e nell'eventualità in cui la fatturazione dell'acqua sia unica per l'intero **FABBRICATO**, l'**INDENNIZZO** verrà corrisposto pro quota (millesimale) di competenza dell'abitazione.

La presente **GARANZIA** viene prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

2.19 AUTO – INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE

La **SOCIETÀ**, in deroga alla definizione di **CONTENUTO** riportata nel Glossario della presente **SEZIONE**, indennizza il danno totale (ovvero la perdita totale) del veicolo identificato in **POLIZZA** in caso di **INCENDIO** del medesimo mentre è custodito in autorimessa facente parte del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** o delle sue dipendenze (ad esempio: box, garage, escluso posto auto). Tale **GARANZIA**, associata necessariamente al **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, copre entro i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", ed è operante in caso di:

- **INCENDIO** con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello dall'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.

I veicoli assicurabili con la presente **GARANZIA** sono esclusivamente autoveicoli o motocicli ad uso privato.

Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nel successivo articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*", sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del **SINISTRO**.

Sono inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori⁸ "non di serie" (escluse apparecchiature ed

⁸ Per accessori si intendono le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:

- "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo di listino del veicolo, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi;
- "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo di listino del veicolo, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi.

Per prezzo di listino si intende il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.

impianti fonovisivi⁹), purché siano fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore assicurato indicato in **POLIZZA** e siano indicati o nella fattura d'acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente.

La presente **GARANZIA** viene prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

3 Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Le **GARANZIE** non sono operative per i **FABBRICATI**:

- costruiti in materiale combustibile; solo nei **SOLAI**, nelle strutture portanti del **TETTO**, nei rivestimenti e nelle coibentazioni sono ammessi materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali **INCOMBUSTIBILI**, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento;
- adibiti per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali (cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal **FABBRICATO**);
- non dotati di canne fumarie opportunamente coibentate in funzione del sistema di riscaldamento utilizzato e comunque difformi dalle norme vigenti al momento dell'edificazione del **FABBRICATO**, oppure se installate successivamente¹⁰;
- non situati sul territorio italiano.

La **GARANZIA** "AUTO - INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE", non è operante se l'**ASSICURATO**, per il veicolo identificato in **POLIZZA**, ha una copertura assicurativa Incendio, in corso di validità con altra polizza auto stipulata con la **SOCIETÀ** o con altra Compagnia; non si considera in corso di validità una polizza in regime di sospensione.

4 Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA, FRANCHIGIE, SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 ESCLUSIONI

Sono espressamente esclusi dalla presente **SEZIONE**:

- i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- i danni causati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua;
- i danni causati da slavine, valanghe;
- i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; da infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- i danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;
- i danni a cose mobili all'aperto. L'esclusione non si applica in caso di danni da **INCENDIO, ESPLOSIONE** o **SCOPPIO** e da eventi sociopolitici;

⁹ Per apparecchi fonovisivi si intendono: radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

¹⁰ Così come previsto dalla norma UNI 9615 e s.m.i.

- i danni ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- i danni causati o subiti da impianti di irrigazione, eccezion fatta per i danni da fenomeno elettrico (solo per impianti di irrigazione collegati a corrente elettrica);
- i danni dovuti a difetti preesistenti e noti al **CONTRAENTE** e/o all'**ASSICURATO** all'atto di stipulazione della **POLIZZA**;
- i danni agli "accessori" del camper, di serie e non, che costituiscono l'equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo;
- i danni determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "Eventi sociopolitici"**, restano esclusi i soli danni determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione;
- i danni determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- i danni da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico. Esclusione non valida per le sole pareti interne del **FABBRICATO** con attiva la **GARANZIA "Eventi sociopolitici"** e con il limite di **INDENNIZZO** indicato in **POLIZZA "FRANCHIGIA € 200"**;
- i danni determinati da **ESPLOSIONE** o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- i danni conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
- i danni determinati da eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- i danni agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno **SCOPPIO** dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni da smarrimento o da **FURTO** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la relativa **GARANZIA**;
- i danni subiti in occasione di eventi atmosferici da **FABBRICATI** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei **SERRAMENTI** (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **SINISTRO**), capannoni pressostatici, tende e tensostrutture e simili, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- **FURTO** di **FISSI** e **INFISSI** costituenti accesso a cantine, soffitte, box e **DIPENDENZE** in genere, nonchè i guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- i danni conseguenti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "Fenomeni elettrici"**;
- i danni alle lastre (intese come vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide). Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "Lastre"**;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta"**;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti da fuoriuscita di gas. Esclusione

non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** “*Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas*”;

- i danni causati da acqua condotta. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** “*Danni da acqua condotta*”;
- i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** “*Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna*”;
- i danni causati da intasamento di grondaie e pluviali di pertinenza del **FABBRICATO**. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** “*Intasamento grondaie e pluviali*”;
- i danni da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** “*Altri danni da allagamento*”;
- i danni conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in **POLIZZA**;
- i danni determinati da terremoti. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** “*Terremoto*”;
- i danni determinati da alluvioni, inondazioni e bombe d’acqua. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** “*Alluvione, inondazione, bomba d’acqua*”;
- i danni determinati da trombe d’aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** “*Eventi atmosferici*”.

Per la **GARANZIA** “*Acqua condotta*”:

- a) la **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- b) l’esclusione dei danni determinati da gelo non è valida se, per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, sono attive le **GARANZIE** della **COMBINAZIONE “ELITE”**.

Per la **GARANZIA** “*Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna*” sono esclusi i danni conseguenti ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica. L’esclusione non è valida se, per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, sono attive le **GARANZIE** della **COMBINAZIONE “ELITE”**.

Per la **GARANZIA** “*Fenomeni elettrici*” sono esclusi i danni:

- a software;
- da rottura dei **BENI ASSICURATI** derivanti da vizi di costruzione o difetto di installazione, nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore.

Per la **GARANZIA** “*Eventi sociopolitici*”, la **SOCIETÀ** non indennizza le distruzioni, i guasti od i danneggiamenti se l’occupazione si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Per la **GARANZIA** “*Lastre*”, sono esclusi i danni:

- derivanti da crollo o assestamento del **FABBRICATO** o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili, lavori sulla strada o ai relativi supporti, sostegni e comici, rimozione delle lastre degli **INFISSI** o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle vetriere e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

Per la **GARANZIA** “*Perdite occulte di acqua*”, la **SOCIETÀ** non indennizza le perdite:

- derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;

- derivanti dagli impianti non interrati o non annegati in conglomerato cementizio;
- provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni.

Non è rimborsabile il costo della maggior eccedenza di consumo richiesta dal fornitore erogante, rilevata nelle fatture successive alla prima.

È in ogni caso escluso l'**INDENNIZZO** di qualsiasi danno indiretto.

Per la **GARANZIA** "*Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta*":

- a) sono escluse le spese relative a impianti di irrigazione;
- b) l'esclusione dei danni determinati da gelo non è valida se, per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, sono attive le **GARANZIE** della **COMBINAZIONE "ELITE"**.

Per la **GARANZIA** "*Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas*", sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del **FABBRICATO**.

Per la **GARANZIA** "*Altri danni da allagamento*", sono esclusi i danni causati da allagamenti derivanti da:

- terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, maremoto, slavine valanghe, infiltrazioni di acqua dal terreno, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- rottura od occlusione degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO** assicurato;
- conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **FABBRICATO** stesso;
- intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Per la **GARANZIA** "*Terremoto*", la **SOCIETÀ** non risponde dei danni:

- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli beni assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato percepimento del canone di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

Per la **GARANZIA** "*Alluvione, inondazione, bomba d'acqua*", la **SOCIETÀ** non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dei suddetti eventi assicurati, sui **BENI ASSICURATI**;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- a beni mobili all'aperto;
- alle cose che per loro natura non devono essere poggiate a terra o la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Per la **GARANZIA "Auto - Incendio del veicolo nel box, solo danno totale"**, l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti/causati al di fuori della pertinenza del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**;
- ad apparecchiature ed impianti fonosonori "non di serie";
- alle cose trasportate;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida;
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- derivanti dall'asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo.

4.2 FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- **FRANCHIGIA = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

TABELLA 1

Applicazione delle FRANCHIGIE

RIFERIMENTO (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA
"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO sui BENI ASSICURATI	ABITAZIONI CON APPARECCHI A FOCOLARE CHIUSO NON A NORMA	€ 10.000*
"Che cosa è assicurato?"	ACQUA CONDOTTA	€ 200,00 se per il FABBRICATO indicato in POLIZZA , sono attive le GARANZIE della COMBINAZIONE "ELITE" € 100,00 negli altri casi
"Che cosa è assicurato?"	FENOMENI ELETTRICI	€ 150
"Che cosa è assicurato?"	EVENTI SOCIOPOLITICI	importo indicato in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	EVENTI SOCIOPOLITICI (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	importo indicato in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA	importo indicato in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI	importo indicato in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	€ 200

RIFERIMENTO (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA
"Che cosa è assicurato?"	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	€ 200,00 se per il FABBRICATO indicato in POLIZZA, sono attive le GARANZIE della COMBINAZIONE "ELITE" € 100,00 negli altri casi
"Che cosa è assicurato?"	ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO	€ 200
"Che cosa è assicurato?"	ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA	€ 5.000

* applicabile per danni da INCENDIO dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del FABBRICATO oppure, se installati successivamente, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i

Se, per il FABBRICATO indicato in POLIZZA, sono attive le GARANZIE della COMBINAZIONE "ELITE", in caso di un unico evento che colpisce più di una di tali GARANZIE si applica una sola FRANCHIGIA.

L'importo della FRANCHIGIA è pari al valore più alto tra:

- € 200;
- massimo importo di SCOPERTO applicabile alle singole GARANZIE colpite.

La FRANCHIGIA non si applica per i SINISTRI causati da incendio, fulmini, scoppio, esplosione, fumo, gas, vapori e non si applica alle LASTRE.

4.3 SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA 2

Applicazione degli SCOPERTI

RIFERIMENTO (Capitolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI	indicato in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	TERREMOTO	10% della SOMMA ASSICURATA con il minimo di € 10.000
"Che cosa è assicurato?"	EVENTI ATMOSFERICI	indicato in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	AUTO - INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	10% dell'INDENNIZZO con il minimo di € 250 per SINISTRO

4.4 LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune GARANZIE prevedono l'applicazione dei limiti di INDENNIZZO di seguito indicati.

Cosa si intende per “limite di INDENNIZZO”?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Eccettuati i casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio¹¹, per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del SINISTRO, per nessun titolo la SOCIETÀ potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

TABELLA 3**Applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO**

RIFERIMENTO (Capitolo – Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
“Che cosa è assicurato?” – INCENDIO E SCOPPIO	Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	50% dell'INDENNIZZO liquidabile*
“Che cosa è assicurato?” – INCENDIO E SCOPPIO	Spese di demolizione e sgombero	Se “Opzione A”: limite pari al 10% dell'INDENNIZZO liquidabile per la GARANZIA “INCENDIO E SCOPPIO”. Se “Opzione B”: limite pari al 20% dell'INDENNIZZO liquidabile per la GARANZIA “INCENDIO E SCOPPIO”. Se, per il FABBRICATO indicato in POLIZZA, sono attive le GARANZIE della COMBINAZIONE “ELITE”, il limite è pari al 20% dell'INDENNIZZO liquidabile per la GARANZIA “INCENDIO E SCOPPIO” e per le GARANZIE della COMBINAZIONE “ELITE”. L'opzione è indicata in POLIZZA alla voce “limiti di copertura” della relativa GARANZIA.

¹¹ Articolo 1914 del Codice Civile.

RIFERIMENTO (Capitolo – Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
<p>"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO</p>	<p>Spese di demolizione, sgombero. (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")</p>	<p>Se "Opzione A": limite pari al 15% dell'INDENNIZZO liquidabile per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO".</p> <p>Se "Opzione B": limite pari al 30% dell'INDENNIZZO liquidabile per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO".</p> <p>Se, per il FABBRICATO indicato in POLIZZA, sono attive le GARANZIE della COMBINAZIONE "ELITE", il limite è pari al 20% dell'INDENNIZZO liquidabile per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" e per le GARANZIE della COMBINAZIONE "ELITE".</p> <p>L'opzione è indicata in POLIZZA alla voce "limiti di copertura" della relativa GARANZIA.</p>
<p>"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO</p>	<p>Indennità aggiuntiva per clienti "R.C. Auto" (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")</p>	<p>€ 2.000 per SINISTRO</p>
<p>"Che cosa è assicurato?"- INCENDIO E SCOPPIO</p>	<p>Inagibilità totale del FABBRICATO (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")</p>	<p>SOMMA ASSICURATA: € 5.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggiorno in Albergo: €. 150 al giorno per max 30 giorni. • Pensione o custodia animali domestici: €. 500 per SINISTRO
<p>"Che cosa è assicurato?"- INCENDIO E SCOPPIO</p>	<p>Opere d'arte fisse</p>	<p>€ 10.000 per ciascuna opera</p>
<p>"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO</p>	<p>Denaro</p>	<p>Se "Opzione A": limite pari al 5% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" sul CONTENUTO con il massimo di €.2.500.</p> <p>Se "Opzione B": limite pari al 10% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" sul CONTENUTO.</p> <p>L'opzione è indicata in POLIZZA alla voce "limiti di copertura" della relativa GARANZIA.</p>
<p>"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO</p>	<p>Denaro (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA)</p>	<p>Se "Opzione A": limite pari al 5% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" sul CONTENUTO con il massimo di €.2.500,00.</p> <p>Se "Opzione B": limite pari al 15% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" sul CONTENUTO.</p> <p>L'opzione è indicata in POLIZZA alla voce "limiti di copertura" della relativa GARANZIA.</p>

RIFERIMENTO (Capitolo – Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
<i>"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO</i>	Oggetti portati sui camper	€ 1.500 o 10% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" del CONTENUTO , se questa è maggiore di € 15.000
<i>"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO</i>	OGGETTI PREGIATI e PREZIOSI	<p>Se "Opzione A": limite pari al 20% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" del CONTENUTO con il massimo di € 35.000,00.</p> <p>Se "Opzione B": limite pari alla SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" sul CONTENUTO.</p> <p>L'opzione è indicata in POLIZZA alla voce "limiti di copertura" della relativa GARANZIA.</p>
<i>"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO</i>	OGGETTI PREGIATI e PREZIOSI (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	<p>Se "Opzione A": limite pari al 25% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" del CONTENUTO con il massimo di € 35.000,00.</p> <p>Se "Opzione B": limite pari alla SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" sul CONTENUTO.</p> <p>L'opzione è indicata in POLIZZA alla voce "limiti di copertura" della relativa GARANZIA.</p>
<i>"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO</i>	Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	<p>Se "Opzione A": limite pari al 10% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" del CONTENUTO con il massimo pari al 50% di ogni limite di INDENNIZZO indicato alla voce "OGGETTI PREGIATI e PREZIOSI" e "Denaro".</p> <p>Se "Opzione B": limite pari al 15% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" sul CONTENUTO.</p> <p>L'opzione è indicata in POLIZZA alla voce "limiti di copertura" della relativa GARANZIA.</p>

RIFERIMENTO (Capitolo – Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO	Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	Se "Opzione A": limite pari al 15% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" del CONTENUTO con il massimo pari al 50% di ogni limite di INDENNIZZO indicato alla voce "OGGETTI PREGIATI e PREZIOSI" e "Denaro". Se "Opzione B": limite pari al 20% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" sul CONTENUTO . L'opzione è indicata in POLIZZA alla voce "limiti di copertura" della relativa GARANZIA .
"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO	ROTTURA E DANNEGGIAMENTI DI COSE ASSICURATE TEMPORANEAMENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI	€ 5.000
"Che cosa è assicurato?"	ACQUA CONDOTTA	100% della SOMMA ASSICURATA sulla GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" relativa ai BENI ASSICURATI .
"Che cosa è assicurato?"	NOLEGGIO AUTOVETTURA IN ITALIA	€ 2.000 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?"	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	€ 4.000 per le tubazioni installate nel FABBRICATO . € 1.500,00 per le tubazioni interrato.
"Che cosa è assicurato?"	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 5.000 per le tubazioni installate nel FABBRICATO . € 1.500 per le tubazioni interrato.
"Che cosa è assicurato?"	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	€ 1.000
"Che cosa è assicurato?"	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 1.500
"Che cosa è assicurato?"	EVENTI ATMOSFERICI	limiti indicati in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	INDENNITÀ AGGIUNTIVA	20% dell' INDENNIZZO liquidabile
"Che cosa è assicurato?"	INDENNITÀ AGGIUNTIVA (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	25% dell' INDENNIZZO liquidabile

RIFERIMENTO (Capitolo – Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	PERDITA D'ACQUA OCCULTA (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 4.000 per singolo FABBRICATO assicurato.
"Che cosa è assicurato?"	DANNI DA MANCATO FREDDO (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 100 per ogni SINISTRO , con il massimo di 2 sinistri.
"Che cosa è assicurato?"	FENOMENI ELETTRICI	La SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?" – EVENTI ATMOSFERICI	Grandine su SERRAMENTI , vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di FABBRICATI o tettoie, aperti da 1 o più lati	€ 5.000 se presente in POLIZZA "opzione A" € 10.000 se presente in POLIZZA "opzione B".
"Che cosa è assicurato?"	EVENTI SOCIOPOLITICI	limiti indicati in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	Danni alle pareti interne del FABBRICATO assicurato in POLIZZA , causati da imbrattamento a seguito di atto doloso o vandalico (valida se il limite di INDENNIZZO indicato in POLIZZA per la GARANZIA "EVENTI SOCIOPOLITICI" è " FRANCHIGIA € 200")	€ 1.000
"Che cosa è assicurato?"	INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI	limiti indicati in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	limiti indicati in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	LASTRE	La SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA	limiti indicati in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	limiti indicati in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?"	SPESE DI PERNOTTAMENTO A SEGUITO DI UN EVENTO SISMICO	€ 5.000
"Che cosa è assicurato?"	RISCHIO LOCATIVO	La SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?" – INCENDIO E SCOPPIO	ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO	€ 2.500

RIFERIMENTO (Capitolo – Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	TERREMOTO	80% della SOMMA ASSICURATA della GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO" sui BENI ASSICURATI per uno o più SINISTRI
"Che cosa è assicurato?"	ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA	per uno o più SINISTRI: € 100.000 sui BENI ASSICURATI, di cui € 20.000 per il CONTENUTO
"Che cosa è assicurato?"	AUTO - INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	la SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA per il veicolo

* applicabile per danni da INCENDIO dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del FABBRICATO oppure, se installati successivamente, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**ASSICURATO** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**INCENDIO**, sono a carico della **SOCIETÀ**¹²;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza¹³.

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- d) conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETÀ**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per la liquidazione del **SINISTRO** relativo alla **GARANZIA "Noleggio autovettura in Italia"** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve produrre la seguente documentazione:

- copia del contratto di noleggio;
- richiesta di pagamento da parte della società di noleggio;
- stato di famiglia che certifichi l'appartenenza al **NUCLEO FAMILIARE**;
- documentazione relativa al **SINISTRO** accaduto ed in particolare:
- modulo di constatazione amichevole in caso di **SINISTRO** R.C. auto;
- denuncia alle autorità in caso di furto totale o parziale, atto vandalico;
- denuncia di **SINISTRO** alla società di noleggio in caso di evento naturale o rottura di cristalli.

Nel caso in cui il noleggio sia avvenuto da parte di un familiare convivente dell'**ASSICURATO** di **POLIZZA**, sarà necessario presentare un certificato storico dello stato di famiglia ove si evidenzi lo status di familiare convivente dell'**ASSICURATO** all'atto della stipula del contratto di noleggio.

Per la **GARANZIA "Auto - Incendio del veicolo nel box, solo danno totale"**, il **CONTRAENTE**, in caso di **INCENDIO** del veicolo, deve fornire alla **SOCIETÀ**:

- certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo;
- certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.

¹² Secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

¹³ Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

È inoltre facoltà della **SOCIETÀ** richiedere, prima del pagamento dell'**INDENNIZZO**:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori "non di serie".

5.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate o utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

5.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A. definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;
oppure, su richiesta di una delle due **PARTI**
- B. tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle **PARTI** non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **SINISTRO**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'**ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo "**VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO**" e "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

5.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO

L'attribuzione del valore che i **BENI ASSICURATI** - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del **SINISTRO**, è ottenuta stimando il relativo **VALORE A NUOVO**.

5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo **BENE ASSICURATO**, l'ammontare del danno è così determinato:

- **FABBRICATO**: si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.
- **CONTENUTO**: **VALORE A NUOVO** delle cose assicurate diminuito del **VALORE A NUOVO** delle cose illese e del valore residuo delle cose danneggiate, fermi i limiti previsti.

Esempio di determinazione del danno da **INCENDIO** del **CONTENUTO**

- **Somma assicurata per il CONTENUTO (indicata in POLIZZA) = € 50.000 a VALORE INTERO**
- **Stima, in fase di liquidazione del danno, del VALORE A NUOVO delle cose assicurate = € 55.000**
- **Stima, in fase di liquidazione del danno, del VALORE A NUOVO delle cose illese = € 10.000**
- **Stima, in fase di liquidazione del danno, del valore residuo delle cose danneggiate = € 5.000**
- **l'ammontare del danno è (€55.000-€10.000-€5.000)=€40.000**

- **Rischio locativo**: si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.

La **SOCIETÀ** inoltre:

- per i documenti personali pagherà le sole spese di rifacimento;
- per le carte valori (ad esempio: assegni, cambiali) pagherà il solo valore nominale indicato sulle stesse.

L'**ASSICURATO** acquista il diritto al pagamento dell'intero **INDENNIZZO** purché proceda al rimpiazzo del **CONTENUTO** e/o alla riparazione o ricostruzione del **FABBRICATO** entro 12 mesi dalla data del **SINISTRO**, nello stesso luogo o in altra località sempreché non ne derivi aggravio alla **SOCIETÀ**.

Se ciò non avviene, la **SOCIETÀ** limita l'**INDENNIZZO** al valore delle cose al momento del **SINISTRO** al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **SINISTRO** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

In nessun caso verrà indennizzato per i **BENI ASSICURATI** un importo superiore al doppio del valore che avevano al momento del **SINISTRO**.

Per la **GARANZIA "AUTO - INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**, valgono le seguenti regole:

- 1) Il danno è pari al valore commerciale del veicolo al momento del **SINISTRO**, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell'ambito del valore assicurato indicato in **POLIZZA** per il veicolo, l'ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista "Quattroruote" (per le autovetture) e "Dueruote" (per i motocicli) del mese in cui il **SINISTRO** è accaduto. In mancanza di quotazione si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX o alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Per valore assicurato si intende il valore che il **CONTRAENTE** attribuisce al veicolo, indicato in **POLIZZA**, comprensivo di eventuali accessori "di serie" e non di serie. Sono inclusi anche gli accessori "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo;
- 2) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto): nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'**ASSICURATO** e sempre che l'imposta sia compresa nel valore assicurato. Se il veicolo assicurato è intestato e di proprietà di una società di Leasing, la **SOCIETÀ**, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'imposta, una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del **SINISTRO**; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data. Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia;
- 3) Regola proporzionale: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo ha al momento del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nella proporzione esistente fra il valore assicurato e il valore effettivo del veicolo.

5.7 FORMA A VALORE INTERO - TOLLERANZA IN CASO DI ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del **SINISTRO** la **SOMMA ASSICURATA** per la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"** sul **FABBRICATO** risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per la **GARANZIA "INCENDIO E SCOPPIO"** sul **CONTENUTO** risulta inferiore al valore di rimpiazzo, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Nel capitolo 1 "*Che cosa è assicurato?*" è riportato un esempio.

Tuttavia, se al momento del **SINISTRO**, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la **SOMMA ASSICURATA**, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Il presente articolo si applica anche alla **GARANZIA "RISCHIO LOCATIVO"** (se acquistata) in relazione alla sua **SOMMA ASSICURATA**.

5.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della **GARANZIA** (cioè verificato che sia stato pagato il relativo **PREMIO**), se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al **SINISTRO** non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo "*ESCLUSIONI*", la **SOCIETÀ**, quantificato e concordato il danno, provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

Per la **GARANZIA** "AUTO - INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE", valgono le seguenti regole:

- 1) La **SOCIETÀ** formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto;
- 2) Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, la **SOCIETÀ** trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'**INDENNIZZO** nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso;
- 3) In caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**ASSICURATO**, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l'avvio della procedura e comunicando alla **SOCIETÀ** il nominativo del proprio perito di fiducia. La **SOCIETÀ** provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la quale è stato concluso il contratto;
- 4) Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna **PARTE** sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della **SOCIETÀ** e del **CONTRAENTE** in parti uguali. Il **CONTRAENTE** conferisce alla **SOCIETÀ** la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'**INDENNIZZO** a spettante all'**ASSICURATO**. La **SOCIETÀ** provvederà al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio;
- 5) Se la **SOCIETÀ** non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'**ASSICURATO** sarà libero di agire in altra e diversa sede;
- 6) Il pagamento dell'**INDENNIZZO** è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata fatta opposizione se sul veicolo risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi. In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **RISCHIO**, la **SOCIETÀ** provvede al pagamento dell'**INDENNIZZO**, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori;
- 7) Le pratiche iniziate dalla **SOCIETÀ** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni della **SOCIETÀ** stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

5.9 ANTICIPO INDENNIZZO

L'**ASSICURATO** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** o del suo presunto importo e se l'**INDENNIZZO** complessivo è prevedibile in almeno € 20.000.

L'anticipo verrà pagato della **SOCIETÀ** dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del **SINISTRO**.

5.10 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE** di circostanze aggravanti il **RISCHIO** non comporteranno decadenza del diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, né riduzione dello stesso, se tali omissioni od inesattezze sono avvenute in buona fede.

La **SOCIETÀ** ha peraltro il diritto di percepire la differenza di **PREMIO** corrispondente al maggior **RISCHIO** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

5.11 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la **SOCIETÀ**, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'**ASSICURATO** deve restituire alla **SOCIETÀ** l'**INDENNIZZO** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare le cambiali rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per quelle per le quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.12 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La **SOCIETÀ** rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dal Codice Civile¹⁴ verso inquilini, parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici dell'**ASSICURATO**, purché l'**ASSICURATO** non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

¹⁴ Articolo 1916 del Codice Civile.

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 5 GIORNI	Documenti necessari per la liquidazione del danno
<p>a) Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;</p> <p>b) conservare le tracce ed i residui del SINISTRO fino alla liquidazione del danno.</p>	<p>Avisare del SINISTRO l'Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA, oppure la SOCIETÀ.</p> <p>Se si presume che il SINISTRO è doloso, bisogna:</p> <p>a) denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno;</p> <p>b) trasmettere alla SOCIETÀ copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.</p>	<p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del SINISTRO.</p> <p>Mettere a disposizione della SOCIETÀ o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).</p> <p>Per la GARANZIA "AUTO – INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE":</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo; - certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.

Appendice normativa

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nella presente **SEZIONE** delle Condizioni di Assicurazione.

CODICE CIVILE

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se

il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

CODICE PENALE

Art.624 - Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui,

sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Sezione
“FURTO E RAPINA”

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ATTI DOLOSI**: danni materiali e diretti alle cose assicurate, nonché alle pareti interne dei locali assicurati, solai, **SERRAMENTI** e relative serrature dei locali della **DIMORA** assicurata, cagionati dai ladri in occasione di **FURTO** e **RAPINA**.
- **COLLEZIONI**: raccolta di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, particolari o di un certo valore, ordinata secondo determinati criteri.
- **CONTENUTO**: arredamento dell'abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc.), **MEZZI DI CUSTODIA**, vestiti ed indumenti in genere, effetti personali, documenti personali, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant'altro di inerente l'abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto anche se riposto nelle **DIPENDENZE**, siano o no separate e, per i vestiti e gli oggetti personali, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni. È compreso, altresì, il mobilio, l'arredamento e l'attrezzatura di uffici o studi professionali, purché di proprietà dell'**ASSICURATO**, ed esistente in locali comunicanti con l'abitazione stessa.
- **DATI**: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **DIMORA ABITUALE**: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'**ASSICURATO** e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **DIMORA SALTUARIA**: abitazione dell'**ASSICURATO** e/o dei suoi familiari conviventi, non locata a terzi e situata sul territorio italiano, diversa dalla **DIMORA ABITUALE**.
- **DIPENDENZE**: vani dell'abitazione non strettamente necessari che integrano la funzione di quelli principali e, più in generale, hanno un'autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all'interno dell'unità immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati, o costituenti immobili a sé stanti posti nell'area di pertinenza del **FABBRICATO**). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cantine, ripostigli, solai, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l'abitazione.
- **FABBRICATO**: l'intera costruzione edile identificata in **POLIZZA** e destinata ad abitazione, comprese recinzioni e **DIPENDENZE** (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO**, compresi **FISSI** ed **INFISSI** ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc.) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce **CONTENUTO**.

- **FISSI:** quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FURTO:** impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri¹.
- **INFISSI:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
- **MEZZI DI CUSTODIA:** contenitori come armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc., aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:
 - pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
 - battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
 - movimento di chiusura:
 - o manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
 - o rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
 - le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
 - peso minimo di 200 Kg (escluse le casseforti a muro), in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.
- **OGGETTI PREGIATI:** quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione **PREZIOSI**.
- **NUCLEO FAMILIARE:** il nucleo di almeno due persone, composto dal **CONTRAENTE** e dalle persone con lui conviventi che risultino, al momento del **SINISTRO**, tutte iscritte nello stesso certificato anagrafico di stato di famiglia del **CONTRAENTE**.
- **PREZIOSI:** gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale, **COLLEZIONI**.
- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA**, per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale².
- **RAPINA:** è colpevole del reato di **RAPINA** chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene³.
- **SCIPPO: FURTO** commesso strappando di mano o di dosso alla persona vestiti, pellicce ed oggetti personali, compresi **OGGETTI PREGIATI**, **PREZIOSI** e denaro.
- **SCOPERTO:** percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.

¹ Articolo 624 del Codice Penale

² Articolo 1907 del Codice Civile

³ Articolo 628 del Codice Penale

- **SERRAMENTI:** manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell'abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
- **SISTEMA INFORMATICO:** insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **SOMMA ASSICURATA:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta alla **SOMMA ASSICURATA** nella misura e nei limiti stabiliti dal Codice Civile, rispetto alla **SOMMA ASSICURATA** o al sottolimito di **INDENNIZZO** applicabile.
- **VALORE A NUOVO:**
 - per il **FABBRICATO:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
 - per il **CONTENUTO**, esclusi gli **OGGETTI PREGIATI** ma comprese le pellicce, i **PREZIOSI** e gli oggetti d'arte costituenti mobilio, i documenti personali: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti;
 - per **OGGETTI PREGIATI** (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e **PREZIOSI:** il valore di mercato al momento del **SINISTRO**.
- **VALORI:** denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).
- **VETRO ANTISFONDAMENTO:** manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure è costituito da unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Oggetto del Contratto

1 Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE**; queste **GARANZIE** sono valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**.

Le condizioni delle **GARANZIE** di seguito indicate proteggono il **CONTENUTO** assicurato da una sua indebita sottrazione o dai danni ad esso apportati derivanti da **FURTO** e dagli altri eventi più avanti descritti.

Tutte le **GARANZIE** previste nella presente **SEZIONE** sono prestate nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

Esempio di applicazione della forma di assicurazione a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

SOMMA ASSICURATA per il **CONTENUTO** dell'abitazione = € 10.000

Valore effettivo del **CONTENUTO** dell'abitazione (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 20.000

Danno subito dal **CONTENUTO** = € 12.000

Danno indennizzato all'**ASSICURATO** = € 10.000 (pari alla **SOMMA ASSICURATA**)

Con la forma di assicurazione a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**, che non prevede la regola proporzionale, è possibile decidere liberamente la **SOMMA ASSICURATA**; l'**INDENNIZZO** non potrà però superarla anche se il danno risultasse maggiore.

1.1 FURTO E RAPINA

La **SOCIETÀ** si obbliga ad indennizzare i danni e/o l'indebita sottrazione del **CONTENUTO** di proprietà dell'**ASSICURATO**, posto nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, direttamente causati dagli eventi o sui beni di seguito indicati.

- **FURTO**, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a condizione che l'autore del **FURTO** si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in una delle seguenti modalità:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia meccaniche che elettroniche, uso di grimaldelli o di amesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, ossia rimanendo clandestinamente nei locali, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
 - d) senza effrazione di pareti, solai, **SERRAMENTI** e serrature poste lungo il perimetro dell'abitazione.

In caso di **FURTO** effettuato con le modalità indicate al precedente punto d) o quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti anche solo in parte i mezzi di protezione e chiusura dichiarati al successivo articolo "Mezzi di chiusura", la **SOCIETÀ** corrisponderà all'**ASSICURATO** la somma liquidata a termini di **POLIZZA**, con l'applicazione degli **SCOPERTI** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'**INDENNIZZO**, farlo assicurare da altri. Lo **SCOPERTO** non verrà applicato quando le difformità riguardano

aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto, come indicato al successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", in caso di **FURTO** avvenuto durante la presenza in casa dell'**ASSICURATO** o delle persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni.

- **RAPINA** quando la stessa è avvenuta all'interno dei locali dell'abitazione e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- **ATTI DOLOSI** commessi dall'autore del **FURTO** o della **RAPINA** (consumati o tentati).
La **GARANZIA** legata a questo evento è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".
- **FURTO** di effetti personali in deposito presso terzi, di mobili, vestiario e effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi.
La **GARANZIA** legata a questo evento è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".
- **FURTO di FISSI e INFISSI**
La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti per il **FURTO** di **FISSI** e **INFISSI** nonché i guasti causati agli stessi dai ladri, fatto salvo quanto previsto dall'articolo "ESCLUSIONI".
- **INDENNITÀ AGGIUNTIVA**
A seguito di **SINISTRO** indennizzabile ai sensi della presente **SEZIONE**, la **SOCIETÀ** rimborsa all'**ASSICURATO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", le spese sostenute e documentate relative al mancato godimento del **FABBRICATO** dichiarato totalmente inagibile da ente competente. Il mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del **FABBRICATO** danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune in cui è ubicato il **FABBRICATO**.
- **OGGETTI PORTATI SU CAMPER**
Se un componente del **NUCLEO FAMILIARE** è intestatario di una **POLIZZA** "Linea strada in Camper" stipulata con la **SOCIETÀ**, in corso di validità e con attivazione della **GARANZIA** "Danni da **FURTO** e **INCENDIO** del camper", la presente **GARANZIA** "**FURTO E RAPINA**" è operante anche quando sono portati nel camper dall'**ASSICURATO** e dai suoi familiari conviventi: vestiti, oggetti personali, **PREZIOSI**, e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero.
Questa prestazione è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?" e vale per tutti i paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile auto sottoscritta dall'**ASSICURATO** o da un suo familiare convivente. Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per **PREZIOSI** e denaro.
- **POTENZIAMENTO MEZZI DI CHIUSURA**
(valida solo per **FABBRICATO** con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in **POLIZZA**).
La **SOCIETÀ** rimborsa, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", le spese documentate e sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura, ossia l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme per migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti danneggiati in occasione di **FURTO** o **RAPINA consumati ed indennizzati**.

- **PULIZIA E RIASSETTO DEI LOCALI**

(valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA).

La **SOCIETÀ** rimborsa, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" del presente capitolo, le spese documentate e sostenute per la pulizia e il riassetto dei locali e del loro contenuto, in caso di danno al **CONTENUTO** del **FABBRICATO** assicurato conseguente a **FURTO** indennizzabile a termini di **POLIZZA**.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, OVUNQUE RIPOSTI

La **GARANZIA "Furto e rapina"** è operante per gli **OGGETTI PREGIATI** e **PREZIOSI** ovunque riposti, fino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**.

2.2 OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA

La **GARANZIA "Furto e rapina"**, è operante per gli **OGGETTI PREGIATI** e **PREZIOSI** riposti in **MEZZI DI CUSTODIA**, fino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**. L'assicurazione è operante se l'autore del **FURTO**, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti al precedente articolo "*FURTO e RAPINA*", abbia violato i **MEZZI DI CUSTODIA** mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di amesi simili.

2.3 VALORI OVUNQUE RIPOSTI

La **GARANZIA "Furto e rapina"** è operante per i **VALORI** ovunque riposti, fino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**.

2.4 VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

La **GARANZIA "Furto e rapina"** è operante, fino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, per i **VALORI** in **MEZZI DI CUSTODIA**.

La **GARANZIA** è operante se l'autore del **FURTO**, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti al precedente articolo "*FURTO e RAPINA*", ha violato i **MEZZI DI CUSTODIA** mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di amesi simili.

2.5 GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A"

A seguito di evento garantito dalle presenti Condizioni di Assicurazione, la **SOCIETÀ** rimborsa anche spese sostenute per:

- duplicazione di documenti personali sottratti all'**ASSICURATO** od ai suoi familiari conviventi;
- sostituzione delle serrature dell'abitazione con altre uguali oppure equivalenti se le chiavi sono state sottratte all'**ASSICURATO**, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti;
- accertamenti diagnostici, onorari dei medici e cure, in conseguenza di lesioni subite dall'**ASSICURATO** e dai suoi familiari.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.6 GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "B"

La **SOCIETÀ** si obbliga ad indennizzare i danni materiali direttamente causati da:

- **FURTO** o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo, denunciati al vettore aereo, durante i viaggi dell'**ASSICURATO** in Europa;
- **FURTO** di vestiti, oggetti personali, **PREZIOSI** e denaro portati con sé dall'**ASSICURATO** e/o dai suoi familiari conviventi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
- uso fraudolento delle carte di credito da parte di un terzo, senza l'utilizzo del codice PIN, a seguito di un **SINISTRO** garantito dalla presente sezione, avvenuto nei 3 giorni precedenti il blocco della carta e non oltre i 5 giorni dopo la data del **SINISTRO**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.7 SCIPPO, FURTO E RAPINA DEGLI EFFETTI PERSONALI TRASPORTATI

Sono assicurati, fino alla concorrenza della **SOMMA ASSICURATA** stabilita in **POLIZZA**, gli effetti personali trasportati, ivi compresi i vestiti, gli **OGGETTI PREGIATI**, **PREZIOSI** e il denaro per uso personale (escluso quello relativo ad ogni attività lavorativa) contro:

- la **RAPINA**;
- lo **SCIPPO**;
- il **FURTO** in seguito ad infortunio od improvviso male,

commessi sull'**ASSICURATO** e sui suoi familiari conviventi mentre si trovano all'esterno dell'abitazione indicata in **POLIZZA** e mentre portano su di sé o hanno a portata di mano le suddette cose. La presente **GARANZIA** è valida in tutto il Mondo.

2.8 TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE (attivabile solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

La **SOCIETÀ** si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro contante e/o **PREZIOSI** causata da truffa tra le mura domestiche ed avvenuta a danno dell'**ASSICURATO**, mediante accesso al **FABBRICATO**, avvenuto con il consenso degli **ASSICURATI** in loro buona fede.

Ai fini della validità della presente garanzia:

- per **ASSICURATI**, si intendono il **CONTRAENTE** e i componenti del suo **NUCLEO FAMILIARE**, conviventi nell'abitazione assicurata, di età inferiore a 14 anni o superiore a 75 anni;
- per truffa, si intende il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno⁴.

Non sono comunque compresi gli eventi che non comportano una sottrazione di denaro contante e/o preziosi contestuale all'esecuzione della truffa.

La presente **GARANZIA** è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

⁴ Articolo 624 del Codice Penale

2.9 AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE

La **SOCIETÀ**, in deroga alla definizione di **CONTENUTO** riportata nel Glossario della presente **SEZIONE**, indennizza il danno totale (ovvero la perdita totale) del veicolo identificato in **POLIZZA** in caso di **FURTO** o **RAPINA** del medesimo mentre è custodito in autorimessa facente parte del **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** o delle sue dipendenze (ad esempio: box, garage, escluso posto auto). Tale **GARANZIA**, associata necessariamente al **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**, copre entro i limiti indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", ed è operante in caso di:

- **FURTO** o **RAPINA** (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto dello stesso.

La copertura **FURTO** opera solo in caso di scasso della pertinenza, vale a dire quando l'autore del furto si è introdotto nell'autorimessa violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia meccaniche sia elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili. I veicoli assicurabili con la presente **GARANZIA** sono esclusivamente autovetture o motocicli ad uso privato.

Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nel successivo articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*", sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del **SINISTRO**.

Sono inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori⁵ "non di serie" (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi⁶), purché siano fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati o nella fattura d'acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, ad esclusione dei danni derivanti dall'asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo. La presente **GARANZIA** viene prestata nella forma a **VALORE INTERO**.

OPZIONE CON RIDUZIONE DEL PREMIO

2.10 SCONTO PER ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME

La **SOCIETÀ** applica uno sconto sul **PREMIO** a condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate siano protette da impianto di allarme antifurto installato da impresa abilitata a norma delle leggi vigenti⁷ come risultante dal "Certificato di conformità" rilasciato all'**ASSICURATO** dalla predetta impresa installatrice;
- il suddetto impianto di allarme sia attivato ininterrottamente per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) in cui non vi è presenza di persone nell'abitazione.

La **SOCIETÀ** in caso di inosservanza da parte dell'**ASSICURATO**, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi suindicati, in caso di **SINISTRO** pagherà l'**INDENNIZZO** con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

⁵ Per accessori si intendono le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:

- "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo di listino del veicolo, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi;
- "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo di listino del veicolo, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi.

Per prezzo di listino si intende il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.

⁶ Per apparecchi fonoaudiovisivi si intendono: radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

⁷ Decreto ministeriale del 22/01/2008 - N. 37 - Art. 3 - Imprese abilitate

Decreto ministeriale del 22/01/2008 - N. 37 - Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali

3 Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative.

Le **GARANZIE** non sono operative:

- per i beni posti all'aperto;
- se i **FABBRICATI** non sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

La **GARANZIA** "AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE", non è operante se l'**ASSICURATO**, per i veicoli indicati in **POLIZZA**, ha una copertura assicurativa furto in corso di validità con altra polizza auto stipulata con la **SOCIETÀ** o con altra Compagnia; non si considera in corso di validità una polizza in regime di sospensione.

3.1 MEZZI DI CHIUSURA

Tutte le **GARANZIE** sono prestate su dichiarazione del **CONTRAENTE** che ogni apertura verso l'esterno dei locali del **FABBRICATO** contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale)

sia difesa, per tutta la sua estensione, da **SERRAMENTI** di legno, materia plastica rigida, **VETRO ANTISFONDAMENTO**, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei **SERRAMENTI** sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

La **SOCIETÀ** a seguito di accertamento del mancato rispetto dei requisiti soprariportati, in caso di **SINISTRO** pagherà l'**INDENNIZZO** con lo **SCOPERTO** indicato nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

4 Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le **GARANZIA**, gli **SCOPERTI** e i limiti e sottolimiti previsti dal **CONTRATTO**.

4.1 ESCLUSIONI

Sono esclusi danni e/o sottrazioni:

- di **OGGETTI PREGIATI** e **PREZIOSI**. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** "Oggetti pregiati e preziosi, ovunque riposti" o se è attiva la **GARANZIA** "Oggetti pregiati e preziosi in mezzi di custodia";
- di **VALORI**. Esclusione non valida se per il **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA** "Valori ovunque riposti";
- determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;

- determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati con dolo del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO**;
- verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- di cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 60 giorni consecutivi. Relativamente ai **PREZIOSI** ed al denaro l'esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno;
- da imbrattamento alle pareti esterne dei locali assicurati;
- da sottrazione di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** causati da qualsiasi attacco contro il **SISTEMA INFORMATICO**;
- conseguenti a **FURTO** di **FISSI** ed **INFISSI** costituenti accesso a cantine, soffitte, box e **DIPENDENZE** in genere, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri.

In relazione alle **DIPENDENZE**, per le cose contenute nei locali di ripostiglio e di pertinenza del **FABBRICATO**, non comunicanti con i locali di abitazione, la **GARANZIA** è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a motore e non, esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge.

Nel caso sia assicurata una **DIMORA SALTUARIA**, l'assicurazione vale a prescindere dalla durata di abitazione della stessa, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei **PREZIOSI** e del denaro, per i quali le **GARANZIE** acquistate sono limitate al solo periodo di abitazione da parte dell'**ASSICURATO** o dei suoi familiari.

Per la prestazione "*Oggetti portati sui camper*", sono esclusi gli "accessori" del camper, di serie e non, che costituiscono l'equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo, nonché cicli e motocicli.

Per la **GARANZIA** "*GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO "B"*" sono esclusi i danni in caso di:

- **FURTO** o smarrimento dei seguenti effetti personali contenuti nel bagaglio aereo: **PREZIOSI**, denaro, macchine fotografiche ed apparecchiature di ripresa in genere;
- uso fraudolento delle carte di credito da parte di un terzo: il prelievo automatico e le funzioni POS⁸.

Per la **GARANZIA** "*AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE*", l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti/causati al di fuori della pertinenza dell'abitazione assicurata con la presente **POLIZZA**;
- ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi "non di serie";
- alle cose trasportate;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida;
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- derivanti dall'asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo.

⁸ Per funzioni POS s'intendono tutte le transazioni effettuate con l'utilizzo del codice segreto (PIN) o altri eventuali sistemi d'identificazione sicura del titolare effettuata attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali (es.: acquisti tramite internet).

L'ASSICURATO perde il diritto all'INDENNIZZO se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al veicolo, a meno che abbia presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.

In caso di smarrimento o furto anche di una sola chiave, la GARANZIA è sospesa decorsi 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o furto della chiave in dotazione al veicolo, salvo che l'ASSICURATO nel frattempo non abbia ottenuto il duplicato della chiave (o delle chiavi) smarrite o rubate; in caso contrario la GARANZIA riprende a decorrere dalla data di ottenimento del duplicato.

4.2 SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO il 10% del danno (€ 250)

TABELLA 1

Applicazione degli SCOPERTI

RIFERIMENTO (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?"	Per tutte le GARANZIE se è assicurato un FABBRICATO adibito a DIMORA SALTUARIA, come indicata in POLIZZA	20%
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	10% dell'INDENNIZZO con il minimo di € 250 per SINISTRO
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	"Sconto per esistenza di impianto da allarme"	25% di SCOPERTO in caso di FURTO con impianto di allarme non a norma o disattivato
"Cosa NON è assicurato?"	FURTO senza effrazione o FURTO in caso mezzi di chiusura dei locali non conformi o non operanti	25%, ridotto al 20% se l'ASSICURATO e/o le persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni, sono presenti nei locali
"Cosa NON è assicurato?"	FURTO senza effrazione o FURTO in caso mezzi di chiusura dei locali non conformi o non operanti (valida solo per fabbricato con tipo di copertura "vittoria casattiva")	20%, ridotto al 15% se l'ASSICURATO e/o le persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni, sono presenti nei locali

4.3 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per “limite di INDENNIZZO”?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- 3) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

TABELLA 2

Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO

RIFERIMENTO (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
<i>“Che cosa è assicurato?” – “FURTO E RAPINA”</i>	“FURTO e RAPINA”: se il CONTENUTO è posto nelle DIPENDENZE non comunicanti con l'abitazione	10% della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO con il massimo di € 1.500
<i>“Che cosa è assicurato?” – “FURTO E RAPINA”</i>	“FURTO e RAPINA”: se il CONTENUTO è posto nelle DIPENDENZE non comunicanti con l'abitazione (valida solo per FABBRICATO con tipo di copertura “Vittoria CasAttiva”)	15% della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO con il massimo di € 1.500
<i>“Che cosa è assicurato?” – “FURTO E RAPINA”</i>	“FURTO e RAPINA”: ATTI DOLOSI	15% della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO con il massimo di € 5.000
<i>“Che cosa è assicurato?” – “FURTO E RAPINA”</i>	“FURTO e RAPINA”: ATTI DOLOSI (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura “Vittoria CasAttiva”)	20% della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO con il massimo di € 5.000
<i>“Che cosa è assicurato?” – “FURTO E RAPINA”</i>	“FURTO e RAPINA”: FURTO di effetti personali in deposito presso terzi	10% della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO con il massimo di € 1.500

RIFERIMENTO (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
<i>"Che cosa è assicurato?" – "FURTO E RAPINA"</i>	"FURTO e RAPINA": FURTO di effetti personali in deposito presso terzi, di mobili, vestiario ed effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria-CasAttiva")	20% della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO con il massimo di € 1.500
<i>"Che cosa è assicurato?" – "FURTO E RAPINA"</i>	"FURTO e RAPINA": Indennità aggiuntiva	20% dell' INDENNIZZO liquidabile per il CONTENUTO
<i>"Che cosa è assicurato?" – "FURTO E RAPINA"</i>	"FURTO e RAPINA": Oggetti portati sui camper	€ 1.500,00 o 10% della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO se questa è maggiore di € 15.000
<i>"Che cosa è assicurato?" – "FURTO E RAPINA"</i>	"FURTO e RAPINA": Potenziamento dei mezzi di chiusura (valida solo per il FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria-CasAttiva")	€ 600 per SINISTRO
<i>"Che cosa è assicurato?" – "FURTO E RAPINA"</i>	"FURTO e RAPINA": Pulizia e riassetto dei locali (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria-CasAttiva")	€ 250 per SINISTRO
<i>"Quali opzioni è possibile attivare?"</i>	SCIPPO, FURTO E RAPINA DEGLI EFFETTI PERSONALI TRASPORTATI	La SOMMA ASSICURATA riportata in POLIZZA
<i>"Quali opzioni è possibile attivare?"</i>	OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI OVUNQUE RIPOSTI	La SOMMA ASSICURATA riportata in POLIZZA
<i>"Quali opzioni è possibile attivare?"</i>	OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI IN MEZZI DI CUSTODIA	La SOMMA ASSICURATA riportata in POLIZZA.
<i>"Quali opzioni è possibile attivare?"</i>	VALORI OVUNQUE RIPOSTI	La SOMMA ASSICURATA riportata in POLIZZA
<i>"Quali opzioni è possibile attivare?"</i>	VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA	La SOMMA ASSICURATA riportata in POLIZZA
<i>Quali opzioni è possibile attivare?"</i>	TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria-CasAttiva")	€ 1.500
<i>"Quali opzioni è possibile attivare?"</i>	GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A": Duplicazione documenti personali	€ 250
<i>"Quali opzioni è possibile attivare?"</i>	GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A": Duplicazione documenti personali (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria-CasAttiva")	€ 350
<i>"Quali opzioni è possibile attivare?"</i>	GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A": Sostituzione delle serrature	€ 250

RIFERIMENTO (Capitolo - Articolo)	GARANZIA o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, salvo diversa indicazione)
"Quali opzioni è possibile attivare?"	GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A": Sostituzione delle serrature (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 350
"Quali opzioni è possibile attivare?"	GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A": Rimborso Spese mediche	10% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "FURTO E RAPINA" con il massimo di € 1.500
"Quali opzioni è possibile attivare?"	GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A": Rimborso Spese mediche (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	20% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "FURTO E RAPINA" con il massimo di € 1.500
"Quali opzioni è possibile attivare?"	GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO "B": FURTO o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo	€ 300
"Quali opzioni è possibile attivare?"	GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO "B": FURTO nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	10% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "FURTO E RAPINA" con il massimo di € 1.500
"Quali opzioni è possibile attivare?"	GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO "B": FURTO nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	20% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "FURTO E RAPINA" con il massimo di € 1.500
"Quali opzioni è possibile attivare?"	GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO "B": Uso fraudolento delle carte di credito	10% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "FURTO E RAPINA" con il massimo di € 500
"Quali opzioni è possibile attivare?"	GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO "B": Uso fraudolento delle carte di credito (valida solo per FABBRICATO con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	20% della SOMMA ASSICURATA per la GARANZIA "FURTO E RAPINA" con il massimo di € 500
"Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?"	AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	la SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA per il veicolo

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza⁹.

L'**ASSICURATO** deve altresì:

- fare, nei 5 giorni successivi, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per la **GARANZIA "AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**, l'**ASSICURATO** dovrà immediatamente denunciare il **SINISTRO** all'Autorità competente inoltrando una copia autentica della denuncia, convalidata dalla stessa, alla **SOCIETÀ**.

Il **CONTRAENTE**, in caso di furto del veicolo, deve fornire alla **SOCIETÀ**:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del veicolo rubato, con annotazione della perdita di possesso;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di veicolo immatricolato all'estero, certificato di origine;
- la serie originale completa delle chiavi in dotazione del veicolo;
- procura a vendere.

È inoltre facoltà della **SOCIETÀ** richiedere, prima del pagamento dell'**INDENNIZZO**:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori "non di serie".

5.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

⁹ Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile

5.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate/danneggiate con altre nuove od equivalenti per valore economico, tipo, qualità, funzionalità (cd. **VALORE A NUOVO**), ed il valore di ciò che rimane dopo il **SINISTRO** del **CONTENUTO** stesso, fermi i limiti previsti.

5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'ammontare dell'**INDENNIZZO** è concordato con le seguenti modalità ed in base al precedente articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**":

A. definito direttamente tra l'**ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;

oppure, su richiesta di una delle due **PARTI**

B. tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dall'**ASSICURATO**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle **PARTI** non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, su istanza anche di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Per la **GARANZIA** "**AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE**" valgono le seguenti regole:

- 1) Il danno è pari al valore commerciale del veicolo al momento del **SINISTRO**, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell'ambito del valore assicurato indicato **POLIZZA** per il veicolo, l'ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote (per le autovetture) e Dueruote (per i motocicli) del mese in cui il **SINISTRO** è accaduto. In mancanza di quotazione si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX o alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Per valore assicurato si intende il valore che il **CONTRAENTE** attribuisce al veicolo, indicato in **POLIZZA**, comprensivo di eventuali accessori "di serie" e non di serie. Sono inclusi anche gli accessori "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo;
- 2) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto): nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'**ASSICURATO** e sempre che l'imposta sia compresa nel valore assicurato. Se il veicolo assicurato è intestato e di proprietà di una società di Leasing, la **SOCIETÀ**, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'imposta, una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del **SINISTRO**; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data. Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia;
- 3) Regola proporzionale: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo ha al momento del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nella proporzione esistente fra il valore assicurato indicato in **POLIZZA** e il valore effettivo del veicolo.

5.5 MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **SINISTRO**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'**ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **SINISTRO**;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, una per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

5.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della **GARANZIA** (cioè verificato che sia stato pagato il relativo **PREMIO**), se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al **SINISTRO** non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo "ESCLUSIONI", la **SOCIETÀ**, quantificato e concordato il danno, provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza. Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazioni (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

Per la **GARANZIA** "AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE" valgono le seguenti regole:

- 1) La **SOCIETÀ** formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto. Se la successiva acquisizione del già menzionato certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell'importo eventualmente pagato;
- 2) Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** appena ne abbia notizia. Se la **SOCIETÀ** ha già pagato l'**INDENNIZZO**, questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** nella medesima proporzione;

- 3) Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, la **SOCIETÀ** trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'**INDENNIZZO** nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso;
- 4) In caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**ASSICURATO**, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l'avvio della procedura e comunicando alla **SOCIETÀ** il nominativo del proprio perito di fiducia. La **SOCIETÀ** provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la quale è stato concluso il contratto;
- 5) Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna **PARTE** sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della **SOCIETÀ** e del **CONTRAENTE** in parti uguali. Il **CONTRAENTE** conferisce alla **SOCIETÀ** la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'**INDENNIZZO** spettante all'**ASSICURATO**. La **SOCIETÀ** provvederà al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio;
- 6) Se la **SOCIETÀ** non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'**ASSICURATO** sarà libero di agire in altra e diversa sede;
- 7) Il pagamento dell'**INDENNIZZO** è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata fatta opposizione se sul veicolo risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi. In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **RISCHIO**, la **SOCIETÀ** provvede al pagamento dell'**INDENNIZZO**, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori;
- 8) Le pratiche iniziate dalla **SOCIETÀ** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni della **SOCIETÀ** stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

6 Anticipo Indennizzo

L'**ASSICURATO** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** o del suo presunto importo e se l'**INDENNIZZO** complessivo è prevedibile in almeno €. 20.000,00. L'anticipo verrà pagato dalla **SOCIETÀ** dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a €. 50.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del **SINISTRO**.

6.1 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE** di circostanze aggravanti il **RISCHIO** non comporteranno decadenza del diritto all'**INDENNIZZO/ RISARCIMENTO**, né riduzione dello stesso, se tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La **SOCIETÀ** ha peraltro il diritto di percepire la differenza di **PREMIO** corrispondente al maggior **RISCHIO** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

6.2 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la **SOCIETÀ**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'**ASSICURATO** deve restituire alla **SOCIETÀ** l'**INDENNIZZO** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

6.3 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO**, le **SOMME ASSICURATE** con le singole **GARANZIE**, nonché i relativi limiti d'**INDENNIZZO**, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali **SCOPERTI**, senza corrispondente restituzione del **PREMIO**.

Si conviene comunque che, limitatamente al primo **SINISTRO** di ogni periodo di assicurazione, sia le **SOMME ASSICURATE** sia i limiti di **INDENNIZZO** dei beni colpiti da **SINISTRO** sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno dell'evento.

In caso di ulteriori **SINISTRI**, la **SOCIETÀ** reintegra le **SOMME ASSICURATE** e i limiti d'**INDENNIZZO** dietro pagamento da parte del **CONTRAENTE** di un corrispondente **PREMIO** determinato in funzione dell'entità del reintegro e della durata residua del periodo di assicurazione.

6.4 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'**ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate od il ricavato della vendita spetteranno all'**ASSICURATO** fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla **SOCIETÀ**.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'**INDENNIZZO** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del **SINISTRO**.

6.5 COESISTENZA DI SCOPERTI

Se per lo stesso **SINISTRO** e per la stessa cosa danneggiata sono operanti più **SCOPERTI**, l'**INDENNIZZO** verrà calcolato sulla base dello **SCOPERTO** più elevato.

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 5 GIORNI	Documenti necessari per la liquidazione del danno
<p>Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.</p>	<p>In caso di SINISTRO l'ASSICURATO deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> avisare l'Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA, oppure la SOCIETÀ; denunciare per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento dell'inizio, la causa presunta del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno; trasmettere alla SOCIETÀ copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia. 	<p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del SINISTRO con indicazione del rispettivo valore. Mettere a disposizione della SOCIETÀ o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche (es. registri, conti, fatture).</p> <p>Per la GARANZIA "AUTO – FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE":</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto; - serie originali di chiavi/tessere code in dotazione; - procura a vendere.

Appendice normativa

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nella presente **SEZIONE** delle Condizioni di Assicurazione.

CODICE PENALE

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n° 7 e 625.

Art. 628 - Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

CODICE CIVILE

Articolo 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Articolo 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato

di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Decreto ministeriale del 22/01/2008 - n. 37

Articolo 3 - Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Articolo 4 - Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Sezione
“RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI”

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ASSICURATO:** salvo diversa pattuizione contrattuale, il **CONTRAENTE** ed il suo nucleo familiare, costituito dalle persone con lo stesso conviventi (o le altre persone risultanti dallo stato di famiglia).
- **DATI:** qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software) memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **DATI PERSONALI:** le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.
- **DIMORA ABITUALE:** quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'**ASSICURATO** e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **DIMORA SALTUARIA:** abitazione dell'**ASSICURATO** e/o dei suoi familiari conviventi, purché non locata a terzi e situata sul territorio italiano, diversa dalla **DIMORA ABITUALE**.
- **DIPENDENZE:** vani del **FABBRICATO** non strettamente necessari che integrano la funzione di quelli principali e, più in generale, hanno un'autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all'interno del **FABBRICATO** medesimo. Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: locali sottotetto o interrati/seminterrati, cantine, ripostigli, solai, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con il **FABBRICATO**, o costituenti immobili a sé stanti posti nell'area di pertinenza.
- **FABBRICATO:** l'intera costruzione edile, identificata in **POLIZZA**, comprese recinzioni e relative **DIPENDENZE** (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, solai, cantine, box purché questi ultimi siano stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza, compresi **FISSI** ed **INFISSI** e opere di fondazione o interrate nonché gli impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc.) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono, inoltre, considerati facenti parte del **FABBRICATO** gli spazi ad esso adiacenti e adibiti a:
 - giardino;
 - parco;
 - orto per la coltivazione di ortaggi, fiori e piante da frutto per uso strettamente personale;
 - strade private interne, attrezzature per giochi, piscine, alberi anche ad alto fusto,

purché l'area complessiva del **FABBRICATO** non superi i 10.000 metri quadrati.

Se il **FABBRICATO** riguarda una civile abitazione facente parte di un condominio, l'assicurazione copre, oltre alle **DIPENDENZE** come sopra specificate, anche le relative quote delle parti del condominio costituenti proprietà comune.

- **FISSI**: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (es. grondaie, pluviali, ringhiere, ecc.).
- **FRANCHIGIA**: l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **INFISSI**: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (es. porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, ecc.).
- **MASSIMALE**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **RISARCIMENTO**, questo non è in aggiunta al **MASSIMALE**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta al **MASSIMALE** nella misura e nei limiti dal Codice Civile¹, rispetto al **MASSIMALE** o al sottolimito di **RISARCIMENTO** applicabile.
- **SCOPERTO**: percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.
- **SISTEMA INFORMATICO**: insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **SUPPORTI DATI**: tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.
- **VITA PRIVATA**: tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.

¹ Articolo 1917 del Codice Civile

Oggetto del Contratto

1 Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** richiamate in **POLIZZA**.

1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO**, nei limiti dei **MASSIMALI** convenuti in **POLIZZA**, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi, ovvero: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della **VITA PRIVATA**.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile dell'**ASSICURATO** per i danni causati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- figli minori anche se affidati all'altro genitore, oppure temporaneamente ad altre persone. In questo caso è assicurata la responsabilità delle suddette persone, anche se non conviventi con il **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
- minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti dell'**ASSICURATO**;
- "baby sitter" e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali;
- persone incapaci di intendere e volere² poste sotto la sorveglianza dell'**ASSICURATO**.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché da interruzioni e sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi, purché conseguenti a **SINISTRO** indennizzabile ai sensi di **POLIZZA**.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa essere attribuita all'**ASSICURATO** per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti fatti:

- ✓ Responsabilità Civile della vita "domestica"

La **GARANZIA** opera per la responsabilità civile derivante da:

- conduzione dei locali costituenti la **DIMORA ABITUALE** e/o **SALTUARIA** dell'**ASSICURATO**, compresa l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nonché, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi, anche nei casi di applicazione delle norme del "TESTO UNICO PER LA SICUREZZA DEL LAVORO"³, purché l'**ASSICURATO** abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- danni causati da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, bombole di gas, compresi apparecchi audio ed audiovisivi;
- intossicazione ed avvelenamenti da cibi o bevande causati agli ospiti.

² Articolo 2047 del Codice Civile

³ Decreto Legislativo 81/2008

✓ Responsabilità Civile per infortuni "domestici"

La **SOCIETÀ** si obbliga al **RISARCIMENTO**:

- delle somme che l'**ASSICURATO** è tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, all'INAIL per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro, da lui dipendenti e soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, durante lo svolgimento delle loro mansioni. La **GARANZIA** vale anche per le azioni di rivalsa eventualmente intraprese dall'INAIL nei confronti dell'**ASSICURATO**⁴;
- delle ulteriori somme, per capitale, interessi e spese, che l'**ASSICURATO** sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina di cui al punto precedente, cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6 %, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni"⁵;
- delle somme che l'**ASSICURATO** sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e persone "alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni⁶, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

✓ Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport

La **GARANZIA** opera anche per la responsabilità civile derivante da:

- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, carrozzine per bambini; l'assicurazione si estende anche ai giocattoli a motore, nonché alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzine elettriche e non per disabili;
- partecipazione dell'**ASSICURATO**, in qualità di genitore accompagnatore, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, compresa anche la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, **senza motore né entro né fuori bordo**, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite;
- pratica di sport a livello dilettantistico;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo;
- proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti. La **GARANZIA** si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i suddetti animali, **a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale (es. dogsitter, catsitter, ecc.)**;
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito. Per agli autocaravan è compreso il rimessaggio e l'utilizzo durante la sosta in aree non adibite, o riservate, a campeggio;
- danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili.

Limitatamente agli ultimi due punti che precedono a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo "ESCLUSIONI", la **GARANZIA** è estesa alla Responsabilità Civile dell'**ASSICURATO** per i danni a cose di terzi conseguenti al propagarsi di un incendio o di uno scoppio originato dalle cose di proprietà del medesimo **ASSICURATO** (o di

⁴ Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38 e del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202

⁵ Approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000

⁶ Ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124

persone del cui fatto essi debbano rispondere) o da essi detenute, purché si tratti di cose attinenti alla loro **VITA PRIVATA**.

✓ *Responsabilità Civile per la guida di figli minori*

A parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo "ESCLUSIONI", la **GARANZIA** opera esclusivamente per le eventuali azioni di rivalsa, da parte della società assicuratrice del veicolo guidato dal figlio minore dell'**ASSICURATO** all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, che hanno origine dalla responsabilità civile per danni a terzi (trasportati e non).

Perché tale evento dia luogo al risarcimento, il figlio minore dell'**ASSICURATO** deve:

- non essere abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure
- avere effettuato il trasporto non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Questa copertura assicurativa è prestata con i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO** nei limiti dei **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA**, di quanto questi sia tenuto a pagare in qualità di proprietario a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi ai **FABBRICATI** indicati in **POLIZZA** con abbinata la presente **GARANZIA**, purché situati sul territorio italiano (con esclusione Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) ed adibiti ad uso esclusivo di civile abitazione.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni causati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti ai **FABBRICATI** indicati.

Se i **FABBRICATI** fanno parte di un condominio, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità per i danni dei quali l'**ASSICURATO** deve rispondere in proprio;
- la quota a suo carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da eventuali obbligazioni solidali nei confronti di altri condomini.

La **GARANZIA** opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria. In caso di lavori di manutenzione straordinaria, la **GARANZIA** opera solo per il rischio della committenza⁷. Per i soli **FABBRICATI** indicati in **POLIZZA** come "locati a terzi" ed adibiti ad uso esclusivo di civile abitazione, intendendosi per tale anche quelli adibiti ad ufficio e/o gabinetto medico, nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, la **GARANZIA**, a parziale modifica di quanto riportato nell'articolo "ESCLUSIONI", opera anche per i danni da inquinamento accidentale ovvero conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, con le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI** e i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

⁷ D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO** nei limiti del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** di quanto sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti alle cose di terzi derivanti esclusivamente da incendio, implosione, esplosione e scoppio, in relazione ai **FABBRICATI** indicati in **POLIZZA** con abbinata la presente **GARANZIA**.

La **GARANZIA** comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di esercizio – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Qualora le cose danneggiate dall'incendio risultino coperte da **GARANZIA** Ricorso Terzi prestata nell'ambito di una copertura assicurativa per danni da incendio stipulata dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**, la presente **GARANZIA** interverrà solo in caso di insufficienza di detta **GARANZIA** ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura.

2.2 ATTIVITÀ VENATORIA

La **SOCIETÀ** tiene indenne l'**ASSICURATO** del **RISARCIMENTO** dei danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria in tutti i Paesi europei e del bacino del Mare Mediterraneo. La **GARANZIA** vale per l'attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle Autorità preposte.

Poiché la presente **GARANZIA**, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all'obbligo previsto dalle norme di settore⁸, l'indicazione dei soggetti effettivamente **ASSICURATI** in **POLIZZA** avverrà sia nel numero complessivo che nominalmente attraverso il rilascio del Certificato assicurativo di "attività venatoria" che la **SOCIETÀ** consegnerà ad ogni singolo **ASSICURATO**. Tale Certificato consiste in una dichiarazione attestante la stipula della copertura assicurativa obbligatoria, con l'indicazione del nominativo della persona assicurata, i dati identificativi della **POLIZZA** e la scadenza della stessa.

La **GARANZIA** comprende inoltre:

- i danni derivanti dall'uso di armi, cani da caccia, esclusivamente durante l'esercizio della stessa, nei tempi e nei luoghi consentiti;
- il confezionamento di munizioni.

Se esistono altre assicurazioni per gli stessi **RISCHI** coperti dalla presente **GARANZIA**, l'assicurazione varrà solo per l'eccedenza rispetto ai **MASSIMALI** previsti dalle altre assicurazioni e sino alla concorrenza di quelli indicati in **POLIZZA**.

⁸ Legge 11/02/1992, n. 157 e successive modifiche

3 Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono considerati terzi ai fini dell'efficacia delle garanzie:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- c) le persone che, essendo anche dipendenti occasionali dell'**ASSICURATO**, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito al precedente capitolo "Che cosa è assicurato" per la Responsabilità civile per infortuni domestici compresa nella **GARANZIA** della "Responsabilità civile della vita privata".

4 Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le garanzie, le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI** e i limiti e sottolimiti previsti dal **CONTRATTO**.

4.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla responsabilità civile per:

- la proprietà di **FABBRICATI**. Esclusione non valida per i **FABBRICATI** indicati in **POLIZZA** con attiva la **GARANZIA** "Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato";
- la proprietà di **FABBRICATI**, diversi da quelli indicati in **POLIZZA** alla voce "Descrizione del Rischio" e "Ubicazione del Rischio";
- la proprietà di **FABBRICATI** adibiti per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, (cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal **FABBRICATO**);
- la proprietà di **FABBRICATI** ammobiliati concessi in locazione a qualsiasi titolo a terzi o a eventuali famigliari non risultanti dallo stato di famiglia. Esclusione non valida per i **FABBRICATI** indicati in **POLIZZA** con attiva la **GARANZIA** "Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato" e l'indicazione "Locato a terzi";
- esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività - come casa-vacanza, affittacamere e bed & breakfast - comunque retribuita esercitata nel **FABBRICATO**;
- inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- furto;
- incendio, scoppio ed esplosione delle cose degli **ASSICURATI**. Esclusione non valida per i **FABBRICATI** indicati in **POLIZZA** con attiva la **GARANZIA** "Ricorso terzi da incendio";
- cose ed animali altrui che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione compresi monopattini, hoverboard, segway e monowheel, navigazione o trasporto in genere e in particolare sono esclusi tutti i **RISCHI** soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, velivoli e dei natanti;
- proprietà, uso e possesso di animali posseduti illegalmente;
- atti dolosi dell'**ASSICURATO**;

- contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici;
- trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- pratica dell'aeromodellismo, utilizzo di droni, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere;
- esercizio dell'attività venatoria. Esclusione non valida se in **POLIZZA** è attiva la **GARANZIA "Attività venatoria"**.

Le **GARANZIE** sottoscritte inoltre non risarciscono i danni:

- a cose ed animali che l'**ASSICURATO** abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte da:
 - amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
 - campi elettromagnetici;
 - furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI**;
 - alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
- da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Esclusione non valida per la **GARANZIA "Responsabilità Civile per la proprietà dei fabbricati"**
- derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne.

Per la *"Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport"* sono esclusi tutti i **RISCHI** soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

La *"Responsabilità Civile per la guida di figli minori"* opera esclusivamente per le eventuali azioni di rivalsa da parte della società assicuratrice del veicolo guidato dal figlio minore dell'**ASSICURATO**, e vale solo per il territorio italiano.

4.2 FRANCHIGIE

Esempi di applicazione della FRANCHIGIA

Esempio 1

- **FRANCHIGIA = € 150**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 600**

Esempio 2

- **FRANCHIGIA = € 150**
- **Danno = € 125**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = 0**

TABELLA 1**Applicazione delle FRANCHIGIE**

RIFERIMENTO (Articolo)	GARANZIA o evento	FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?" - RESPONSABILITÀ CIVILE DA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO.	Per il solo FABBRICATO "locato a terzi", in relazione ai soli danni da spargimento d'acqua accidentale.	€ 150

4.3 SCOPERTI**Esempio di applicazione dello SCOPERTO****SCOPERTO = 10% con il minimo di € 2.500;**

- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 7.500 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 2.500 (scoperto 10% = € 1.000 che è inferiore al minimo)
- danno 2 = € 30.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 27.000 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 3.000, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA 2**Applicazione degli SCOPERTI**

RIFERIMENTO (Articolo)	GARANZIA o evento	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"Che cosa è assicurato?" - RESPONSABILITÀ CIVILE DA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	Per il solo FABBRICATO "locato a terzi", in relazione ai soli danni da inquinamento accidentale ovvero conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo	10% con il minimo di euro 2.500

4.4. LIMITI DI RISARCIMENTO

Le **GARANZIE** vengono prestate nei limiti dei **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA**, limite che rimane valido anche nel caso siano coinvolti più **ASSICURATI**.

Tuttavia, nel caso in cui tra gli **ASSICURATI** figurino anche la persona del **CONTRAENTE**, il **MASSIMALE** verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile verso terzi di quest'ultimo ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile verso terzi degli altri **ASSICURATI**.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di **RISARCIMENTO** di seguito indicati.

Qualora uno o più **RISCHI** garantiti con la **POLIZZA** siano assicurati anche da altre polizze da chiunque contratte, la copertura assicurativa viene prestata per la parte di danno che eccede quanto dovuto da tali polizze.

Cosa si intende per “limite di RISARCIMENTO”?

Per limite di RISARCIMENTO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata GARANZIA.

Il limite di RISARCIMENTO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di RISARCIMENTO per una determinata GARANZIA

- limite di RISARCIMENTO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di RISARCIMENTO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di RISARCIMENTO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

TABELLA 3**Applicazione dei limiti di RISARCIMENTO**

RIFERIMENTO (Articolo)	GARANZIA o evento	Limiti di RISARCIMENTO
<i>"Che cosa è assicurato?"- RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA</i>	Responsabilità civile della VITA PRIVATA: responsabilità civile per la guida di figli minori	50% del MASSIMALE indicato in POLIZZA
<i>"Che cosa è assicurato?" RESPONSABILITÀ CIVILE DA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO</i>	Per il solo FABBRICATO "locato a terzi", in relazione ai soli danni da inquinamento accidentale ovvero conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo	€ . 55.000 per anno e per SINISTRO
<i>"Che cosa è assicurato?" RICORSO TERZI DA INCENDIO</i>	Danni derivanti da interruzioni e sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché da interruzioni e sospensioni – totali o parziali -attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	€ 10.000,00 per anno e per SINISTRO

Per la GARANZIA "Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato", se il FABBRICATO risulta "locato a terzi" e se al momento del SINISTRO il valore di ricostruzione a nuovo del FABBRICATO, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato in POLIZZA dal CONTRAENTE, la SOCIETÀ risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del SINISTRO e, in ogni caso, nei limiti dei MASSIMALI ridotti in eguale proporzione.

Cosa fare in caso di Sinistro?

5. Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** l'**ASSICURATO** deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento.

L'**ASSICURATO** deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso della **SOCIETÀ**.

5.2 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nella presente **SEZIONE** delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 1917 del Codice Civile - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900].

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [1932].

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932].

Articolo 2047 del Codice Civile - Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [2046; 185 ss. c.p.], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità.

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Sezione
“PET”

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ANIMALE:** il cane o il gatto, i cui dati siano stati riportati all'interno della **POLIZZA**, di proprietà dell'**ASSICURATO**.
- **ASSICURATO:** il **CONTRAENTE** o altra persona appartenente al suo nucleo familiare (come risultante dallo stato di famiglia), residente in Italia, proprietario dell'**ANIMALE**.
- **CARENZA:** periodo di tempo durante il quale le **PRESTAZIONI VETERINARIE** non sono operanti.
- **DAY HOSPITAL:** degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di **INTERVENTO CHIRURGICO**, documentata da cartella clinica o documentazione veterinaria.
- **DOCUMENTO DI PRESA IN CARICO:** il documento con cui la **STRUTTURA LIQUIDATIVA** comunica alle strutture veterinarie convenzionate i termini di operatività della **GARANZIA**. Riporta inoltre i limiti di **POLIZZA**, i diritti e gli obblighi della **STRUTTURA LIQUIDATIVA** e dell'**ASSICURATO** verso la struttura veterinaria ed i medici veterinari.
- **FRANCHIGIA:** l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **INFORTUNIO: SINISTRO** dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **INTERVENTO CHIRURGICO:** atto veterinario, praticato in struttura veterinaria o in ambulatorio, compiuto per asportare formazioni patologiche, ricreando, per quanto possibile, condizioni di normalità o migliorando la funzionalità di una parte del corpo lesionata. Rientrano nella definizione anche le fratture e le lussazioni.
- **ISTITUTO DI CURA:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.
- **LIBRETTO SANITARIO:** documento all'interno del quale vengono registrate le vaccinazioni dell'**ANIMALE**. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.
- **LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO:** l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la copertura assicurativa per una determinata prestazione o garanzia.
- **MALATTIA:** alterazione dello stato di salute non dipendente da **INFORTUNIO**.
- **MICROCHIP:** dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

- **PRESTAZIONE DI ASSISTENZA:** l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'**ASSICURATO**, nel momento della difficoltà causata da un **SINISTRO**, da parte della **SOCIETÀ** tramite la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**.
- **PRESTAZIONE VETERINARIA:** l'attività, relativa a spese veterinarie, di erogazione della prestazione richiesta in forma diretta o di valutazione della richiesta di rimborso a favore dell'**ASSICURATO**, in caso di **SINISTRO**, da parte della **STRUTTURA LIQUIDATIVA**.
- **RESIDENZA:** il luogo in cui l'**ASSICURATO** ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
- **RICOVERO:** degenza con pernottamento di almeno una notte in **ISTITUTO DI CURA** o in struttura veterinaria.
- **RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** ai terzi danneggiati in caso di **SINISTRO**.
- **SCOPERTO:** parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'**ASSICURATO**.
- **SOMMA ASSICURATA** o **MASSIMALE:** somma fino alla cui concorrenza la **SOCIETÀ** presta le **GARANZIE** previste in **POLIZZA**.
- **STRUTTURA LIQUIDATIVA:** la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la **SOCIETÀ**, provvede per incarico di quest'ultima alla gestione delle **PRESTAZIONI VETERINARIE**, curando il contatto e il rapporto con l'**ASSICURATO**.
- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA:** la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la **SOCIETÀ**, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'**ASSICURATO**, ed organizza e eroga, con costi a carico della **SOCIETÀ** stessa, le **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA** previste in **POLIZZA**.
- **VIAGGIO:** lo spostamento, il soggiorno o la locazione a scopo turistico dell'**ASSICURATO** verso /in una località ad almeno 100 chilometri dal luogo di **RESIDENZA** in Italia.

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** richiamate in **POLIZZA**.

Tutte le **GARANZIE** sono valide entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e **LIMITI DI INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Sono assicurati i cani ed i gatti legalmente posseduti dall'**ASSICURATO** ed indicati in **POLIZZA**.

1.1 ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI

Sono garantite all'**ASSICURATO** le seguenti **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**:

a) Second opinion veterinaria

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE**, desidera richiedere un ulteriore approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** prenoterà una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista appartenente ad una clinica veterinaria all'interno della regione di **RESIDENZA** dell'**ASSICURATO** stesso.

La **SOCIETÀ** terrà a proprio carico il costo della visita.

La prestazione presuppone una prima impostazione clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria.

Il servizio ha finalità esclusivamente informativa e di consulenza diagnostico-terapeutica.

b) Invio pet sitter

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o di **INFORTUNIO** che ha comportato un suo **RICOVERO**, si trova nell'impossibilità di accudire il proprio **ANIMALE** nei 15 giorni successivi alla dimissione dall'**ISTITUTO DI CURA**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà alla **RESIDENZA** dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** terrà a proprio carico i relativi costi.

L'**ASSICURATO** dovrà comunicare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** la necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima dell'attivazione e inviare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** il certificato di dimissioni dall'**ISTITUTO DI CURA**.

Se l'organizzazione del servizio da parte della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** non è possibile, la **SOCIETÀ** rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute dall'**ASSICURATO**.

c) Trasporto dell'animale

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** verificatosi durante un **VIAGGIO** che ha comportato un'ospedalizzazione di almeno una notte in struttura veterinaria, ha necessità, una volta rientrato alla propria **RESIDENZA**, di recuperare l'**ANIMALE**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** predisporrà il trasporto dell'**ANIMALE**.

La **SOCIETÀ** terrà a proprio carico il relativo costo.

d) Spese d'albergo

Se l'**ANIMALE**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** verificatosi durante un **VIAGGIO**, è ospedalizzato in struttura veterinaria e i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** individuerà e prenoterà un albergo per l'**ASSICURATO** nei pressi della struttura veterinaria.

La **SOCIETÀ** terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.

e) Anticipo spese veterinarie

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** verificatosi durante un **VIAGGIO**, deve sostenere delle spese veterinarie impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà ad anticiparne l'importo.

f) Custodia dell'animale presso un parente o una pensione

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o di **INFORTUNIO**, si trova ricoverato in **ISTITUTO DI CURA** o se egli, nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'**ISTITUTO DI CURA**, è impossibilitato ad accudire il proprio **ANIMALE**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizzerà il trasporto dell'**ANIMALE** presso un parente che possa custodire e prendersi cura dell'**ANIMALE** stesso.

La **SOCIETÀ** terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo in cui si trova l'**ANIMALE** e la destinazione prescelta.

Alternativamente, se l'**ASSICURATO** non ha possibilità di individuare un parente disponibile, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** suggerirà il nome di una pensione per **ANIMALI** ed eseguirà la prenotazione presso tale struttura, tenendo la **SOCIETÀ** a proprio carico i relativi costi.

g) Consegna di generi alimentari per l'animale

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o di **INFORTUNIO**, si trova ricoverato in **ISTITUTO DI CURA**, o se nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'**ISTITUTO DI CURA** l'**ASSICURATO** risulta temporaneamente inabile, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** effettuerà, in base a una lista fornita dall'**ASSICURATO** stesso, il ritiro e la consegna della fornitura di generi alimentari per l'**ANIMALE** presso la **RESIDENZA** o il luogo in cui risiede l'**ANIMALE** in quel momento.

La **SOCIETÀ** terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo di reperimento del cibo e il luogo in cui si trova l'**ANIMALE**.

Le seguenti prestazioni sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

h) Consulenza veterinaria

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE**, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'**ASSICURATO**.

i) Consulenza nutrizionista

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE**, necessita di una consulenza di tipo nutrizionale per l'**ANIMALE** stesso, potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà telefonicamente consigli e suggerimenti sull'utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'**ASSICURATO**.

j) Consulenza legale

Se l'**ASSICURATO** necessita di una consulenza legale a seguito di eventi che hanno coinvolto

l'**ANIMALE** per i quali può richiedere **RISARCIMENTO** per un danno subito, oppure se è stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio **ANIMALE**, l'**ASSICURATO** stesso potrà contattare la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

k) Help care animali domestici

Se l'**ASSICURATO** ha necessità di ricevere informazioni in merito a:

- veterinari reperibili;
- farmacie con prodotti specifici per l'**ANIMALE**;
- pensioni per l'**ANIMALE** in città e provincia;
- centri di protezione degli animali,

potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà indicazioni utili sull'ubicazione di tali centri.

l) Consulenza veterinaria in viaggio

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** verificatosi durante un **VIAGGIO**, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'**ASSICURATO**.

m) Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** verificatosi durante un **VIAGGIO**, necessita di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che provvederà a segnalare il centro più vicino.

n) Help line animali domestici

Se l'**ASSICURATO** ha necessità di ricevere informazioni in merito a:

- negozi di articoli e/o alimenti per animali;
- scuole addestramento cani;
- toelettatura cani;
- allevamenti per cani e gatti in città e provincia;
- informazioni su mostre e raduni di cani e gatti;
- concorsi,

potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, che fornirà indicazioni utili sull'ubicazione di tali centri ed eventi.

o) Informazioni per viaggiare con animali

Se l'**ASSICURATO** ha necessità di ricevere informazioni in merito a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'**ANIMALE**;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'**ANIMALE**;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
- informazioni su spiagge e stabilimenti balneari a loro accessibili;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per **VIAGGI** all'estero,

potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà indicazioni utili per viaggiare con l'**ANIMALE**.

1.2 SPESE VETERINARIE (attivabile solo in abbinamento alla GARANZIA "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI")

Sono garantite all'ASSICURATO le seguenti PRESTAZIONI VETERINARIE:

a) Spese veterinarie precedenti al ricovero

Se l'ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi ad INTERVENTO CHIRURGICO, la SOCIETÀ sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi e accertamenti eseguiti nei 30 giorni precedenti all'INTERVENTO CHIRURGICO, al RICOVERO o al DAY HOSPITAL.

b) Spese veterinarie durante il ricovero

Se l'ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi ad INTERVENTO CHIRURGICO, la SOCIETÀ sosterrà le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il RICOVERO o il DAY HOSPITAL.

c) Spese veterinarie successive al ricovero

Se l'ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi ad INTERVENTO CHIRURGICO, la SOCIETÀ sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, purché eseguiti nei 30 giorni successivi all'INTERVENTO CHIRURGICO, al RICOVERO o al DAY HOSPITAL.

d) Spese per distacco compassionevole

Se l'ASSICURATO, a causa di MALATTIA o INFORTUNIO dell'ANIMALE il cui stato di salute sia considerato irrimediabile dal veterinario, deve procedere con l'abbattimento terapeutico/eutanasia dell'ANIMALE stesso, la SOCIETÀ sosterrà le spese funerarie e i costi delle necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.

e) Spese veterinarie in viaggio

Se l'ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO verificatosi durante un VIAGGIO, deve sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d'urgenza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, la SOCIETÀ sosterrà le relative spese.

f) Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale

Se l'ASSICURATO smarrisce l'ANIMALE e, al suo ritrovamento, deve:

- effettuare una visita veterinaria di controllo;
- effettuare una tolettatura;
- sostenere le spese relative alla permanenza presso il canile che lo ha ritrovato,

la SOCIETÀ terrà a proprio carico i relativi costi.

1.3 RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI (attivabile solo in abbinamento alla GARANZIA "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI")

La SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO per la responsabilità civile derivante dai danni causati a terzi dall'ANIMALE, che abbiano come conseguenza:

- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni di altro animale;
- danneggiamenti a cose.

La **GARANZIA** viene estesa alla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna l'**ANIMALE**, a condizione che le stesse non svolgano tale attività a titolo professionale.

La **GARANZIA** opera in tutto il mondo.

2 Quali opzioni e personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può scegliere di avere una copertura assicurativa più ampia per le spese veterinarie, acquistando la **GARANZIA "SPESE VETERINARIE PLUS"**, in alternativa alla **GARANZIA "SPESE VETERINARIE"** di cui all'art. 1.2.

2.1 SPESE VETERINARIE PLUS (attivabile solo in abbinamento alla **GARANZIA "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"**)

Sono garantite all'**ASSICURATO** le seguenti **PRESTAZIONI VETERINARIE**:

a) Spese veterinarie precedenti al ricovero

Se l'**ANIMALE**, a causa di **MALATTIA**, parto cesareo o **INFORTUNIO** deve sottoporsi ad **INTERVENTO CHIRURGICO**, la **SOCIETÀ** sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi e accertamenti eseguiti nei 30 giorni precedenti all'**INTERVENTO CHIRURGICO**, al **RICOVERO** o al **DAY HOSPITAL**.

b) Spese veterinarie durante il ricovero

Se l'**ANIMALE**, a causa di **MALATTIA**, parto cesareo o **INFORTUNIO** deve sottoporsi ad **INTERVENTO CHIRURGICO**, la **SOCIETÀ** sosterrà le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il **RICOVERO** o il **DAY HOSPITAL**.

c) Spese veterinarie successive al ricovero

Se l'**ANIMALE**, a causa di **MALATTIA**, parto cesareo o **INFORTUNIO** deve sottoporsi ad **INTERVENTO CHIRURGICO**, la **SOCIETÀ** sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, purché eseguiti nei 30 giorni successivi all'**INTERVENTO CHIRURGICO**, al **RICOVERO** o al **DAY HOSPITAL**.

d) Spese per distacco compassionevole

Se l'**ASSICURATO**, a causa di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** il cui stato di salute sia considerato irrimediabile dal veterinario, deve procedere con l'abbattimento terapeutico/eutanasia dell'**ANIMALE** stesso, la **SOCIETÀ** sosterrà le spese funerarie e i costi delle necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.

e) Spese veterinarie senza ricovero

Se l'**ANIMALE**, a causa di **MALATTIA**, parto cesareo o **INFORTUNIO** deve sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, la **SOCIETÀ** sosterrà le relative spese.

f) Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale

Se l'**ASSICURATO** smarrisce l'**ANIMALE** e, al suo ritrovamento, deve:

- effettuare una visita veterinaria di controllo;
- effettuare una tolettatura;
- sostenere le spese relative alla permanenza presso il canile che lo ha ritrovato,

la **SOCIETÀ** terrà a proprio carico i relativi costi.

La **GARANZIA** è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e **LIMITI DI INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

3 Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono assicurabili cani e gatti:

- non legalmente posseduti;
- di età inferiore a 3 mesi o superiore a 10 anni compiuti. Se l'età di 10 anni è raggiunta nel corso della durata della **POLIZZA**, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del **PREMIO** e cessa al compimento di detta scadenza.
- utilizzati nell'ambito di attività professionali, o è d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy;
- non dotati di **MICROCHIP**;
- non registrati con specifico **LIBRETTO SANITARIO** e regolarmente iscritto all'anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- non regolarmente sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali;
- non tenuti con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e dai regolamenti comunali, qualora presenti.

Se l'**ASSICURATO** non usufruisce di una o più prestazioni, la **SOCIETÀ** non è tenuta a fornire prestazioni o rimborsi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** o **LIQUIDATIVA** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata la copertura, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI"**, ai fini dell'assicurazione non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente.

4 Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA, FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO/ RISARCIMENTO** previsti dal **CONTRATTO**.

4.1 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA** sono operanti esclusivamente sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le **PRESTAZIONI VETERINARIE** sono operanti in tutto il mondo, ad eccezione di quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito www.viaggiasesicuri.it.

4.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- dolo o colpa grave dell'**ASSICURATO**, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'**ANIMALE** per il quale è prestata l'assicurazione;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- il trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- la partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché l'uso professionale dell'**ANIMALE** o il suo utilizzo in ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy;
- l'uso dell'**ANIMALE** in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- **INFORTUNI** o **MALATTIE** dell'**ASSICURATO** e dell'**ANIMALE** i cui primi segni clinici siano preesistenti alla decorrenza della **POLIZZA**.

Le **GARANZIE** non sono inoltre operanti per:

- terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di **INTERVENTO CHIRURGICO**;
- gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- **INTERVENTO CHIRURGICO** relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- **INTERVENTO CHIRURGICO** effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- tutti gli interventi eseguiti sul gomito del cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- **MALATTIE** evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- Leishmania;
- **MALATTIE** o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;

- ernie in genere;
- finalità estetiche (ad esempio taglio delle orecchie o taglio della coda anche se eseguite all'estero);
- epidemie e/o pandemie animali o malattie trasmissibili tra specie diverse (a titolo esemplificativo e non limitativo, epizoozia e/o zoonosi);
- epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo e non limitativo, I.S.S. e/o O.M.S.);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA/STRUTTURA LIQUIDATIVA** saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Relativamente alla prestazione "Consegna di generi alimentari per l'animale", restano esclusi i costi dei generi alimentari acquistati.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI"** l'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) derivanti da atti dolosi dell'**ASSICURATO**;
- c) derivanti dall'uso dell'**ANIMALE** per l'attività venatoria;
- d) a cose ed animali di terzi che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

4.3 LIMITI DI COPERTURA

Per la **GARANZIA "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"**, le seguenti prestazioni sono erogate al massimo una volta per anno assicurativo:

- "Second opinion veterinaria";
- "Invio pet sitter";
- "Trasporto dell'animale";
- "Custodia dell'animale presso un parente o una pensione";
- "Consegna di generi alimentari per l'animale".

Le restanti prestazioni sono erogate non più di una volta per tipo e per singolo **SINISTRO**, per un massimo di tre **SINISTRI** per anno assicurativo.

La prestazione "Trasporto dell'animale" non può essere combinata con la prestazione "Spese d'albergo" e viceversa.

La prestazione "Anticipo spese veterinarie" è garantita a condizione che l'**ASSICURATO** sia in grado di fornire alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate per la restituzione della somma anticipata. L'**ASSICURATO** deve comunicare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia. L'**ASSICURATO** deve provvedere a

rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Per le **GARANZIE** "SPESE VETERINARIE" e "SPESE VETERINARIE PLUS", le **PRESTAZIONI VETERINARIE** devono essere eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La copertura assicurativa per le **PRESTAZIONI VETERINARIE**, decorre dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto della **POLIZZA**.

Se la presente **POLIZZA** è stata emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di altra **POLIZZA** riguardante gli stessi **ANIMALI**, la **CARENZA** di cui sopra non opera. Tale norma vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di una stessa **POLIZZA**.

4.4 FRANCHIGIE

Per la **GARANZIA** "RESPONSABILITÀ' CIVILE ANIMALI DOMESTICI", salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, il **RISARCIMENTO** viene corrisposto dalla **SOCIETÀ** previa detrazione, per ciascun **SINISTRO**, di una **FRANCHIGIA** di € 100.

Cosa è la "FRANCHIGIA"?

La **FRANCHIGIA** è l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'ASSICURATO per ogni **SINISTRO**. Essa viene determinata in un importo fisso, previsto contrattualmente.

Esempio A:

- **FRANCHIGIA** = € 100,00
- **Ammontare del danno** = € 200,00
- **RISARCIMENTO** = € 200,00 - € 100,00 = € 100,00

Esempio B:

- **FRANCHIGIA** = € 100,00
- **Ammontare del danno** = € 40,00
- **RISARCIMENTO** = € 0, in quanto l'importo del danno è inferiore alla **FRANCHIGIA**

4.5 SCOPERTI

Per le **PRESTAZIONI VETERINARIE** contenute nelle **GARANZIE** "SPESE VETERINARIE" e "SPESE VETERINARIE PLUS", salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, l'**INDENNIZZO** viene corrisposto dalla **SOCIETÀ** previa detrazione, per ciascun **SINISTRO**, di uno **SCOPERTO** pari al 10%.

Cosa è lo "SCOPERTO"?

E' una parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'ASSICURATO per ogni **SINISTRO**.

Esempio:

- **Valore della PRESTAZIONE VETERINARIA:** € 500,00
- **SCOPERTO:** 10%.
- **INDENNIZZO:** € 500,00 - € 50,00 = € 450,00 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO il 10% del danno (€ 50,00).

Cosa si intende per “LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO”?

Per “LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO” si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la copertura assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata prestazione o GARANZIA.

Il LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurativo.

Esempi di applicazione di LIMITE DI INDENNIZZO per una determinata prestazione:

- LIMITE DI INDENNIZZO € 500,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno assicurativo, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso anno assicurativo (max € 500,00 ciascuno);
- LIMITE DI INDENNIZZO € 500,00 per SINISTRO e per anno assicurativo: la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurativo (es. 2 SINISTRI da € 250,00).

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, le prestazioni e GARANZIE prevedono l'applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO indicati nella tabella sottoriportata.

I LIMITI DI INDENNIZZO indicati per le singole PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE debbono intendersi per ciascun ANIMALE, nonché al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Per la GARANZIA “SPESE VETERINARIE”, la POLIZZA opera fino alla concorrenza di una SOMMA ASSICURATA annua di € 1.000,00 per ciascun ANIMALE.

Per la GARANZIA “SPESE VETERINARIE PLUS”, la POLIZZA opera fino alla concorrenza di una SOMMA ASSICURATA annua di € 2.000,00 per ciascun ANIMALE.

Per la GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI”, l'assicurazione opera fino alla concorrenza di un MASSIMALE annuo di € 500.000 complessivo per tutti gli ANIMALI assicurati e per la totalità dei SINISTRI che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo.

Tutte le eccedenze ai LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO sono a carico dell'ASSICURATO.

TABELLA 1

Applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO

RIFERIMENTO (Articolo)	PRESTAZIONE	LIMITE DI INDENNIZZO
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Invio pet sitter	n. 5 giorni per un'ora al giorno oppure € 100 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Trasporto dell' ANIMALE	€ 100 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Spese d'albergo	€ 100 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo €. 300 per SINISTRO (3 notti)
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Anticipo spese veterinarie	anticipo denaro massimo importo € 2.000 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Custodia dell' ANIMALE presso un parente o una pensione	Km 50 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell' ASSICURATO) oppure costo di custodia in pensione € 300 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Consegna di generi alimentari per l' ANIMALE	Km 15 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell' ASSICURATO) per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE	Spese veterinarie precedenti al RICOVERO	€ 150 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE	Spese veterinarie durante il RICOVERO	€ 500 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE	Spese veterinarie successive al RICOVERO	€ 150 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE	Spese per distacco compassionevole	€ 150 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE	Spese veterinarie in VIAGGIO	€ 500 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE	Spese veterinarie post ritrovamento ANIMALE	- Visita veterinaria di controllo: € 100 - Toilettatura: € 40; - Permanenza presso canile: € 50 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Quali opzioni e personalizzazioni è possibile attivare?" SPESE VETERINARIE PLUS	Spese veterinarie precedenti al RICOVERO	€ 150 per SINISTRO e per ANNO SOLARE

<p>“Quali opzioni e personalizzazioni è possibile attivare?” SPESE VETERINARIE PLUS</p>	<p>Spese veterinarie durante il RICOVERO</p>	<p>€ 1.000 per SINISTRO e per ANNO SOLARE</p>
<p>“Quali opzioni e personalizzazioni è possibile attivare?” SPESE VETERINARIE PLUS</p>	<p>Spese veterinarie successive al RICOVERO</p>	<p>€ 150 per SINISTRO e per ANNO SOLARE</p>
<p>“Quali opzioni e personalizzazioni è possibile attivare?” SPESE VETERINARIE PLUS</p>	<p>Spese per distacco compassionevole</p>	<p>€ 150 per SINISTRO e per ANNO SOLARE</p>
<p>“Quali opzioni e personalizzazioni è possibile attivare?” SPESE VETERINARIE PLUS</p>	<p>Spese veterinarie senza RICOVERO</p>	<p>€ 500 per SINISTRO e per ANNO SOLARE</p>
<p>“Quali opzioni e personalizzazioni è possibile attivare?” SPESE VETERINARIE PLUS</p>	<p>Spese veterinarie post ritrovamento ANIMALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Visita veterinaria di controllo: € 100 - Toilettatura: € 40; - Permanenza presso canile: € 50 <p>per SINISTRO e per ANNO SOLARE</p>

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI***

5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

In caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** potrà telefonare, in qualsiasi momento, alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** in funzione 24 ore su 24, al:

- numero verde 800/066320
- numero nero: +39 015 2559750

o inviare una mail a:

assistenza@mapfre.com

oppure un fax al numero:

+39 015/2559604

presso

Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome, nome e codice fiscale dell'**ASSICURATO**;
- numero della **POLIZZA** e numero di **MICROCHIP** dell'**ANIMALE**;
- luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà a richiamare l'**ASSICURATO** nel corso dell'assistenza.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** potrà richiedere all'**ASSICURATO** - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

In ogni caso, l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Il diritto alle prestazioni decade se l'**ASSICURATO**, al verificarsi del **SINISTRO**, non prende contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - PRESTAZIONI VETERINARIE

✓ **Pagamento diretto**

Se la **PRESTAZIONE VETERINARIA** viene erogata:

- attraverso il ricorso a strutture veterinarie e medici veterinari convenzionati con la **STRUTTURA LIQUIDATIVA**, oppure
- presso strutture veterinarie e medici veterinari, indicati dall'**ASSICURATO**, che intendono aderire al convenzionamento prima dell'erogazione della prestazione,

l'**ASSICURATO** potrà beneficiare del servizio senza dover anticipare alcun pagamento (fatti salvi gli **SCOPERTI**, la **SOMMA ASSICURATA**, i **MASSIMALI** ed i **LIMITI DI INDENNIZZO** contrattualmente previsti).

La **STRUTTURA LIQUIDATIVA** provvederà direttamente a pagare le strutture veterinarie ed i medici veterinari convenzionati.

In caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** dovrà preventivamente contattare la **STRUTTURA LIQUIDATIVA**, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al:

- Numero Verde 800/066320
- per chiamare dall'estero comporre +39 015/2559750

e, in ogni caso, almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la **PRESTAZIONE VETERINARIA**, scrivere all'indirizzo e-mail:

vittoria.petinsurance@mapfre.com

inviando il modulo "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie" compilato (disponibile sul sito istituzionale della **SOCIETÀ** al link www.vittoriaassicurazioni.com) e fornendo le seguenti informazioni e documenti:

- nome, cognome e codice fiscale dell'**ASSICURATO**;
- numero di **POLIZZA**;
- giorno previsto per la **PRESTAZIONE VETERINARIA**;
- struttura e medico veterinario convenzionati scelti;
- certificati medici o prescrizioni riportanti il n. **MICROCHIP** dell'**ANIMALE** e che attestino il decorso delle lesioni e della **MALATTIA** e/o tutto ciò che supporta la diagnosi per la quale è richiesta la prestazione;
- **LIBRETTO SANITARIO** completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- per la sola **PRESTAZIONE VETERINARIA** "*Spese veterinarie post ritrovamento animale*", denuncia di smarrimento presentata alla pubblica autorità.

Al momento dell'accettazione presso la struttura veterinaria, l'**ASSICURATO** deve sottoscrivere il **DOCUMENTO DI PRESA IN CARICO** delle spese (da parte della **STRUTTURA LIQUIDATIVA**).

Questo documento riporta i limiti di **POLIZZA** e gli obblighi della **STRUTTURA LIQUIDATIVA** e dell'**ASSICURATO** verso la struttura veterinaria ed i medici veterinari.

Contattando la **STRUTTURA LIQUIDATIVA**, l'**ASSICURATO** potrà essere costantemente aggiornato sulle convenzioni in vigore con le strutture veterinarie.

✓ **Rimborso**

Se l'**ASSICURATO** si avvale di strutture veterinarie e medici veterinari non convenzionati con la **STRUTTURA LIQUIDATIVA** e che non intendono aderire al convenzionamento, dovrà provvedere personalmente al pagamento dei costi relativi alle **PRESTAZIONI VETERINARIE**.

Le spese sostenute dall'**ASSICURATO** saranno rimborsate previo contatto con la **STRUTTURA LIQUIDATIVA** ed invio della denuncia di **SINISTRO**, nei termini di seguito indicati, e successiva valutazione della documentazione prodotta.

In caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** dovrà preventivamente contattare la **STRUTTURA LIQUIDATIVA**, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al numero:

- Numero Verde 800/066320
- per chiamare dall'estero comporre +39 015/2559750

e in ogni caso dovrà effettuare una denuncia, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento,

scrivendo a:

MAPFRE ASSISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella / Ufficio GSM

o all'indirizzo e-mail:

vittoria.petinsurance@mapfre.com,

inviando il modulo “Richiesta di rimborso spese veterinarie” compilato (disponibile sul sito istituzionale della **SOCIETÀ** al link www.vittoriaassicurazioni.com) e fornendo le seguenti informazioni e documenti:

- nome, cognome e codice fiscale dell'**ASSICURATO**;
- numero di **POLIZZA**;
- giorno, ora e luogo del **SINISTRO**;
- rapporto circostanziato a cura del medico veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del **SINISTRO**;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. **MICROCHIP** dell'**ANIMALE**;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della **MALATTIA**;
- **LIBRETTO SANITARIO** completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- per la sola **PRESTAZIONE VETERINARIA** “*Spese veterinarie post ritrovamento animale*”, denuncia di smarrimento presentata alla pubblica autorità.

In ogni caso, la **STRUTTURA LIQUIDATIVA** potrà richiedere all'**ASSICURATO** - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del **SINISTRO**.

La **STRUTTURA LIQUIDATIVA** accetta documentazione redatta in lingua italiana.

Il diritto alle prestazioni decade se l'**ASSICURATO**, al verificarsi del **SINISTRO**, non prende contatto con la **STRUTTURA LIQUIDATIVA**, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

5.3 ALTRI OBBLIGHI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE

La **SOCIETÀ**, anche per il tramite della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** o **STRUTTURA LIQUIDATIVA**, potrà richiedere all'**ASSICURATO** - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria per la definizione del **SINISTRO**.

Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.

L'**ASSICURATO** libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del **SINISTRO**, nei confronti della **SOCIETÀ**, della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, della **STRUTTURA LIQUIDATIVA** e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del **SINISTRO** stesso.

5.4 OBBLIGHI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento.

L'**ASSICURATO** deve inoltre:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato.

5.5 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Per le **GARANZIE** "*SPESE VETERINARIE*" e "*SPESE VETERINARIE PLUS*": verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il sinistro, la **STRUTTURA LIQUIDATIVA** provvederà al rimborso entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Per la **GARANZIA** "*RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI*": verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

6 Gestione delle vertenze di danno e spese legali

Per la **GARANZIA** "*Responsabilità civile animali domestici*", la **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

Garanzia interessata	Cosa fare SUBITO	Documenti necessari per la liquidazione del danno
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	<p>Telefonare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA in funzione 24 ore su 24, al numero verde 800/066320 (o numero nero +39 015/2559750) oppure, inviare una mail a: vittoria.petinsurance@mapfre.com oppure un fax al numero: +39 015 2559604 presso Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).</p>	<p>Fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.</p>
PRESTAZIONI VETERINARIE	<p>Telefonare alla STRUTTURA LIQUIDATIVA, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al Numero Verde 800/066320 (dall'estero +39 015/2559750).</p> <p>✓ Pagamento Diretto Almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la PRESTAZIONE VETERINARIA, scrivere all'indirizzo e-mail vittoria.petinsurance@mapfre.com ed inviare il modulo "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie"</p> <p>✓ Rimborso Effettuare la denuncia di SINISTRO, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, a: MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella Ufficio / GSM o all'indirizzo e-mail: vittoria.petinsurance@mapfre.com inviando il modulo "Richiesta di rimborso spese veterinarie".</p>	<p>✓ Pagamento Diretto Se l'ASSICURATO si rivolge a strutture e/o medici veterinari convenzionati con la STRUTTURA LIQUIDATIVA, questa ne sosterrà direttamente i costi.</p> <p>✓ Rimborso L'ASSICURATO dovrà provvedere personalmente al pagamento dei costi relativi alla struttura e degli onorari dei medici veterinari. Le spese sostenute saranno rimborsate previo contatto con la STRUTTURA LIQUIDATIVA, invio della denuncia di SINISTRO e successiva valutazione della documentazione prodotta</p> <p>L'ASSICURATO dovrà fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del SINISTRO.</p>
RESPONSABILITÀ CIVILE	<p>Dare avviso all'Agenzia cui è assegnata la POLIZZA, oppure alla SOCIETÀ, entro 5 giorni, indicando la data dell'evento.</p>	<p>Riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Allegare alla denuncia la copia della richiesta di RISARCIMENTO effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che sia stato notificato.</p>

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Sezione
“ASSISTENZA”

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ABITAZIONE:** fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso abitativo, purché ubicato nel territorio italiano.
- **DOMICILIO:** il luogo in Italia in cui l'**ASSICURATO** ha la sua dimora abituale, come risultante da certificato anagrafico.
- **FURTO:** impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri¹.
- **GUASTO:** danno subito dal **VEICOLO** per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tali da rendere impossibile per l'**ASSICURATO** l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
- **INCENDIO:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **INCIDENTE:** il **SINISTRO**, subito dal **VEICOLO** in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti od a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al **VEICOLO** tali da rendere impossibile all'**ASSICURATO** l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
- **INFORTUNIO: SINISTRO** dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **IN VIAGGIO:** qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'**ASSICURATO**.
- **ISTITUTO DI CURA:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.
- **MALATTIA:** improvvisa alterazione dello stato di salute non dipendente da **INFORTUNIO**;
- **PRESTAZIONE:** l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'**ASSICURATO**, nel momento del bisogno, da parte della **SOCIETÀ**, tramite la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, in caso di **SINISTRO**.
- **RAPINA:** reato commesso da qualunque soggetto che s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante l'utilizzo della violenza o tramite minaccia².
- **SINISTRO:** il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione e che determina la richiesta di **PRESTAZIONE** da parte dell'**ASSICURATO**.
- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA:** la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori),

¹ Articolo 624 del Codice Penale

² Articolo 628 del Codice Penale

attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la **SOCIETÀ**, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'**ASSICURATO** ed organizza e eroga, con costi a carico della **SOCIETÀ** stessa, le **PRESTAZIONI** di assistenza previste in **POLIZZA**.

- **USCITA DI STRADA**: improvvisa fuoriuscita del **VEICOLO** dalla rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate per cause fortuite.
- **VEICOLO**: autovettura a uso proprio (con esclusione dei veicoli in locazione o a noleggio) destinata al trasporto di persone, immatricolata in Italia e con targa italiana, regolarmente assicurata con polizza r.c. auto, che sia a motore termico, oppure ad alimentazione elettrica³ oppure ad alimentazione ibrida⁴.

³ Veicolo rientrante in una delle seguenti categorie:

- BEV (Battery Electric Vehicle): veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile;
- EREV (Electric Range Extender Vehicle): veicolo elettrico a batteria che include un motore ausiliario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. Il veicolo non è in grado di funzionare con il solo motore a combustione;
- FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): veicolo dotato unicamente di motore elettrico con elettricità generata da celle a combustibile idrogeno invece che da batterie.

⁴ Veicolo rientrante in una delle seguenti categorie:

- MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo;
- HEV (Hybrid electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo;
- PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna.

Oggetto del Contratto

1 Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE**; queste **GARANZIE** sono valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**.

Le seguenti **GARANZIE**, ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti dalle presenti condizioni di assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", saranno operative solamente se scelte dal **CONTRAENTE** ed espressamente richiamate in **POLIZZA**.

Alcune delle **PRESTAZIONI** presenti nelle **GARANZIE** sono valide solo per il **FABBRICATO** con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in **POLIZZA**.

1.1 ASSISTENZA CASA

Per la presente **GARANZIA** si considera **ASSICURATO** il **CONTRAENTE** ed i familiari con lui conviventi, come risultanti dallo stato di famiglia.

Sono garantite all'**ABITAZIONE** indicata in **POLIZZA** le seguenti **PRESTAZIONI**:

a) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di assenza di corrente elettrica nei locali dell'**ABITAZIONE**, causata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia d'urgenza un elettricista presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

b) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

In caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'**ABITAZIONE**;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di **FURTO** o di tentato **FURTO**, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'**ABITAZIONE**,

la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un fabbro presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale necessario per la riparazione.

c) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di:

1. allagamento o infiltrazione nell'**ABITAZIONE** propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
2. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
3. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico,

la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia un idraulico presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale necessario per la riparazione.

d) Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza

(valida solo per l'ABITAZIONE con tipo copertura "Vittoria-CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

In caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia un termoidraulico presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvede al reperimento e invio dello stesso entro le 24 ore successive alla segnalazione e, in ogni caso, in relazione alle disponibilità locali.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale necessario per la riparazione.

e) Invio di un vetraio per interventi di emergenza

(valida solo per l'ABITAZIONE con tipo copertura "Vittoria-CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

In caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di rottura dei vetri perimetrali, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia un vetraio presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvede al reperimento e invio dello stesso per sostituire i vetri rotti entro le 24 ore successive alla segnalazione e, in ogni caso, in relazione alle disponibilità locali.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale necessario per la riparazione.

f) Invio di un tapparellista per interventi di emergenza

(valida solo per l'ABITAZIONE con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia un tapparellista presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**, in caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di eventi previsti nelle **GARANZIE** della **SEZIONE** "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in **POLIZZA**, indennizzabili o meno nei termini della predetta **SEZIONE**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale necessario per la riparazione.

g) Sanificazione di frigoriferi

(valida solo per l'ABITAZIONE con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

In caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di deterioramento dei prodotti conservati all'interno del frigorifero e/o congelatore, causato da mancanza di corrente elettrica, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia un artigiano presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvede al reperimento di un'impresa specializzata alla sanificazione dei predetti elettrodomestici e programma l'intervento presso l'**ABITAZIONE** entro le 24 ore successive alla segnalazione e, in ogni caso, in relazione alle disponibilità locali.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale necessario per l'intervento.

h) Interventi di emergenza per danni da acqua

In caso di necessità di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'**ABITAZIONE** e del relativo contenuto, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua dovuti a:

1. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'**ABITAZIONE**, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
2. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'**ABITAZIONE**, provocato da otturazioni delle tubature fisse dell'impianto idraulico,

la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo dell'intervento con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

i) Spese d'albergo

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** prenota un albergo per l'**ASSICURATO** se l'**ABITAZIONE** è inagibile a causa di uno dei **SINISTRI** descritti nei punti precedenti dalla lettera a) alla lettera h) o di eventi previsti nelle **GARANZIE** delle **SEZIONI** "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in **POLIZZA**, indennizzabili o meno nei termini delle predette **SEZIONI**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

j) Rientro anticipato

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** fornisce all'**ASSICURATO** un biglietto ferroviario (prima classe) oppure aereo (classe economica) di sola andata se l'**ASSICURATO** è **IN VIAGGIO**, in Italia o all'estero, e deve rientrare immediatamente alla propria **ABITAZIONE** a causa di uno dei **SINISTRI** descritti nei punti precedenti dalla lettera a) alla lettera h), oppure in conseguenza di eventi previsti nelle **GARANZIE** delle **SEZIONI** "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in **POLIZZA**, indennizzabili o meno nei termini delle predette **SEZIONI**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le relative spese con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Se l'**ASSICURATO**, per rientrare più rapidamente presso la propria **ABITAZIONE**, deve lasciare il veicolo nel luogo di destinazione del proprio viaggio, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATO** un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico la relativa spesa.

k) Invio di un sorvegliante

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** contatta, su specifica richiesta dell'**ASSICURATO**, un istituto di vigilanza per l'invio di una persona che garantisca la sicurezza dell'**ABITAZIONE** compromessa a seguito degli eventi previsti nelle **GARANZIE** delle **SEZIONI** "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in **POLIZZA**, indennizzabili o meno nei termini delle predette **SEZIONI**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" ed in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Se per ragioni obiettive non è possibile trovare una guardia giurata, o l'**ASSICURATO** avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, telefonando alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** sarà possibile ricevere specifiche istruzioni sull'attivazione della **PRESTAZIONE**.

In questo caso la **SOCIETÀ** tiene a proprio carico i costi con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

l) Effetti personali in caso di emergenza

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia all'**ASSICURATO** gli effetti personali (toiletta, abbigliamento) in sostituzione di quelli distrutti a seguito degli eventi previsti nelle **GARANZIE** delle **SEZIONI** "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in **POLIZZA**, indennizzabili o meno nei termini delle predette **SEZIONI**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico i costi con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le seguenti PRESTAZIONI saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

m) Pensione per gli animali domestici

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizza la sistemazione in una struttura dedicata alla pensione, i cani e i gatti di proprietà dell'**ASSICURATO** per il periodo di inagibilità dei locali dell'**ABITAZIONE** causato da uno dei **SINISTRI** descritti nei punti precedenti da a) a h), oppure in conseguenza di eventi previsti nelle **GARANZIE** delle **SEZIONI** "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in **POLIZZA**, indennizzabili o meno nei termini delle predette **SEZIONI**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

n) Veicolo per trasferimento di mobili

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATO**, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo commerciale fino a 3.500 kg di portata se, a seguito degli eventi previsti nelle **GARANZIE** delle **SEZIONI** "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in **POLIZZA**, indennizzabili o meno nei termini delle predette **SEZIONI**, nonché di danni causati dall'acqua che abbiano colpito l'**ABITAZIONE**, è necessario traslocare gli oggetti rimasti nell'**ABITAZIONE** danneggiata.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono sempre a carico dell'**ASSICURATO**: le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'**ASSICURATO**.

o) Trasloco

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizza il trasloco dei mobili dell'**ASSICURATO** fino alla nuova **ABITAZIONE** o deposito in Italia se, a seguito di eventi previsti nelle **GARANZIE** delle **SEZIONI** "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in **POLIZZA**, indennizzabili o meno nei termini delle predette **SEZIONI**, nonché di danni causati dall'acqua, l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO** subisce danni che causano l'inagibilità per non meno di 30 (trenta) giorni.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo del trasloco.

Resta a carico dell'**ASSICURATO** il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'**ASSICURATO** dovrà richiedere la presente **PRESTAZIONE** entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del **SINISTRO**.

p) Ripristino abitazione

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** individua ed invia un'impresa specializzata se, a seguito di eventi previsti nelle **GARANZIE** delle **SEZIONI** "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in **POLIZZA**, indennizzabili o meno nei termini delle predette **SEZIONI**, nonché danni causati dall'acqua, l'**ABITAZIONE** necessita di lavori di pulizia straordinaria che ne consentano l'abitabilità.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

q) Intervento di un artigiano tuttofare

(valida solo per l'ABITAZIONE con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

In caso di inconvenienti interni all'**ABITAZIONE** a seguito di (a titolo esemplificativo): rottura di una mensola, di scaffali, di lampadari, di battiscopa, di fettucce delle tapparelle, di maniglie di porte non perimetrali, perdite del rubinetto, etc., per le quali sono necessarie riparazioni di piccola entità, che non richiedono l'intervento di un tecnico specializzato, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un artigiano tuttofare presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà al reperimento e invio dello stesso da programmare in relazione alle disponibilità locali.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale necessario per la riparazione.

1.2 ASSISTENZA SMART CASA (alternativa alla **GARANZIA "ASSISTENZA CASA"** e attivabile solo congiuntamente alle **GARANZIE "ASSISTENZA SMART PERSONA"** e "**ASSISTENZA STRADALE SMART**")

Per l'**ABITAZIONE** indicata in **POLIZZA**, sono garantite le seguenti **PRESTAZIONI**:

a) Intervento urgente di un elettricista

In caso di assenza di corrente elettrica nei locali dell'**ABITAZIONE**, causata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia d'urgenza un elettricista presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

b) Non trovo le chiavi di casa

In caso di necessità dovuta a smarrimento, **FURTO**, rottura delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'**ABITAZIONE**, che rendono impossibile l'accesso ai suoi locali, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia d'urgenza un fabbro presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

c) Intervento di un idraulico

In caso di necessità di un intervento in urgenza a seguito di:

1. allagamento o infiltrazione nell'**ABITAZIONE** propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse e/o mobili dell'impianto idraulico;
2. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
3. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico,

la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia d'urgenza un idraulico presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

d) Pronto intervento cucina

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia un tecnico riparatore presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO** a seguito di un guasto e/o malfunzionamento di un elettrodomestico essenziale (frigorifero, piano cottura, lavastoviglie, forno, ad esclusione di quello a microonde) che ne impedisca il suo utilizzo o funzionamento.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio e i certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dall'**ASSICURATO**.

La validità della presente **PRESTAZIONE** decorre dopo 30 (trenta) giorni dalla data di inizio di validità della **POLIZZA**.

e) Intervento di un artigiano tuttfare

In caso di inconvenienti interni all'**ABITAZIONE** a seguito di (a titolo esemplificativo): rottura di una mensola, di scaffali, di lampadari, di battiscopa, di fettucce delle tapparelle, di maniglie di porte non perimetrali, perdite del rubinetto, etc., per le quali sono necessarie riparazioni di piccola entità, che non richiedono l'intervento di un tecnico specializzato, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un artigiano tuttfare presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà al reperimento e invio dello stesso da programmare in relazione alle disponibilità locali.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

La **PRESTAZIONE** è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

1.3 ASSISTENZA SMART PERSONA (attivabile solo congiuntamente alle GARANZIE "ASSISTENZA SMART CASA" e "ASSISTENZA STRADALE SMART")

Per la presente **GARANZIA** si considera **ASSICURATO** il **CONTRAENTE** e, ove espressamente indicato nella singola **PRESTAZIONE**, anche i familiari con lui conviventi.

a) Assistenza medica/pediatrica/geriatrica telefonica

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, mette in contatto l'**ASSICURATO** con uno dei medici/ pediatri/geriatri di cui si avvale, quando a seguito di un'improvvisa alterazione, anche non

certificata da documentazione sanitaria, del proprio stato di salute o quello di un familiare convivente, necessita di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare. L'**ASSICURATO** ha la possibilità di far valutare le proprie condizioni di salute o quelle del familiare convivente e di ricevere le prime indicazioni sulla cura più idonea da seguire.

Si precisa che tale assistenza medica/pediatrica/geriatrica telefonica, considerate le modalità di erogazione della **PRESTAZIONE**, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo dell'assistenza telefonica.

b) Video consulto medico/pediatrico/geriatrico

In caso di improvvisa alterazione, anche non certificata da documentazione sanitaria, dello stato di salute dell'**ASSICURATO** o di quello di un familiare convivente, se l'**ASSICURATO** necessita di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATO** un video consulto medico/pediatrico/geriatrico, con un collegamento tramite piattaforma web.

A tal fine, con il medico specialista, si procede alla raccolta preliminare delle informazioni connesse allo stato di salute della persona da assistere.

Si precisa che tali video consulti, considerate le modalità di erogazione della **PRESTAZIONE**, non costituiscono diagnosi e sono prestati sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo del video consulto.

c) Autista a disposizione per vita quotidiana

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATO** convalescente, il servizio di noleggio con conducente.

Tale **PRESTAZIONE** è erogata a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ASSICURATO** che ha comportato un ricovero di almeno 3 giorni, solo se nei 60 (sessanta) giorni successivi alle dimissioni dall'**ISTITUTO DI CURA** è impossibilitato a guidare il proprio **VEICOLO** e nessuno è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive.

Questo permette all'**ASSICURATO** convalescente di raggiungere le destinazioni da lui prescelte.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo dell'onorario dell'autista con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, etc.).

La **PRESTAZIONE** può essere richiesta tutti i giorni 24 ore su 24, viene fornita dalle ore 9:00 alle 18:00 e deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentire l'organizzazione.

d) Consulenza psicologica post partum

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATA** uno psicologo, nei 60 (sessanta) giorni successivi al parto, per un'assistenza psicologica telefonica al fine di valutare qual è la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di erogazione della **PRESTAZIONE**, non costituisce diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'**ASSICURATA**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo del consulto telefonico con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **PRESTAZIONE** deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentire l'organizzazione.

e) Care Management

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di terapia medico/farmacologica o oncologica, necessita di un periodo di convalescenza presso il domicilio, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, su semplice richiesta telefonica dell'**ASSICURATO** e sulla base delle sue esigenze, provvederà al reperimento di uno o più dei seguenti professionisti:

- medico generico
- operatore sanitario
- infermiere
- fisioterapista
- collaboratore/collaboratrice familiare

la **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo dell'individuazione del professionista con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** la prenotazione e il costo delle eventuali attività svolte dal professionista.

La **PRESTAZIONE** è operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

f) Med Consultant Service

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di un'improvvisa alterazione, anche non certificata da documentazione sanitaria, necessita di indicazioni relativamente a:

- medici specialisti

e/o

- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni (a titolo esemplificativo strutture specializzate in oncologia, cardiologia, ortopedia ecc.)

la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, su semplice richiesta telefonica dell'**ASSICURATO**, fornisce tutte le informazioni necessarie.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il costo del consulto telefonico con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Sono a carico dell'**ASSICURATO** la prenotazione e i costi delle prestazioni sanitarie.

La **PRESTAZIONE** è operata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

1.4 ASSISTENZA STRADALE SMART (attivabile solo per autovetture ad uso privato, congiuntamente alle GARANZIE "ASSISTENZA SMART CASA" e "ASSISTENZA SMART PERSONA")

Per il **VEICOLO** indicato in **POLIZZA**, sono garantite le seguenti **PRESTAZIONI**:

a) Traino

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATO** un traino quando il **VEICOLO** non è utilizzabile in conseguenza di immobilizzo dovuto a:

- **GUASTO**;
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici;
- **INCIDENTE**;
- **INCENDIO**;
- **FURTO**;
- **RAPINA**;
- errato rifornimento;

- mancanza di carburante;
- carburante congelato;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, blocco della serratura per **FURTO** parziale o congelamento;
- mancanza di carica della batteria, per i **VEICOLI** ad alimentazione elettrica.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** procura direttamente all'**ASSICURATO** il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il **VEICOLO** stesso, alternativamente:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice indicato dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**;
 - al luogo indicato dall'**ASSICURATO** entro 25 km dal luogo del fermo;
- oppure:

- in caso di mancanza del carburante, al punto di rifornimento più vicino;
- in caso di mancanza di carica della batteria dei **VEICOLI** ad alimentazione elettrica: al punto di ricarica più vicino (torretta), al deposito convenzionato che garantisce la ricarica, al **DOMICILIO**, al posto di lavoro oppure al punto a scelta dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** sostiene il costo del traino se la destinazione prescelta si trova entro i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono pagate dalla **SOCIETÀ** se la riparazione avviene presso la sede del soccorso stradale intervenuto.

b) Officina Mobile

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, quando il **VEICOLO** risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il **SINISTRO** e invia la stessa per la riparazione/intervento o per l'effettuazione di un ciclo di ricarica della batteria; il tutto per offrire l'opportunità di una pronta ripartenza ed autonomia per una breve percorrenza.

La **PRESTAZIONE** opera per i danni in conseguenza di:

- **GUASTO**;
- smarrimento o rottura delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo;
- blocco della serratura per **FURTO** parziale o congelamento;
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici;
- montaggio catene da neve;
- mancanza di carica della batteria, per i **VEICOLI** ad alimentazione elettrica.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** quando riscontra, durante l'intervento dell'officina mobile, l'impossibilità ad intervenire sul posto, procede a inviare un mezzo di soccorso per trainare il **VEICOLO**, secondo quanto previsto dalla **PRESTAZIONE** "Traino" di cui al punto a).

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico i costi relativi, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

È compreso il costo della manodopera per il montaggio catene da neve, l'eventuale costo della manodopera per il ripristino dello pneumatico e del ciclo di ricarica della batteria, solo quando l'intervento avviene sul luogo di fermo.

c) Recupero del veicolo fuori strada

In caso di: **GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO, RAPINA, USCITA DI STRADA** del **VEICOLO**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia direttamente all'**ASSICURATO**

il mezzo di soccorso per riportare il **VEICOLO** danneggiato nell'ambito della sede stradale quando risulta fuoriuscito o danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico i relativi costi con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

d) Spese di rimessaggio

In caso di: **GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO, RAPINA**, foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** procede al rimessaggio del **VEICOLO** quando il danno non è riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico la relativa spesa per le prime 72 ore con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

e) Invio Taxi (solo in Italia)

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, come conseguenza dell'erogazione della **PRESTAZIONE** "*Traino*" indicata al punto a), mette a disposizione dell'**ASSICURATO** un taxi per raggiungere:

- una destinazione a sua scelta;
- l'officina presso cui è in riparazione il **VEICOLO**;
- il centro di noleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione;
- l'officina per il ritiro del **VEICOLO** riparato.

L'**ASSICURATO** non può richiedere la stessa meta per più di una volta.

Non sono previsti percorsi di taxi diversi da quelli sopra indicati e/o frazionamento dell'**INDENNIZZO** a disposizione, e tale **PRESTAZIONE** non è operante durante il periodo di utilizzo del veicolo in sostituzione autorizzato dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico i costi con i limiti di **INDENNIZZO** per ciascuna corsa indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** deve essere contattata dall'**ASSICURATO** entro e non oltre 24 ore dal verificarsi del **SINISTRO** per ottenere la **PRESTAZIONE**.

f) Veicolo in sostituzione immediato (solo in Italia)

Se il **VEICOLO** resta immobilizzato in conseguenza all'erogazione della **PRESTAZIONE** "*Traino*" indicata al punto a), oppure a seguito di **FURTO** o **RAPINA** totali., la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATO** un'autovettura a noleggio con motore termico e di cilindrata non superiore a 1.200 cc, entro i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo: "*Ci sono limiti di copertura?*".

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, è resa disponibile presso una società di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** indica una data e un orario previsto per la riconsegna e quando questa coincide con un giorno festivo, l'autovettura a noleggio può essere riconsegnata il primo giorno feriale disponibile.

La **PRESTAZIONE** deve essere richiesta entro 72 ore dal momento del **SINISTRO**.

g) Demolizione del Veicolo (solo in Italia)

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO**, ritrovamento dopo **FURTO** o **RAPINA** totali del **VEICOLO**, deve procedere, nel rispetto delle leggi vigenti, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla successiva demolizione del **VEICOLO**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, su richiesta dell'**ASSICURATO**, organizzerà

il recupero del **VEICOLO** mediante carro attrezzi e procede alla sua demolizione.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese relative al recupero del **VEICOLO** con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla demolizione del **VEICOLO** medesimo.

Resta a carico dall'**ASSICURATO**, da sostenere direttamente, il costo relativo a mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, per il recupero del **VEICOLO**.

h) Supporto alla compilazione del CAI (solo in Italia)

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** offre il supporto necessario all'**ASSICURATO** quando, in conseguenza di un **INCIDENTE**, deve procedere alla compilazione della Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI).

i) Informazioni telefoniche su torrette di ricarica (solo in Italia)

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** fornisce all'**ASSICURATO**, quando le desidera, per il suo **VEICOLO** marciante, le indicazioni sul punto di ricarica (torretta) più vicino a lui.

2 Quali personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **GARANZIE** opzionali con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Le **GARANZIE** sono operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 ASSISTENZA FAMIGLIA

Sono garantite all'**ASSICURATO** le seguenti **PRESTAZIONI**:

a) Consulenza psicologica

Se l'**ASSICURATO** necessita di una consulenza psicologica, può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che valuteranno quale sia la **PRESTAZIONE** più opportuna da effettuare in suo favore. Si precisa che tale **PRESTAZIONE** non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'**ASSICURATO**.

b) Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'**ASSICURATO**, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere la propria **ABITAZIONE** se, a seguito di **INFORTUNIO** o **MALATTIA**, necessita di essere trasportato dall'**ISTITUTO DI CURA** in cui è ricoverato alla propria residenza.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico i relativi costi, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

c) Invio di un medico

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** o **MALATTIA**, trovandosi in Italia, necessita di un medico dalle ore 20,00 alle ore 8,00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi, e non riesca a reperirlo, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, accertata la necessità della **PRESTAZIONE**, provvede ad inviare presso l'**ABITAZIONE** uno dei medici convenzionati. La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico la relativa spesa.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'**ASSICURATO** nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo la **SOCIETÀ** a proprio carico i relativi costi con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

d) Invio di un infermiere

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** procura direttamente all'**ASSICURATO** un infermiere a tariffa controllata se, nella settimana successiva alle dimissioni da un **ISTITUTO DI CURA** a seguito di **INFORTUNIO** o **MALATTIA**, l'**ASSICURATO** ha bisogno di essere assistito da un infermiere presso l'**ABITAZIONE**.

La **SOCIETÀ** paga l'onorario con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

e) Consegna medicinali e/o articoli sanitari urgenti

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** o **MALATTIA**, è impossibilitato ad allontanarsi dalla propria **ABITAZIONE** per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** consegna presso l'**ABITAZIONE** dell'**ASSICURATO**, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso lo stesso, le medicine e/o gli articoli sanitari prescrittigli dal medico curante.

Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari rimane a carico dell'**ASSICURATO**.

f) Viaggio per un aiuto in famiglia in Italia

(valida solo se è stata assicurata un'ABITAZIONE con tipo copertura "Vittoria CasAttiva", la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

Se l'**ASSICURATO** è ricoverato presso un **ISTITUTO DI CURA** per un periodo superiore a 3 giorni a seguito di **INFORTUNIO** o **MALATTIA**, ed ha necessità di un aiuto alla propria famiglia, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione di un componente della famiglia o di altra persona fidata, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di trasferirsi presso l'**ABITAZIONE**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il relativo costo con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo: "*Ci sono limiti di copertura?*".

Non sono previste in ogni caso le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare o della persona indicata dall'**ASSICURATO**.

g) Consulenza medica telefonica

(valida solo se è stata assicurata un'ABITAZIONE con tipo copertura "Vittoria CasAttiva", la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

Se l'**ASSICURATO** necessita di una consulenza medica, può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che forniranno informazioni e consigli e valuteranno quale sia la **PRESTAZIONE** più opportuna da effettuare in suo favore.

Si precisa che tale **PRESTAZIONE** non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'**ASSICURATO**.

h) Ricerca centri specialistici e diagnostici

(valida solo se è stata assicurata un'ABITAZIONE con tipo copertura "Vittoria CasAttiva", la cui indicazione è riportata in POLIZZA)

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** individua, in accordo col medico curante dell'**ASSICURATO**, il centro diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche più idoneo rispetto alle esigenze dell'**ASSICURATO** stesso nel caso in cui l'**ASSICURATO** necessiti di:

- indicazioni a lui utili per sottoporsi, a seguito di **INFORTUNIO** o **MALATTIA**, a visita specialistica e/o accertamento diagnostico o ad analisi ematochimiche.

L'attività di prenotazione, il costo della visita e delle analisi rimane a carico dell'**ASSICURATO**.

✓ Prestazioni di assistenza domiciliare integrata

Le **PRESTAZIONI** che seguono, sempre comprese nella **GARANZIA "ASSISTENZA FAMIGLIA"**,

sono fornite presso l'**ABITAZIONE** dopo le dimissioni dell'**ASSICURATO** da un ricovero in **ISTITUTO DI CURA** della durata di almeno 7 giorni, dovuto a **INFORTUNIO** o **MALATTIA**:

i) Assistenza domiciliare post ricovero

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, su richiesta scritta del medico curante dell'**ASSICURATO**, organizza e gestisce la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare presso l'**ABITAZIONE** mediante **PRESTAZIONI** di personale medico e paramedico convenzionato, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo: "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il relativo costo.

Le modalità per l'accesso al servizio, accertata la necessità della **PRESTAZIONE**, vengono definite dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** in accordo con il medico curante dell'**ASSICURATO**.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.

j) Prestazioni professionali post ricovero

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, accertata la necessità della **PRESTAZIONE**, garantisce l'invio presso l'**ABITAZIONE** di personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale), con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" del presente capitolo.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il relativo costo.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** concorda preventivamente con l'**ASSICURATO** le modalità per l'accesso al servizio e, a tal fine, deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.

k) Servizi sanitari post ricovero

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, accertata la necessità della **PRESTAZIONE**, organizza i seguenti servizi presso il **DOMICILIO** dell'**ASSICURATO**:

- prelievi del sangue, ecografie ed altri accertamenti diagnostici, purché effettuabili al **DOMICILIO**;
- ritiro e consegna degli esiti di esami ed accertamenti diagnostici;
- consegna di farmaci e articoli sanitari,

con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il relativo costo.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** concorda preventivamente con l'**ASSICURATO** le modalità per l'accesso al servizio e, a tal fine, deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.

l) Servizi non sanitari post ricovero

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, accertata la necessità della **PRESTAZIONE**, invia proprio personale di servizio presso l'**ABITAZIONE** se l'**ASSICURATO** necessita di svolgere incombenze connesse con la vita familiare quotidiana (pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, incombenze amministrative, disbrigo di faccende domestiche, sorveglianza minori), con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il relativo costo.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** concorda preventivamente con l'**ASSICURATO** le modalità per l'accesso al servizio e, a tal fine, deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.

3 Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative

Fatta eccezione per i casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, l'**ASSICURATO** non potrà ottenere le **PRESTAZIONI** da parte della **SOCIETÀ** se non contatta la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** al momento del **SINISTRO** e se la stessa non organizza e/o autorizza esplicitamente l'intervento.

La **GARANZIA** "ASSISTENZA SMART PERSONA" opera per le persone che in fase di prima stipula hanno un'età inferiore agli 80 anni di età; resta inteso che nel momento in cui l'**ASSICURATO** compie l'80° anno di età in corso di contratto, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

4 Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA, FRANCHIGIE, SCOPERTI**, limiti e sottolimiti previsti dal **CONTRATTO**.

4.1 ESCLUSIONI

Le **GARANZIE** non sono operanti per i **SINISTRI**:

- provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci e, comunque, dolo dell'**ASSICURATO**;
- conseguenti a suicidio o tentato suicidio;
- avvenuti durante e per effetto di partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e motociclistiche, relative prove o allenamenti, ivi compresi tutti i **SINISTRI** sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- avvenuti durante la pratica di handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico), etc.;
- guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici causati da una cattiva o mancata manutenzione o alterazione o da una modifica degli stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato. Inoltre, la **SOCIETÀ** non garantisce le **PRESTAZIONI** di assistenza su impianti sui quali si presentino condizioni tali da non garantire l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e l'incolumità del tecnico specializzato oppure su impianti obsoleti che necessitino, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale;
- interventi che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici autorizzati dalla **SOCIETÀ**.

La copertura non opera in caso di:

- utilizzo di veicoli e mezzi di trasporto non oggetto della presente copertura;
- malattie insorte prima della sottoscrizione della **POLIZZA** e già conosciute dall'**ASSICURATO** (malattie preesistenti);
- gravidanza insorta prima della sottoscrizione della **POLIZZA**;

- rinuncia o ritardo da parte dell'**ASSICURATO** nell'accettare le **PRESTAZIONI** proposte dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**;
- imperizia, negligenza, dolo dell'**ASSICURATO**;
- guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici causati da una cattiva o mancata manutenzione o alterazione o da una modifica degli stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato. Inoltre, la **SOCIETÀ** non garantisce le Prestazioni di assistenza su impianti sui quali si presentino condizioni tali da non garantire l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e l'incolumità del tecnico specializzato oppure su impianti obsoleti che necessitino, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale;
- interventi che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici autorizzati dalla **SOCIETÀ**;
- dimissioni volontarie dell'**ASSICURATO** contro il parere dei sanitari dell'**ISTITUTO DI CURA** presso il quale egli si trova ricoverato;
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico - alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazione di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le **PRESTAZIONI** erogate per tramite della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

E' inoltre esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- a) tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato Italiano come reali ed efficaci;
- b) eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle **PRESTAZIONI** fornite dalla **SOCIETÀ** decade se l'**ASSICURATO** non ha contattato la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** al verificarsi del **SINISTRO**.

Se l'**ASSICURATO** non usufruisce di una o più **PRESTAZIONI** relative alla **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** non è tenuta a fornire indennizzi o **PRESTAZIONI** alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Le **GARANZIE** non sono fornite:

- per le **GARANZIE** "ASSISTENZA CASA", "ASSISTENZA FAMIGLIA" e "ASSISTENZA STRADALE SMART", negli Stati diversi da: Italia, San Marino, Città del Vaticano, Paesi dell'Unione Europea; in ogni caso, la durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della Polizza, è di 60 giorni.
- per le **GARANZIE** "ASSISTENZA SMART CASA" e "ASSISTENZA SMART PERSONA", negli Stati diversi da: Italia, San Marino e Città del Vaticano;

- negli Stati che, al momento del **SINISTRO**, si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del ministero degli esteri e nel sito web "www.viaggiasesicuri.it".

La **SOCIETÀ** non si assume la responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Per la **GARANZIA "ASSISTENZA CASA"** valgono anche le seguenti esclusioni, relative a singole **PRESTAZIONI**:

- *"Invio di un elettricista per interventi di emergenza"*
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
 - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'**ASSICURATO**;
 - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'**ABITAZIONE** a monte del contatore.
- *"Invio di un idraulico per interventi di emergenza"*
Sono esclusi:
 - i **SINISTRI** dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i **SINISTRI** dovuti a negligenza dell'**ASSICURATO**, nonché i **SINISTRI** dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio, per i casi 1 e 2;
 - la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, per il caso 3.
- *"Interventi di emergenza per danni da acqua"*
Sono esclusi:
 - i **SINISTRI** dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice ecc.), a rottura delle tubature esterne del fabbricato, a negligenza dell'**ASSICURATO**, per il caso 1;
 - i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, per il caso 2.
- *"Spese d'albergo"*: sono escluse le spese diverse da quelle di pernottamento e prima colazione.

Per la **GARANZIA "ASSISTENZA SMART CASA"** sono esclusi tutti i costi necessari al ripristino di parti dell'**ABITAZIONE** interessate dall'intervento di assistenza, quali ad esempio opere murarie, oppure relativi allo smaltimento dei rifiuti, ossia dei materiali di scarto o sostituiti e residui derivanti dall'intervento di riparazione. Valgono inoltre le seguenti esclusioni, relative alle singole **PRESTAZIONI**:

- *"Intervento di un elettricista"*
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
 - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'**ASSICURATO**;
 - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'**ABITAZIONE** a monte del contatore.
- *"Non trovo le chiavi di casa"*: sono esclusi gli interventi su serramenti/fissi ed infissi interni all'**ABITAZIONE**;
- *"Intervento di un idraulico"*

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- **SINISTRI** dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti, nonché, per i casi 1 e 2, i **SINISTRI** dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio;
- tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, per il caso 3.

- *"Pronto intervento cucina"*

Sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere;
- per manutenzioni ordinarie;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di gas, energia elettrica, acqua da parte dell'ente erogatore;
- per collegare e/o adattare l'elettrodomestico all'impianto.

Per la **GARANZIA "ASSISTENZA STRADALE SMART"**, sono a carico dell'**ASSICURATO** le seguenti spese, riferite alle singole **PRESTAZIONI**:

- *"Traino"*

- spese per il traino se il **VEICOLO** ha subito il **SINISTRO** durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del **VEICOLO**;
- spese relative all'intervento dei mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, anche se indispensabili per il recupero del **VEICOLO**;
- costi del rifornimento del carburante e/o di ricarica della batteria elettrica;
- costi relativi all'eventuale eccedenza chilometrica.

- *"Officina mobile"*

- costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in **GARANZIA**, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- eventuale eccedenza rispetto ai limiti di **INDENNIZZO** indicati nella precedente tabella.

- *"Recupero del veicolo fuori strada"*

- le spese per il recupero quando il **VEICOLO** ha subito il **SINISTRO** durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- l'eventuale eccedenza rispetto ai limiti di **INDENNIZZO** indicati nella precedente tabella.

- *"Veicolo in sostituzione immediato"*

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- le spese per extra ed accessori;
- i costi di eventuali assicurazioni aggiuntive facoltative;
- le spese per i danni o i **FURTI** comunque causati al **VEICOLO** fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore e ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'**ASSICURATO**.

La **PRESTAZIONE** "Veicolo in sostituzione immediato" non è operante:

- per immobilizzo del **VEICOLO** dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o ad altre operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- se l'**ASSICURATO** non è in possesso di una carta di credito;
- se l'**ASSICURATO** ha meno di 21 anni.

4.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, le condizioni di assicurazione prevedono l'applicazione di limiti di **INDENNIZZO** nei casi indicati di seguito.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di **INDENNIZZO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la **PRESTAZIONE** assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di **INDENNIZZO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di **INDENNIZZO** per una determinata garanzia:

- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO** e per anno: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di **INDENNIZZO** € 200,00 per **SINISTRO** e € 500,00 per anno: in questo caso la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo **SINISTRO**.

TABELLA 1

Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO

RIFERIMENTO	GARANZIA	PRESTAZIONI	Limite di INDENNIZZO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera a)	Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	€ 500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera b)	Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	€ 500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera c)	Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	€ 500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera d)	Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per ABITAZIONE con tipo copertura Vittoria-CasAttiva)	€ 500 per SINISTRO

RIFERIMENTO	GARANZIA	PRESTAZIONI	Limite di INDENNIZZO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera e)	Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per ABITAZIONE con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	€ 500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera f)	Invio di un tapparellista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per ABITAZIONE con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	€ 500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera g)	Sanificazione frigoriferi: costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per ABITAZIONE con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	€ 500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera h)	Interventi di emergenza per danni d'acqua	€ 1.000 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera i)	Spese di albergo	€ 150 per persona e per giorno con max € 500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera j)	Rientro anticipato	€ 500 se dall'Italia / € 1.000 se dall'estero complessivo per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera k)	Invio di un sorvegliante	Forma diretta: max 48 ore per SINISTRO Forma indiretta: max € 35 all'ora, max € 1.500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera l)	Effetti personali in caso di emergenza	€ 300 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera m)	Pensione per animali domestici	10 giorni, max € 200 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera n)	Veicolo per trasferimento di mobili	3 giorni
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera o)	Trasloco	Costo trasloco
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera p)	Ripristino ABITAZIONE	€ 200 per SINISTRO e per anno
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA CASA	ASSISTENZA CASA - lettera q)	Intervento di un artigiano tuttofare (Italia): costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per ABITAZIONE con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	6 ore complessive per anno
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART CASA	ASSISTENZA SMART CASA - lettera a)	Intervento di un elettricista	€ 150 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART CASA	ASSISTENZA SMART CASA - lettera b)	Non trovo le chiavi di casa	€ 150 per SINISTRO

RIFERIMENTO	GARANZIA	PRESTAZIONI	Limite di INDENNIZZO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART CASA	ASSISTENZA SMART CASA - lettera c)	Intervento di un idraulico	€ 150 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART CASA	ASSISTENZA SMART CASA - lettera d)	Pronto intervento cucina	€ 150 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART CASA	ASSISTENZA SMART CASA - lettera e)	Intervento di un artigiano tutto fare	4 ore complessive per anno
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART PERSONA	ASSISTENZA SMART PERSONA - lettera a)	Assistenza medica/pediatrica/geriatrica telefonica	2 SINISTRI per anno e 1 PRESTAZIONE per ciascun SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART PERSONA	ASSISTENZA SMART PERSONA - lettera b)	Video consulto medico/pediatrico/geriatrico	2 SINISTRI per anno e 1 PRESTAZIONE per ciascun SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART PERSONA	ASSISTENZA SMART PERSONA - lettera c)	Autista a disposizione per vita quotidiana	€ 500 per SINISTRO , con 1 SINISTRO per anno e 1 PRESTAZIONE per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART PERSONA	ASSISTENZA SMART PERSONA - lettera d)	Consulenza psicologica post partum	1 SINISTRO per anno e 3 PRESTAZIONI per ciascun SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART PERSONA	ASSISTENZA SMART PERSONA - lettera e)	Care Management	2 SINISTRI per anno
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA SMART PERSONA	ASSISTENZA SMART PERSONA - lettera f)	Med Consultant Service	2 SINISTRI per anno
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA STRADALE SMART	ASSISTENZA STRADALE SMART - lettera a)	Traino	Tragitto di 25 km dal luogo di fermo per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA STRADALE SMART	ASSISTENZA STRADALE SMART - lettera b)	Officina Mobile	€ 200 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA STRADALE SMART	ASSISTENZA STRADALE SMART - lettera c)	Recupero del veicolo fuori strada	€ 200 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA STRADALE SMART	ASSISTENZA STRADALE SMART - lettera d)	Spese di rimessaggio	€ 50 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" – ASSISTENZA STRADALE SMART	ASSISTENZA STRADALE SMART - lettera e)	Invio Taxi	3 corse per SINISTRO e max € 50 per ciascuna corsa

RIFERIMENTO	GARANZIA	PRESTAZIONI	Limite di INDENNIZZO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA STRADALE SMART	ASSISTENZA STRADALE SMART - lettera f)	Veicolo in sostituzione immediato	Max 4 giorni consecutivi per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera a)	Consulenza psicologica	Costo consulenza psicologica telefonica
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera b)	Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni	Costo di max KM 100 (a/r) per ambulanza oppure max € 50 per taxi, per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera c)	Invio di un medico	Costo dell'invio del medico oppure di max KM 300 (a/r) per autoambulanza, per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera d)	Invio di un infermiere	€ 500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera e)	Consegna medicinali e/o articoli sanitari urgenti	Costo consegna medicinali e/o articoli sanitari
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera f)	Viaggio per un aiuto in famiglia in Italia (valida solo se scelta almeno un'ABITAZIONE con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	€ 500 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera g)	Consulenza medica (valida solo se scelta almeno un'ABITAZIONE con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	Costo consulenza medica telefonica
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera h)	Ricerca centri specialistici e diagnostici (valida solo se scelta almeno un'ABITAZIONE con tipo copertura Vittoria-CasAttiva)	Costo informazioni sanitarie
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera i)	Assistenza domiciliare post ricovero	15 giorni consecutivi dalla dimissione
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera j)	Prestazioni professionali post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera k)	Servizi sanitari post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA FAMIGLIA	ASSISTENZA FAMIGLIA - lettera l)	Servizi non sanitari post ricovero	10 ore complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)

Per le **GARANZIE** "ASSISTENZA CASA", "ASSISTENZA FAMIGLIA", "ASSISTENZA SMART CASA" e "ASSISTENZA STRADALE SMART", le **PRESTAZIONI** possono essere eseguite in favore di ciascun **ASSICURATO** massimo tre volte per tipo nel corso della stessa annualità assicurativa, salvo diversa indicazione all'interno della specifica descrizione.

Si precisa che al verificarsi di un **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** non potrà richiedere la stessa **PRESTAZIONE** per più di una volta.

Cosa fare in caso di Sinistro?

5. Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**

5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'**ASSICURATO** potrà telefonare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, in funzione 24 ore su 24:

a) per la **GARANZIA "ASSISTENZA CASA"** e "**ASSISTENZA FAMIGLIA**"

- al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
- al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero;

per le medesime **GARANZIE**, se la **POLIZZA** è stata sottoscritta con tipo copertura "Vittoria CasAttiva",

- al Numero Verde 800.713.822, per chiamate dall'Italia;
- al Numero +39 015 25.59.761, per chiamate dall'estero.

b) Per le **GARANZIE "ASSISTENZA SMART CASA"**, "**ASSISTENZA SMART PERSONA**", "**ASSISTENZA STRADALE SMART**",

- al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
- al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare a **MAPFRE ASISTENCIA**:

- un'e-mail al seguente indirizzo mail: assistenza@mapfre.com;
- un fax al numero: +39 015 255 96 04.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- targa del **VEICOLO** (per la **GARANZIA "ASSISTENZA STRADALE SMART"**);
- numero di **POLIZZA**;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** potrà richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di **SINISTRO**.

5.2 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** può richiedere all'**ASSICURATO** - e lo stesso deve fornirli integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Se richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

L'**ASSICURATO** s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l'erogazione delle **PRESTAZIONI** di assistenza.

I massimali indicati per ogni **PRESTAZIONE** debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

L'**ASSICURATO** che gode di **PRESTAZIONI** analoghe alle presenti, anche a titolo di mero **RISARCIMENTO**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è obbligato ad avvisare del **SINISTRO** ogni impresa assicuratrice, e specificamente la **SOCIETÀ**, entro tre giorni a pena di decadenza⁵.

Nel caso in cui attivasse altra impresa assicuratrice, le presenti **PRESTAZIONI** saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'**ASSICURATO** degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la **PRESTAZIONE**.

L'**ASSICURATO** libera dal segreto professionale, relativamente ai **SINISTRI** formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo del **SINISTRO**, nei confronti della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del **SINISTRO** stesso.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

Per la **GARANZIA "ASSISTENZA STRADALE SMART"**, per usufruire della **PRESTAZIONE "Demolizione del veicolo"**, l'**ASSICURATO** deve produrre, al momento della consegna del **VEICOLO**, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targa autoveicolo;
- Codice Fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del **VEICOLO**, se questi sia diverso dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia).

In caso di assenza di libretto di circolazione in originale e/o foglio complementare/ certificato di proprietà in originale e/o targa autoveicolo, l'**ASSICURATO** deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

In caso di mancata produzione dei documenti necessari per la demolizione del **VEICOLO**, l'**ASSICURATO** non può ottenere la **PRESTAZIONE**, compreso il pagamento di eventuali costi di deposito.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizza il recupero del **VEICOLO** per la demolizione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'**ASSICURATO** ha a disposizione i documenti necessari.

Il demolitore prende in carico il **VEICOLO**, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del **VEICOLO** e "copia produttore" nel rispetto delle leggi vigenti, e in seguito invierà al **DOMICILIO** dell'**ASSICURATO** la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico tramite raccomandata con ricevuta di ritorno od anche a mezzo PEC ove previsto.

L'**ASSICURATO** prende atto che il **VEICOLO** viene demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

⁵ Articolo 1910 del Codice Civile

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

Cosa fare SUBITO	Contatti
<p>Comunicare con precisione il tipo di assistenza di cui si necessita, i propri dati anagrafici, il numero di POLIZZA, il servizio richiesto, l'indirizzo del luogo dove ci si trova e il recapito telefonico cui si potrà essere richiamati nel corso dell'assistenza.</p> <p>Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.</p>	<ul style="list-style-type: none">- DENUNCIA TELEFONICA:<ul style="list-style-type: none">a) per la GARANZIA "ASSISTENZA CASA", "ASSISTENZA FAMIGLIA"<ul style="list-style-type: none">• al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;• al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero;per le medesime GARANZIE, se la POLIZZA è stata sottoscritta con tipo copertura "Vittoria CasAttiva",<ul style="list-style-type: none">• al Numero Verde 800.713.822, per chiamate dall'Italia;• al Numero +39 015 25.59.761, per chiamate dall'estero.b) per le GARANZIE "ASSISTENZA SMART CASA", "ASSISTENZA SMART PERSONA", "ASSISTENZA STRADALE SMART",<ul style="list-style-type: none">• al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;• al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero- DENUNCIA SCRITTA a MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI) tramite fax al numero: +39 015 255.96.04 oppure via mail all'indirizzo: assistenza@mapfre.com

Appendice normativa

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nella presente Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

CODICE CIVILE

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911]. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno [1908].

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [5 l.f.], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].

CODICE PENALE

Art. 624 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.a.

Art. 628 - Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (1), mediante violenza alla persona [581] o minaccia (2), s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene(3), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500(4).

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità (5).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000(4):

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1] (6);

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613] (7);

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (8);

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (9);

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (10)(11);

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (11)(12);

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (13).
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000(14).
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (15)(16).

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Sezione
“TUTELA LEGALE”

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

- **ASSICURATO:** il **CONTRAENTE** e il suo **NUCLEO FAMILIARE**.
- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:** è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **CONTRAVVENZIONE:** rientra tra i **REATI**. Nelle **CONTRAVVENZIONI** non si considera l'elemento soggettivo e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le **CONTRAVVENZIONI** sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **DANNO EXTRA CONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose a causa di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **DAS:** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. 045.83.78.901 - Fax 045.83.51.023.
- **DELITTO:** è un **REATO** punito con la multa o la reclusione. Può essere:
 - colposo, se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
 - doloso, se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un **DELITTO**.
- **DIRITTO CIVILE:** è una parte del diritto privato e che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **FATTO ILLECITO:** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dei casi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- **INSORGENZA (DEL SINISTRO):** il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella presente sezione, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della **POLIZZA**; se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'**INSORGENZA** non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'**INSORGENZA** è:

- nell'ipotesi di **PROCEDIMENTO PENALE**: il momento in cui sarebbe stato commesso il **REATO**;
 - nell'ipotesi di **DANNO EXTRACONTRATTUALE**: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di **VERTENZA CONTRATTUALE**: il momento in cui una delle **PARTI** avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
- **NUCLEO FAMILIARE**: il nucleo, composto dal **CONTRAENTE** e dalle persone con lui conviventi che risultino, al momento del **SINISTRO**, tutte iscritte nello stesso certificato anagrafico di stato di famiglia del **CONTRAENTE**.
 - **PROCEDIMENTO PENALE**: procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di **GARANZIA**. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la **GARANZIA** di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
 - **REATO**: violazione della legge penale. I **REATI** si distinguono in **CONTRAVVENZIONI** e **DELITTI** a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
 - **SOCCOMBENZA** (spese di): sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura queste spese devono essere addebitate a una delle parti.
 - **SINISTRO**: la controversia o il procedimento per il quale è prestata l'assicurazione.
 - **TRANSAZIONE**: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
 - **VERTENZA CONTRATTUALE**: controversia insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della presente Sezione; queste garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**.*

1.1 TUTELA LEGALE “CLASSIC”

La **SOCIETÀ** assume a proprio carico, nei limiti della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, il **RISCHIO** dell'**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO** nell'ambito della sua vita privata, conseguente ad un **SINISTRO** rientrante in **GARANZIA**.

L'**ASSICURATO** è tutelato se:

- a) subisce **DANNI EXTRACONTRATTUALI** dovuti a **FATTO ILLECITO** di terzi;
- b) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE**; sono compresi i **PROCEDIMENTI PENALI** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE** derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo “**ESCLUSIONI**”.

Le suddette prestazioni operano anche per gli eventi che coinvolgono l'**ASSICURATO** nella veste di ciclomotorista, ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

La presente **GARANZIA** riguarda i **SINISTRI** che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nel caso di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** o di **PROCEDIMENTO PENALE**: in tutti gli Stati d'Europa;
- nel caso di vertenze di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

Rientrano in **GARANZIA** le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore della controparte in caso di **SOCCOMBENZA**, con esclusione di quelle dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico dell'**ASSICURATO**, secondo il principio di solidarietà¹;
- conseguenti ad una **TRANSAZIONE** autorizzata dalla **SOCIETÀ**, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla **SOCIETÀ**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **SINISTRI**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in **GARANZIA** debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

¹ Articolo 1292 del Codice Civile

- se non rimborsato dalla controparte in caso di **SOCCOMBENZA** di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari).

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di **PROCEDIMENTO PENALE** all'estero, in uno dei paesi ove la **GARANZIA** è operante, la **SOCIETÀ** assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?";
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?";
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?". L'importo della cauzione verrà anticipato da **DAS** a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali **DAS** conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

1.2 TUTELA LEGALE "ELITE"

La **SOCIETÀ** assume a proprio carico, nei limiti della somma assicurata indicata in **POLIZZA**, il **RISCHIO** dell'**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO** nell'ambito della sua vita privata, conseguente ad un **SINISTRO** rientrante in **GARANZIA**.

L'**ASSICURATO** è tutelato se:

- a) subisce **DANNI EXTRACONTRATTUALI** dovuti a **FATTO ILLECITO** di terzi;
- b) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE**; sono compresi i **PROCEDIMENTI PENALI** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE** derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo "ESCLUSIONI",

le suddette prestazioni operano anche per gli eventi che coinvolgano l'**ASSICURATO** nella veste di ciclomotarista, ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo;

- c) deve sostenere controversie di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250,00.

Sono comprese le controversie relative:

- alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti l'abitazione principale e quelle secondarie o per uso stagionale dell'**ASSICURATO**, purché da lui direttamente utilizzate;
- ad inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce;

- d) deve sostenere controversie relative a richieste di **RISARCIMENTO** di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La **GARANZIA** opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di **SOCCOMBENZA**, dalle **GARANZIA** di Responsabilità Civile, operante a favore dell'**ASSICURATO**². Nel caso in cui non esistano o non siano operanti le suddette garanzie di Responsabilità Civile, la presente **GARANZIA** vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO** relative all'intervento della **SOCIETÀ**, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'**ASSICURATO** è tenuto a dichiarare alla **SOCIETÀ**, al momento del **SINISTRO**, l'esistenza e l'operatività o meno delle suddette garanzie di Responsabilità Civile

² Articolo 1917 del Codice Civile

e, a seguito di semplice richiesta da parte della **SOCIETÀ**, ad esibire copia del documento che prova la sottoscrizione.

La presente **GARANZIA** riguarda i **SINISTRI** che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nel caso di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** o di **PROCEDIMENTO PENALE**: in tutti gli Stati d'Europa;
- nel caso di vertenze di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

Rientrano in **GARANZIA** le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore della controparte in caso di **SOCOMBENZA**, con esclusione di quelle dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico dell'**ASSICURATO**, secondo il principio di solidarietà³;
- conseguenti ad una **TRANSAZIONE** autorizzata dalla **SOCIETÀ**, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla **SOCIETÀ**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **SINISTRI**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in **GARANZIA** debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- se non rimborsato dalla controparte in caso di **SOCOMBENZA** di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari).

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di **PROCEDIMENTO PENALE** all'estero, in uno dei paesi ove la **GARANZIA** è operante, la **SOCIETÀ** assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*";
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*";
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*". L'importo della cauzione verrà anticipato da **DAS** a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali **DAS** conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

1.3 CONSULENZA TELEFONICA

È sempre operante il servizio di *Consulenza Legale Telefonica* che offre una consulenza telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in **POLIZZA**, tramite numero verde 800.666.000.

³ Articolo 1292 del Codice Civile

L'**ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**ASSICURATO** debba prestare testimonianza davanti agli organi di Polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può acquistare la seguente **GARANZIA** con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. La **GARANZIA** è operativa solo se espressamente richiamata in **POLIZZA** ed entro la **SOMMA ASSICURATA** ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nei successivi articoli.

2.1 TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE

(attivabile solo in presenza della **GARANZIA** “*Tutela legale elite*”)

Questa **GARANZIA**, tutela i diritti dell'**ASSICURATO** nell'ambito del suo lavoro subordinato qualora debba sostenere:

- controversie nascenti dal suo contratto di lavoro dipendente anche con Ente Pubblico;
- controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

La **GARANZIA** prevede delle esclusioni, indicate nel successivo articolo “*ESCLUSIONI*” del capitolo “*Ci sono limiti di copertura*”?

3 Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative.*

La **SOCIETÀ** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della **VERTENZA CONTRATTUALE**, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).

4 Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non sono prestate le garanzie, le **FRANCHIGIE**, gli **SCOPERTI** e i limiti e sottolimiti previsti dal **CONTRATTO**.*

4.1 ESCLUSIONI

La copertura assicurativa è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- acquisto di beni mobili registrati;
- controversie e **PROCEDIMENTI PENALI** derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere, fatta eccezione per quanto riguarda i ciclomotori;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

- controversie e **PROCEDIMENTI PENALI** riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione principale e da quelle secondarie o stagionali dell'**ASSICURATO** da lui direttamente utilizzate;
- operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili;
- **SINISTRI** insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della **POLIZZA**, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una o entrambe le parti.
- vertenze di lavoro dipendente anche con Ente Pubblico;
- controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Sociali e Previdenziali.

Sono altresì escluse le **VERTENZE CONTRATTUALI** con la **SOCIETÀ**.

Sono sempre escluse le vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi quando l'**ASSICURATO** sia un operatore medico o sanitario dipendente.

4.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito indicati.

Cosa si intende per "LIMITE DI INDENNIZZO"?

Per **LIMITE DI INDENNIZZO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di **INDENNIZZO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di **INDENNIZZO** per una determinata garanzia

- **LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i **SINISTRI** che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- **LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 **SINISTRO** da € 200,00);
- **LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno**: in questo caso la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo **SINISTRO**.

TABELLA 1
Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO

Riferimento (Articolo)	GARANZIA	LIMITE di INDENNIZZO
<i>"Che cosa è assicurato?" – TUTELA LEGALE CLASSIC</i>	Spese per assistenza interprete	10 ore lavorative
<i>"Che cosa è assicurato?" – TUTELA LEGALE CLASSIC</i>	Spese relative a traduzioni	€ 1.000
<i>"Che cosa è assicurato?" – TUTELA LEGALE ELITE</i>	Spese per assistenza interprete	10 ore lavorative
<i>"Che cosa è assicurato?" – TUTELA LEGALE ELITE</i>	Spese relative a traduzioni	€ 1.000
<i>"Che cosa è assicurato?" – TUTELA LEGALE CLASSIC</i>	Anticipo della cauzione	€ 10.000
<i>"Che cosa è assicurato?" – TUTELA LEGALE ELITE</i>	Anticipo della cauzione	€ 10.000
<i>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – GESTIONE DEL SINISTRO</i>	Legale scelto dall' ASSICURATO non residente presso il Circondario del Tribunale competente	Massimo € 3.000 per gli onorari del domiciliatario per SINISTRO e per anno

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano nella **GARANZIA** nel limite dei primi due tentativi.

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

La **SOCIETÀ** ha scelto di affidare la gestione dei **SINISTRI** di Tutela Legale a **DAS**, cui dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai **SINISTRI**.

5.1 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

Il **SINISTRO** insorge nel momento in cui l'**ASSICURATO**, la controparte o un terzo iniziano a violare norme di legge o contrattuali.

La **GARANZIA** riguarda i **SINISTRI** che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della **POLIZZA**, se si tratta di controversia relativa a **RISARCIMENTO** di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** o di **PROCEDIMENTO PENALE**;
- dopo 90 giorni dalla stipulazione della **POLIZZA**, nel caso di controversie di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale.

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il PROCEDIMENTO PENALE e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del REATO contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di POLIZZA rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

La **GARANZIA** opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** della "Informazione di **GARANZIA**", nei casi di "presentazione spontanea"⁴, di "invito a presentarsi"⁵ e di "accompagnamento coattivo"⁶.

5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'**ASSICURATO** deve tempestivamente denunciare il **SINISTRO**:

1. in via preferenziale a **DAS** attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica: l'**ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- denuncia scritta: tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: **DAS Spa - Via E. Fermi 9/8 - 37135 Verona**.

2. subordinatamente, alla **SOCIETÀ**, inviando tutti gli atti e documenti occorrenti ed avisando di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

La regolarizzazione degli atti e dei documenti occorrenti secondo le norme fiscali di bollo e di registro è a carico dell'**ASSICURATO**.

Contemporaneamente alla denuncia del **SINISTRO** o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'**ASSICURATO** può indicare un legale - residente in una località facente

⁴ Articolo 374 del Codice di Procedura Penale

⁵ Articolo 375 del Codice di Procedura Penale

⁶ Articolo 376 del Codice di Procedura Penale

parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non ha esito positivo. In alternativa può sempre indicare un legale non residente nel Circondario del Tribunale competente per il quale si applicheranno i "LIMITI DI INDENNIZZO" precedentemente indicati.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'**ASSICURATO** dovrà far pervenire tempestivamente a **DAS** copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di **PROCEDIMENTO PENALE** l'**ASSICURATO** è tenuto a denunciare il **SINISTRO** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La scelta del legale fatta dall'**ASSICURATO** è operante fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con la **SOCIETÀ** o con **DAS**.

I **SINISTRI** denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'**ASSICURATO** la prescrizione del diritto alla **GARANZIA**⁷.

5.3 GESTIONE DEL SINISTRO AFFIDATA A DAS⁸

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **SINISTRO** è riservata a **DAS**, la quale:

- a) ricevuta la denuncia del **SINISTRO** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine, quando richiesto da **DAS**, l'**ASSICURATO** deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
- b) valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) autorizza l'**ASSICURATO** a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **DAS** o con la **SOCIETÀ**.

Successivamente **DAS** autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'**ASSICURATO** in un **PROCEDIMENTO PENALE** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) negli altri casi se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'**ASSICURATO** hanno possibilità di successo. L'**ASSICURATO** comunica a **DAS** le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a **DAS** di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale **DAS** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'**ASSICURATO** può indicare a **DAS** un legale di propria fiducia;
- b) se l'**ASSICURATO** non fornisce il nome di un avvocato, **DAS** può individuare direttamente il legale;
- c) l'**ASSICURATO** deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'**ASSICURATO** decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, **DAS** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

⁷ Articolo 2952 del Codice Civile

⁸ Articolo 164 codice delle assicurazioni private

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico **SINISTRO**:

- a) in presenza di **VERTENZE CONTRATTUALI**, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo **SINISTRO** nei quali sono coinvolti uno o più **ASSICURATI**;
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;

✓ *Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni*

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'**ASSICURATO**:

- a) deve denunciare subito il **SINISTRO** e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare subito **DAS** su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare **DAS** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di **DAS**. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, **DAS** non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) senza la preventiva autorizzazione di **DAS** non può concordare con la controparte alcuna **TRANSAZIONE** o accordo per definire la controversia che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**ASSICURATO**. Se l'**ASSICURATO** procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

5.4 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**ASSICURATO**.

5.5 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**ASSICURATO** e **DAS** sulla gestione del **SINISTRO**, sia l'**ASSICURATO** sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'**ASSICURATO** e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**ASSICURATO**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**ASSICURATO** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Se l'**ASSICURATO** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione⁹.

5.6 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

DAS liquida all'**ASSICURATO** o all'eventuale beneficiario le spese in copertura, nei limiti del massimale indicato in **POLIZZA**, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

⁹ Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

pag. 161
di 220

Cosa fare SUBITO	CONTATTI
<p>Segnalare tempestivamente l'accaduto, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- a DAS- alla SOCIETÀ. <p>Trasmettere a DAS tutti gli atti e documenti necessari.</p>	<p>DENUNCIA TELEFONICA: Numero Verde 800.666.000 Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.</p> <p>DENUNCIA SCRITTA</p> <ul style="list-style-type: none">- posta elettronica: sinistri@das.it.- posta ordinaria: DAS Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

T
A
B
E
L
L
A

D
I

S
I
N
T
E
S
I

Sezione "Tutela Legale"

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Appendice normativa

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nella presente **SEZIONE**.

CODICE CIVILE

Articolo 1292 - Nozione della Solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

1. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
2. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
3. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Articolo. 164 - Modalità per la gestione dei sinistri

1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
 - a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
 - b) affidarla ad un'impresa distinta;
 - c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso

di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 374 - Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

Articolo 375 - Invito a presentarsi

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:
 - a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
 - d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Articolo 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Sezione
“TUTELA LEGALE IN”

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

- **ARBITRATO:** è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.
- **CONTRAVVENZIONE:** è una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
- **CONTROVERSIA:** lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **DAS:** D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
- **DELITTO:** è una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
- **DIRITTO CIVILE:** è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal Codice civile e dalle norme da esso richiamate.
- **DOLOSO:** comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
- **FATTO ILLECITO:** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
- **FRANCHIGIA:** quota di spese che restano a carico dell'**ASSICURATO**.
- **MASSIMALE:** la somma entro la quale la **SOCIETÀ** risponde per ogni **SINISTRO**.
- **NUCLEO FAMILIARE:** è l'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia.
- **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO:** periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in **POLIZZA** e la data di scadenza della **POLIZZA**.
- **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE:** è l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della **CONTROVERSIA** tra le **PARTI**, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.

- **SANZIONE AMMINISTRATIVA:** misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
- **SINISTRO / EVENTO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la **GARANZIA** assicurativa.
- **SPESE PERITALI:** spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle **PARTI** (C.T.P. - consulente di parte).
- **TRANSAZIONE:** accordo con il quale le **PARTI**, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una **CONTROVERSIA**.

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE**; le stesse sono da intendersi valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**.

Le **GARANZIE** operano entro i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.1 TUTELA LEGALE – IN CIRCOLAZIONE

La **GARANZIA** opera in base alla scelta effettuata dal **CONTRAENTE** e indicata in **POLIZZA**.

Se in **POLIZZA** è indicato "Nucleo familiare" la **GARANZIA** opera a favore del **CONTRAENTE**, del suo **NUCLEO FAMILIARE** e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico, quando sono alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà. Si considerano comunque **ASSICURATI** il coniuge e i figli del **CONTRAENTE** di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la stessa residenza del **CONTRAENTE**, purché residenti in Italia.

Sono inoltre **ASSICURATI**:

- a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del **NUCLEO FAMILIARE**;
- b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal **NUCLEO FAMILIARE**.

Se in **POLIZZA** è indicato "Contraente" la **GARANZIA** opera a favore del **CONTRAENTE** quando è alla guida di veicoli di sua o altrui proprietà.

Sono inoltre **ASSICURATI**:

- a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del **CONTRAENTE**;
- b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal **CONTRAENTE**.

La **GARANZIA** tutela i diritti dell'**ASSICURATO** per **EVENTI**:

- relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria A o B e di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di responsabilità civile auto;
- che lo coinvolgono nella veste di pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo.

In relazione ai predetti **EVENTI**, la **SOCIETÀ** offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le **SPESE** legali, **PERITALI**, investigative e processuali necessarie per la **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE** e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA** ed entro i limiti e con le esclusioni indicate nel capitolo "Cosa non è assicurato" e nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Per i medesimi **EVENTI**, su richiesta dell'**ASSICURATO**, la **SOCIETÀ** provvede:

- a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, con restituzione alla **SOCIETÀ** entro 60 giorni dalla sua erogazione.

1.2 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

Un **EVENTO** rientra nell'oggetto della **GARANZIA** se è da considerare avvenuto dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'**ASSICURAZIONE**, nel **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO**.

Per le controversie di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale un **EVENTO** è considerato in **GARANZIA** se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'**ASSICURAZIONE**.

Questa limitazione non vale se la **POLIZZA** sostituisce un precedente contratto in essere con la **SOCIETÀ** per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

Per determinare la data in cui si verifica un **EVENTO**, la **SOCIETÀ** considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per **DANNI EXTRACONTRATTUALI** subiti dall'**ASSICURATO**;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a **SANZIONI AMMINISTRATIVE**;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'**ASSICURATO**, della controparte o di un terzo, per tutte le restanti ipotesi.

Se l'**EVENTO** si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la **SOCIETÀ** prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La **GARANZIA** opera per gli **EVENTI** che avvengono in tutto il mondo.

2. Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può acquistare le seguenti **GARANZIE** con pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo. Ciascuna **GARANZIA** è operativa, entro i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", solo se espressamente richiamata in **POLIZZA**.

2.1 VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D

La **GARANZIA** "**TUTELA LEGALE – IN CIRCOLAZIONE**" opera anche per gli **EVENTI** relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria C e D.

2.2 PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE

La **GARANZIA** "**TUTELA LEGALE – IN CIRCOLAZIONE**" comprende, entro i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", anche le seguenti prestazioni:

- **Recupero punti e riesame patente di guida**

Se l'**ASSICURATO** subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida o dalla carta di qualificazione del conducente, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse successivamente alla decorrenza dell'**ASSICURAZIONE**, la **SOCIETÀ** rimborsa le spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, con il limite indicato all'articolo "*LIMITI DI INDENNIZZO*".

- **Traino**

La **SOCIETÀ** rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente

stradale, dal luogo di arresto fino a un'autofficina, con il limite indicato all'articolo "LIMITI DI INDENNIZZO". Se l'EVENTO è coperto da un'ASSICURAZIONE di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all'integrazione di quanto non liquidato, per lo stesso RISCHIO, da altra compagnia di assicurazione.

- **Diaria per sospensione illegittima della patente di guida.**

La SOCIETÀ rimborsa all'ASSICURATO, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate, una diaria giornaliera di 25 euro, nel caso di ritiro temporaneo della propria patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell'autorità italiana, esclusivamente se il provvedimento di sospensione della patente viene annullato a seguito di ricorso presentato dall'ASSICURATO e per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente, con il limite indicato all'articolo "Limiti di indennizzo".

- **Diaria da fermo per sequestro del veicolo.**

In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA, la SOCIETÀ rimborsa le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, con il limite indicato all'articolo "Limiti di indennizzo". La GARANZIA opera solo se è stato richiesto l'intervento di DAS per l'istanza di dissequestro del veicolo.

- **Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo.**

La SOCIETÀ corrisponderà un importo fisso di € 100 se l'ASSICURATO deve provvedere alla duplicazione della patente, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. La SOCIETÀ rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, con il limite indicato all'articolo "Limiti di indennizzo".

La prestazione "Traino" opera per gli EVENTI che avvengono in tutti gli Stati d'Europa.

Le altre prestazioni operano per gli EVENTI che avvengono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

3. Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i RISCHI esclusi dalle coperture assicurative.

La SOCIETÀ non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere e oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'ASSICURATO esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

4. Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli EVENTI per i quali non è prestata la GARANZIA, FRANCHIGIE, SCOPERTI, limiti e sottolimiti previsti dal CONTRATTO.

4.1 ESCLUSIONI

Per tutte le GARANZIE, la SOCIETÀ non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con **DAS**, secondo le regole previste nel Capitolo "Cosa fare in caso di sinistro?";
- b) spese per la gestione di una **CONTROVERSIA** prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**ASSICURATO** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **DAS**;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati¹;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'**ASSICURATO** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la **CONTROVERSIA**, **DAS**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario con il limite indicato all'articolo "LIMITI DI INDENNIZZO", escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**ASSICURATO** secondo il principio di solidarietà²;
- h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da **DAS**, l'**ASSICURATO** dovrà restituirle a **DAS** entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso.

La **GARANZIA** "**TUTELA LEGALE – IN CIRCOLAZIONE**" non opera:

- a) se il valore economico oggetto della **CONTROVERSIA** o del procedimento o se il valore della **SANZIONE AMMINISTRATIVA** applicata al netto degli oneri accessori è inferiore a € 250;
- b) per richieste di risarcimento di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** causati dall'**ASSICURATO** a terzi;
- c) se l'**ASSICURATO** è indagato o imputato per **DELITTO DOLOSO** o **CONTRAVVENZIONE** di natura **DOLOSA**, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dal codice della strada³; in questi casi la **GARANZIA** opera solo se l'**ASSICURATO** viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è derubricazione del reato da **DOLOSO** a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato⁴;
- d) per opposizione a **SANZIONI AMMINISTRATIVE** non correlate a incidente stradale, se non vi è accoglimento almeno parziale dell'opposizione;
- e) se l'**ASSICURATO**, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; l'esclusione non vale se l'**ASSICURATO** guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal **SINISTRO**.

In caso di vertenze tra **CONTRAENTE** e un'altra persona assicurata, la **GARANZIA** viene prestata solo a favore del **CONTRAENTE**.

¹ Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.

² Articolo 1292 del Codice civile.

³ Articoli 187 e 189 del Codice della strada.

⁴ Articolo 408 del Codice di Procedura Penale.

4.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, le condizioni di assicurazione prevedono l'applicazione di limiti di **INDENNIZZO** nei casi indicati di seguito.

Cosa si intende per “limite di INDENNIZZO”?

Per limite di **INDENNIZZO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di **INDENNIZZO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata GARANZIA

- 1) limite di **INDENNIZZO** € 200 per **SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- 2) limite di **INDENNIZZO** € 200 per **SINISTRO** e per anno: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200).

Riferimento (Articolo)	PRESTAZIONE	LIMITE di INDENNIZZO
<i>"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE"</i> Art. 2.4	Recupero punti e riesame patente di guida	€ 1.000
	Traino	€ 200 oppure integrazione di quanto liquidato da altra compagnia
	Diaria per sospensione illegittima patente	- € 25 al giorno - Max 180 giorni
	Diaria da fermo per sequestro del veicolo	- € 15 al giorno - Max 30 giorni
	Re-immatricolazione del veicolo	€ 400
	Duplicazione documenti, targa	€ 100

Se l'**ASSICURATO** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la **CONTROVERSIA**, la **SOCIETÀ**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari.

La **SOCIETÀ** rimborsa fino a un massimo di € 500 le spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela.

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

La **SOCIETÀ** ha scelto di affidare la gestione dei **SINISTRI** della **SEZIONE** Tutela Legale a **DAS**, cui dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai **SINISTRI**.

5.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per richiedere le prestazioni previste l'**ASSICURATO** deve segnalare l'accaduto a **DAS** appena possibile.

La denuncia del **SINISTRO** deve essere effettuata, a scelta dell'**ASSICURATO**, per il tramite di una delle seguenti modalità:

1. In via preferenziale a **DAS** attraverso una delle seguenti modalità:

- a) denuncia telefonica: chiamando dall'Italia il numero verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- b) denuncia scritta: tramite e-mail a sinistri@das.it o per posta ordinaria a DAS S.p.A. Via E. Fermi 9/B – 37135 Verona;

2. subordinatamente alla **SOCIETÀ**.

DAS raccoglie la richiesta (denuncia di **SINISTRO**), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di **EVENTO** accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'**ASSICURATO**, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'**ASSICURATO** deve inviare copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di **SINISTRO** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

In caso di procedimento penale, l'**ASSICURATO** deve denunciare il **SINISTRO** quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'**ASSICURATO** deve chiamare il numero verde 800.666.000 e fornire il numero di **POLIZZA** e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

5.2. MODALITA' DI GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a **DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del **SINISTRO**, **DAS** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria

definizione della **CONTROVERSIA**, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁵. A tal fine l'**ASSICURATO** deve rilasciare, se richiesto da **DAS**, apposita procura per la gestione della **CONTROVERSIA**;

- b) per risolvere la **CONTROVERSIA**, **DAS** valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE**, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'**ASSICURATO** può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **DAS**.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'**ASSICURATO** presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'**ASSICURATO** comunica a **DAS** le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a **DAS** di valutare le possibilità di successo.

Se **DAS** ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'**ASSICURATO** che non condivide il parere di **DAS** può, in alternativa all'**ARBITRATO** previsto al successivo articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **MASSIMALE** previsto dalla **POLIZZA**.

Per la fase giudiziale **DAS** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'**ASSICURATO** può indicare a **DAS** un legale di propria fiducia; se l'**ASSICURATO** non fornisce tale indicazione, **DAS** può individuare direttamente il legale;
- b) l'**ASSICURATO** deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'**ASSICURATO** decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, **DAS** non rimborsa le spese del nuovo legale che si riferiscono ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di procedimento penale per **DELITTO DOLOSO**, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'**ASSICURATO** pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (**SINISTRO** unico):

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo **EVENTO**-fatto nei quali sono coinvolti uno o più **ASSICURATI**;

⁵ Articolo 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni private – D. Lgs. 209/05.

c) se l'**EVENTO** che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Nell'erogazione delle prestazioni, **DAS** si impegna:

- a) a pagare direttamente i professionisti individuati da **DAS** per la gestione della **CONTROVERSIA** o del procedimento;
- b) a pagare l'indennizzo all'**ASSICURATO**, nei limiti del **MASSIMALE**, entro 30 giorni dal momento in cui **DAS** ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; a tal fine l'**ASSICURATO** deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;
- c) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti legali entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l'**ASSICURATO** al numero di telefono da questi indicato.

5.3. REGOLE DA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'**ASSICURATO** deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il **SINISTRO** appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- b) deve aggiornare appena possibile **DAS** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare **DAS** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di **DAS**. **DAS** in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati⁶;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di **DAS**, alcuna **TRANSAZIONE** o accordo per definire la **CONTROVERSIA** che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**ASSICURATO**. Se l'**ASSICURATO** procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

5.4. ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'**ASSICURATO**.

5.5. DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**ASSICURATO** e **DAS** sulla gestione delle prestazioni, sia l'**ASSICURATO** sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle **PARTI** o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'**ASSICURATO** e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le **PARTI**.

⁶ Decreto Ministeriale 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**ASSICURATO**, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**ASSICURATO** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **MASSIMALE** previsto dalla **POLIZZA**.

Se l'**ASSICURATO** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁷.

⁷ D. Lgs. n° 28 del 4/03/2010.

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

pag. 177
di 220

Cosa fare SUBITO	CONTATTI
<p>Segnalare tempestivamente l'accaduto, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- a DAS- alla SOCIETÀ. <p>Trasmettere a DAS tutti gli atti e documenti necessari.</p>	<p>DENUNCIA TELEFONICA: Numero Verde 800.666.000 Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.</p> <p>DENUNCIA SCRITTA</p> <ul style="list-style-type: none">- posta elettronica: sinistri@das.it.- posta ordinaria: DAS Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

T
A
B
E
L
L
A

D
I

S
I
N
T
E
S
I

Sezione "Tutela Legale IN"

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Appendice normativa

CODICE DELLA STRADA

A
P
P
E
N
D
I
C
E
N
O
R
M
A
T
I
V
A

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter - Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura

del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie e pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. [I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto

tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 189 - Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 303 a euro 1.210. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345.

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 374 - Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

Art. 375 - Invito a presentarsi.

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

2. L'invito a presentarsi contiene:

a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;

d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di

giudizio immediato.

4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Art. 376 -Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

Art. 408 - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del Codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

CODICE CIVILE

Art. 1292 – Nozione della Solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno, libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

1. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

2. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

3. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 164 – Modalità per la gestione dei sinistri

1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

2. L'impresa può:

- a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
- b) affidarla ad un'impresa distinta;
- c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) se l'impresa è multi-ramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
- b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multi-ramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

VITTORIA CON TE CASA E FAMIGLIA

Sezione
“MICRO-MOBILITÀ”

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente in "Il contratto dalla A alla Z".

- **ABITAZIONE:** fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso abitativo, purché ubicato nel territorio italiano.
- **ASSICURATO:** il **CONTRAENTE** ed il suo **NUCLEO FAMILIARE**.
- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:** è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **BICICLETTA:** veicolo con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, a pedalata assistita (così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE), azionati dalle persone che si trovano sul veicolo di ingombro non superiore a 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose a causa di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **DAS:** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione, con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. 045.83.78.901 - Fax 045.83.51.023.
- **DISPOSITIVO A MOTORE ELETTRICO: VEICOLO** di trasporto per la mobilità personale, a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero hoverboard, monopattino elettrico e monowheel, per come identificati dalle normative emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti¹.
- **DOMICILIO:** il luogo in Italia in cui l'**ASSICURATO** ha la sua dimora abituale, come risultante da certificato anagrafico.
- **FATTO ILLECITO:** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dei casi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- **GUASTO:** danno subito dal **VEICOLO** per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche, foratura, scoppio, squarcio della gomma, con esclusione di batteria esaurita, tali da rendere impossibile per l'**ASSICURATO** l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
- **INCIDENTE:** il **SINISTRO**, subito dal **VEICOLO** in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti od a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al **VEICOLO** tali da rendere impossibile

¹ Art. 2 del decreto ministero dei trasporti n° 229/2019.

all'**ASSICURATO** l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

- **INDENNIZZO**: somma dovuta dalla **SOCIETÀ** all'**ASSICURATO** in caso di **SINISTRO**.
- **INSORGENZA** (del **SINISTRO**): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità della **GARANZIA**, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della **POLIZZA**; se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'**INSORGENZA** non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'**INSORGENZA** è:
 - nell'ipotesi di **PROCEDIMENTO PENALE**: il momento in cui sarebbe stato commesso il **REATO**;
 - nell'ipotesi di **DANNO EXTRACONTRATTUALE**: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di **VERTENZA CONTRATTUALE**: il momento in cui una delle **PARTI** avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
- **INFORTUNIO: SINISTRO** dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **ISTITUTO DI CURA**: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.
- **MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA**: ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **RISARCIMENTO o INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta al **MASSIMALE**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta al **MASSIMALE** nella misura e nei limiti dal Codice Civile², rispetto al **MASSIMALE** o al sottolimito di **RISARCIMENTO o INDENNIZZO** applicabile.
- **PRESTAZIONE**: l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'**ASSICURATO**, nel momento del bisogno, da parte della **SOCIETÀ**, tramite la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, in caso di **SINISTRO**.
- **NUCLEO FAMILIARE**: il nucleo, composto dal **CONTRAENTE** e dalle persone con lui conviventi che risultino, al momento del **SINISTRO**, tutte iscritte nello stesso certificato anagrafico di stato di famiglia del **CONTRAENTE**.
- **PROCEDIMENTO PENALE**: procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante "Informazione di garanzia". Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la **GARANZIA** di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
- **REATO**: violazione della legge penale. I **REATI** si distinguono in **CONTRAVVENZIONI** e

² Articolo 1917 del Codice Civile.

DELITTI a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

- **RISARCIMENTO**: somma dovuta dalla **SOCIETÀ** ai terzi danneggiati in caso di **SINISTRO**.
- **SEGWAY**: veicolo di trasporto individuale, a propulsione elettrica, costituito da una pedana e munito di due ruote orientabili mediante manubrio, per come identificato all'art. 2 del decreto n. 229 del 4/6/2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- **SOCCOMBENZA** (spese di): sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura queste spese devono essere addebitate a una delle parti.
- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**: la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la **SOCIETÀ**, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'**ASSICURATO** ed organizza e eroga, con costi a carico della **SOCIETÀ** stessa, le **PRESTAZIONI** di assistenza previste in **POLIZZA**.
- **TRANSAZIONE**: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
- **VIAGGIO/ASSICURATO IN VIAGGIO**: qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'**ASSICURATO**.
- **VEICOLO**: la **BICICLETTA**, il **SEGWAY**, i **DISPOSITIVI A MOTORE ELETTRICO**, per come disciplinati nella presente **POLIZZA**.
- **VERTENZA CONTRATTUALE**: controversia insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.

Oggetto del Contratto

1 Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE**; queste **GARANZIE** sono valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**.

Le seguenti **GARANZIE**, ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti dalle presenti condizioni di assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?", saranno operative solamente se scelte dal **CONTRAENTE** ed espressamente richiamate in **POLIZZA**.

1.1 ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ

Per **SINISTRO** si intende quello accaduto durante la circolazione e l'impiego del **VEICOLO**.

In caso di **GUASTO** o **INCIDENTE** che rende impossibile l'utilizzo del **VEICOLO** sono garantite all'**ASSICURATO** le seguenti **PRESTAZIONI**:

✓ Prestazioni al **VEICOLO**

a) Soccorso (PRESTAZIONE operante solo per BICICLETTE e SEGWAY)

Se la **BICICLETTA** o il **SEGWAY**, a seguito di **SINISTRO**, sono in condizioni tali da non poter essere utilizzati:

1. la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia all'**ASSICURATO** un mezzo di soccorso per trasportare la **BICICLETTA** o il **SEGWAY** e l'**ASSICURATO** stesso, al suo **DOMICILIO** oppure ad altra destinazione indicata dall'**ASSICURATO** stesso, entrambe, in ogni caso, entro 100 Km di tragitto dal luogo del **SINISTRO**. Entro tale limite, la **SOCIETÀ** terrà a proprio carico il relativo costo.

All'atto di richiesta telefonica di assistenza, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** comunicherà all'**ASSICURATO** l'eventuale eccedenza relativa ai costi per il trasporto mediante mezzo di soccorso;

in alternativa

2. l'**ASSICURATO** può provvedere in autonomia, previa autorizzazione da parte della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, alla spedizione della **BICICLETTA** o del **SEGWAY** al proprio **DOMICILIO** o ad altra destinazione, anticipandone i relativi costi.

La **SOCIETÀ**, a fronte dei documenti giustificativi delle spese sostenute dall'**ASSICURATO**, tiene a proprio carico il relativo costo, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Nel caso in cui nel luogo in cui si trovi l'**ASSICURATO** al momento della richiesta di assistenza, non sia possibile il passaggio dei mezzi di soccorso, la **PRESTAZIONE** sarà resa nelle strade adiacenti su rete stradale pubblica.

b) Servizio taxi

1. Condizioni valide in caso di utilizzo di BICICLETTA e di SEGWAY

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **SINISTRO** e all'attivazione della **PRESTAZIONE** indicata al punto a) "Soccorso", ha necessità di raggiungere, dal punto in cui è avvenuto il **SINISTRO**, il suo **DOMICILIO** o altra destinazione a sua scelta, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** metterà a sua disposizione un servizio di taxi.

La **SOCIETÀ** terrà a proprio carico il costo di chiamata e del viaggio (corsa) con i limiti di

INDENNIZZO indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

2. Condizioni valide in caso di utilizzo di **DISPOSITIVI A MOTORE ELETTRICO**

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **SINISTRO**, ha necessità di raggiungere, dal punto in cui è avvenuto il **SINISTRO**, il suo **DOMICILIO** o altra destinazione a sua scelta, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** metterà a sua disposizione un servizio di taxi.

La **SOCIETÀ** terrà a proprio carico il costo di chiamata e del viaggio (corsa) con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

In ogni caso, non sono previsti percorsi di taxi diversi da quelli indicati e/o frazionamento della somma indicata come limite di **INDENNIZZO** a disposizione.

c) Rientro/proseguimento del viaggio (**PRESTAZIONE** operante solo per la **BICICLETTA**)

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATO** un biglietto ferroviario (prima classe), oppure aereo (classe economica) in caso di viaggio superiore alle 6 ore, od altro mezzo di trasporto ritenuto idoneo per proseguire il suo **VIAGGIO** fino alla destinazione inizialmente prevista, o per il suo ritorno al **DOMICILIO**, se, a seguito di attivazione della **PRESTAZIONE** di cui al punto precedente punto a) “*Soccorso*”, l'**ASSICURATO IN VIAGGIO** deve lasciare la **BICICLETTA** in riparazione presso un centro specializzato e la riparazione non può essere eseguita in giornata, o se ha spedito la **BICICLETTA** al proprio **DOMICILIO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il relativo costo, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

✓ *Prestazioni garantite alla persona*

d) Consulenza medica telefonica

A seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** può contattare la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** per usufruire di un servizio di consulto medico telefonico e disporre di informazioni e/o consigli medici generici.

Sulla base delle informazioni ricevute e dalla diagnosi del medico curante, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** valuta quindi l'erogazione della **PRESTAZIONE** di assistenza più opportuna da effettuare in favore dell'**ASSICURATO**.

Si precisa che tale **PRESTAZIONE** non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'**ASSICURATO**.

e) Invio di un medico generico a domicilio o di un'autoambulanza

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, accertata la necessità della **PRESTAZIONE**, invia presso l'**ABITAZIONE** uno dei medici convenzionati, se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, trovandosi in Italia, necessita di un medico dalle ore 20,00 alle ore 8,00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi, e non riesce a reperirlo.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico la relativa spesa.

Se il medico convenzionato non può intervenire personalmente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'**ASSICURATO** nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo la **SOCIETÀ** a proprio carico i relativi costi con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

f) Trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia direttamente un'ambulanza, tenendo a proprio carico la relativa spesa, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”, se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, necessita di un trasporto in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso.

g) Invio di medicinali urgenti

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invia, con il mezzo più rapido (tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali), specialità medicinali commercializzate in Italia ma irreperibili sul posto di cui l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, necessita urgentemente, secondo parere del medico curante.

Restano a carico dell'**ASSICURATO** i costi dei prodotti medicinali stessi.

h) Viaggio di un familiare e spese di soggiorno

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'**ASSICURATO** ricoverato se, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, quest'ultimo necessita di un ricovero in un **ISTITUTO DI CURA** per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il relativo costo.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** inoltre ricerca e prenota un albergo per il familiare se l'**ASSICURATO** necessita di assistenza personale, tenendo la **SOCIETÀ** a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

i) Informazioni sanitarie

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, su semplice richiesta telefonica dell'**ASSICURATO**, tramite la propria equipe medica fornisce informazioni relativamente a:

- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni utili alla terapia prescritta;
- ubicazione dei vari uffici ASL/ATS e degli **ISTITUTI DI CURA**;
- consigli sull'espletamento delle pratiche, uffici competenti.

La **PRESTAZIONE** è operante da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Relativamente alle **PRESTAZIONI** che seguono, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, definirà preventivamente le modalità di erogazione del servizio; a tal fine, ogni **PRESTAZIONE** dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla **STRUTTURA OPERATIVA** di organizzare il servizio stesso.

j) Assistenza infermieristica presso l'ISTITUTO DI CURA

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce un infermiere se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, durante un periodo di ricovero in **ISTITUTO DI CURA**, necessita di essere assistito.

La **SOCIETÀ** ne assume le spese con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

k) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, è affetto da una patologia non curabile, per caratteristiche obiettive, nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della provincia di residenza, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, previa analisi del quadro clinico dell'**ASSICURATO** e d'intesa con il medico curante, provvede a:

- individuare e prenotare, tenuto conto della disponibilità esistente, l'**ISTITUTO DI CURA** italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'**ASSICURATO**;
- organizzare il trasporto dell'**ASSICURATO** con il mezzo, tra quelli di seguito elencati, che sia più idoneo alle sue condizioni:

- aereo sanitario (limitatamente al trasferimento in paesi europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno, prima classe e, occorrendo, vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** ed effettuato a spese della **SOCIETÀ**, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

l) Traduzione della cartella clinica

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** raccoglie e traduce la documentazione clinica e diagnostica necessaria per permettere ai medici dell'**ISTITUTO DI CURA** di destinazione di recepire le informazioni necessarie per la pronta presa in carico della patologia diagnosticata, se l'**ASSICURATO** usufruisce della **PRESTAZIONE** di cui al precedente punto k) "*Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato*".

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico il relativo costo.

m) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Se l'**ASSICURATO**, in conseguenza della **PRESTAZIONE** di cui al precedente punto k) "*Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato*", viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvede al suo rientro con il mezzo, tra quelli di seguito elencati, che sia più idoneo alle sue condizioni:

- aereo sanitario (limitatamente ai paesi europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** ed effettuato a spese della **SOCIETÀ**, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

n) Invio di un infermiere a domicilio

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia, compatibilmente con le disponibilità locali, un infermiere presso l'**ABITAZIONE** se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, che ha determinato l'intervento di autoambulanza o l'accesso al pronto soccorso certificati da documentazione medica, indipendentemente da ricovero e/o intervento chirurgico, necessita di essere assistito, nelle sei settimane successive al **SINISTRO**.

La **SOCIETÀ** ne assume le spese con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

o) Invio di un fisioterapista

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** reperisce ed invia, compatibilmente con le disponibilità locali, un fisioterapista presso l'**ABITAZIONE** se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO** che ha determinato l'intervento di autoambulanza o l'accesso al pronto soccorso certificati da documentazione medica, indipendentemente da ricovero e/o intervento chirurgico, necessita di essere assistito **nelle sei settimane successive al SINISTRO**.

La **SOCIETÀ** ne assume le spese con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

p) Fornitura di attrezzature medico chirurgiche

Se, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, che ha determinato l'intervento di

autoambulanza o l'accesso al pronto soccorso certificati da documentazione medica, indipendentemente da ricovero e/o intervento chirurgico, sono necessarie all'**ASSICURATO**, nelle sei settimane successive al **SINISTRO**, una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche:

- stampelle;
- sedia a rotelle;
- letto ortopedico

la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** fornisce l'attrezzatura richiesta in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico i relativi costi con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

q) **Baby-sitter per minori**

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, nelle sei settimane successive al **SINISTRO**, invia o segnala il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui si trova l'**ASSICURATO**, compatibilmente con le disponibilità locali, se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, viene ricoverato in **ISTITUTO DI CURA** per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, oppure, a seguito di un ricovero in **ISTITUTO DI CURA** è temporaneamente invalido, e pertanto impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 (quindici) anni.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le relative spese con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

r) **Collaboratrice familiare**

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, nelle sei settimane successive al **SINISTRO**, invia o segnala il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'**ASSICURATO**, compatibilmente con le disponibilità locali, se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** dovuto a **SINISTRO**, è stato ricoverato in **ISTITUTO DI CURA** per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni ed è temporaneamente invalido, pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche.

La **SOCIETÀ** tiene a proprio carico le relative spese con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 **INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ**

La **GARANZIA** è prestata per gli **INFORTUNI** che l'**ASSICURATO** subisce in qualità di conducente del **VEICOLO** e che hanno come conseguenza una o più fratture ossee comprese nell'elenco sottostante e raggruppate in tre classi.

Fratture di classe A

- Frattura alla colonna vertebrale, con lesione midollare
- Frattura cranica con lesione neurologica
- Frattura bacino ed anche
- Frattura diafisi femorale

Fratture di classe B

- Frattura della colonna vertebrale senza lesione midollare
- Frattura ginocchio
- Frattura tibia e/o perone
- Frattura caviglia, astragalo, calcagno

- Frattura spalla, diafisi omero
- Frattura gomito, diafisi radio e/o ulna
- Frattura polso
- Frattura semplice del cranio
- Frattura colonna vertebrale, senza lesione neurologica
- Frattura mandibola (osso mandibolare)
- Fratture con osteosintesi (escluse mano, piede, ossa nasali, ossa facciali)

Fratture di classe C

- Frattura clavicola
- Frattura isolata del perone
- Fratture costali superiori a due

In caso di **SINISTRO**, l'**INDENNIZZO** è pari ad **uno solo dei seguenti importi**, stabiliti in funzione del tipo di frattura ossea e della relativa classe di appartenenza:

- 5.000 euro, in caso di una o più fratture di classe A (indipendentemente dalla presenza di una o più fratture delle classi B e/o C);
- 2.000 euro, in caso di una o più fratture di classe B (e nessuna di classe A, indipendentemente dalla presenza di una o più fratture della classe C);
- 500 euro, in caso di una o più fratture di classe C (e nessuna di classe A o B).

Questa copertura assicurativa è prestata con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Esempi

1. incidente in **BICICLETTA** con fratture del polso (classe B), bacino ed anche (classe A).
INDENNIZZO (almeno una frattura di classe A) = 5.000 euro;
2. incidente in **BICICLETTA** con fratture clavicola (classe C) e costali (classe C).
INDENNIZZO (una o più fratture di classe C) = 500 euro.

1.3 RESPONSABILITÀ CIVILE MICRO-MOBILITÀ

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO**, entro il limite del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi per morte e lesioni derivanti dalla proprietà ed uso di **VEICOLI**.

Questa copertura assicurativa è prestata con i limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.4 TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ

La **SOCIETÀ** assume a proprio carico, nei limiti della **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA**, il rischio dell'**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO**, conseguenti ad un **SINISTRO** rientrante in **GARANZIA**.

Il **SINISTRO** insorge nel momento in cui l'**ASSICURATO**, la controparte o un terzo iniziano a violare norme di legge o contrattuali.

La **GARANZIA** riguarda i **SINISTRI** che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della **POLIZZA**, se si tratta di controversia relativa a **RISARCIMENTO** di **DANNI EXTRA CONTRATTUALI** o di **PROCEDIMENTO PENALE**;
- dopo 90 giorni dalla stipulazione della **POLIZZA**, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale.

La **GARANZIA** opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** della "Informazione di garanzia", nei casi di "presentazione spontanea"³, di "invito a presentarsi"⁴ e di "accompagnamento coattivo"⁵.

Cos'è l' "informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il PROCEDIMENTO PENALE e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del REATO contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la GARANZIA di POLIZZA rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rientrano in **GARANZIA** le spese:

- a) di **ASSISTENZA** in sede **STRAGIUDIZIALE**;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del **SINISTRO**;
- c) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- d) di giustizia;
- e) liquidate a favore di controparte in caso di **SOCCOMBENZA** con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà⁶;
- f) conseguenti ad una **TRANSAZIONE** autorizzata da **DAS**, comprese le spese della controparte;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **SINISTRI**;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei **PROCEDIMENTI PENALI**;
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso di controversia che rientra in **GARANZIA** e deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- k) per l'indennità spettante agli Organismi di Mediazione, **posta ad esclusivo carico dell'ASSICURATO e non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo. È escluso quanto derivante da vincoli di solidarietà⁶;**
- l) **per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di SOCCOMBENZA di quest'ultima.**

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di **PROCEDIMENTO PENALE** all'estero, in uno dei Paesi ove la **GARANZIA** è operante, la **SOCIETÀ** assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;

³ Articolo 374 del Codice di Procedura Penale

⁴ Articolo 375 del Codice di Procedura Penale

⁵ Articolo 376 del Codice di Procedura Penale

⁶ Articolo 1292 del Codice Civile – Nozione della Solidarietà

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo (entro la **SOMMA ASSICURATA**) della cauzione, disposta dell'Autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere restituito a **DAS** entro sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali **DAS** conterà gli interessi al tasso legale corrente.

La **GARANZIA** riguarda la tutela dei diritti dell'**ASSICURATO** in relazione alla proprietà, guida e circolazione stradale del **VEICOLO**, se l'**ASSICURATO**:

- a) subisce **DANNI EXTRACONTRATTUALI** dovuti a **FATTO ILLECITO** di terzi;
- b) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per delitto colposo (e, quindi, involontario) o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali⁷;
- c) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza⁸ con accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l. In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope⁹ ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste in questi casi, o nei casi di inosservanza agli obblighi di soccorso¹⁰, le **GARANZIE** a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la **SOCIETÀ** rimborserà all'**ASSICURATO** le spese legali garantite in **POLIZZA**;
- d) deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di **DANNI EXTRACONTRATTUALI**, avanzate da terzi in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. Tale prestazione opera soltanto in caso di **SINISTRO** relativo alla **GARANZIA "RC MICRO-MOBILITÀ"** presente in **POLIZZA**, per spese di resistenza e di **SOCCOMBENZA**¹¹ e dopo l'esaurimento del massimale della **GARANZIA "RC MICRO-MOBILITÀ"**;
- e) deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del **VEICOLO** coinvolto in un **INCIDENTE** stradale con terzi;
- f) deve presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di **INCIDENTE** stradale e connesso allo stesso;
- g) deve presentare opposizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria davanti all'Autorità competente, solo in conseguenza diretta di un **INCIDENTE** stradale;
- h) deve sostenere controversie civili di natura contrattuale, derivanti da contratti riguardanti il **VEICOLO**, quando il valore in lite è superiore a 250 euro. Sono comprese le vertenze relative alla vendita del **VEICOLO** e all'acquisto di un nuovo **VEICOLO**.

Consulenza legale telefonica

Nell'ambito delle materie previste in **GARANZIA**, la **SOCIETÀ** fornisce anche un servizio di consulenza legale telefonica.

L'**ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;

⁷ introdotte con la L. 41/2016 (artt. 589 bis / 590 bis del Codice Penale)

⁸ Articolo 186-186bis Codice della Strada

⁹ Articolo 187 Codice della Strada

¹⁰ di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso)

¹¹ ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile

- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**ASSICURATO** deve prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

2 Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative.

Tutte le **GARANZIE** non sono operanti:

- in caso di **VEICOLI** aventi caratteristiche meccaniche e prestazionali non conformi rispetto a quelle previste dalle disposizioni in vigore;
- per veicoli diversi da **BICICLETTA, SEGWAY** e **DISPOSITIVI A MOTORE ELETTRICO**.

Per la **GARANZIA "ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"**, fatta eccezione per i casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, l'**ASSICURATO** non potrà ottenere le **PRESTAZIONI** da parte della **SOCIETÀ** se non contatta la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** al momento del **SINISTRO** e se la stessa non organizza e/o autorizza esplicitamente l'intervento.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE MICRO-MOBILITÀ"** non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente **GARANZIA**;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi.

Per la **GARANZIA "TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"**, la **SOCIETÀ** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della **VERTENZA CONTRATTUALE**, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).

3 Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA: FRANCHIGIE, SCOPERTI**, limiti e sottolimiti previsti dal **CONTRATTO**.

Per la **GARANZIA "ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"**, le **PRESTAZIONI** possono essere eseguite in favore di ciascun **ASSICURATO** massimo tre volte per tipo nel corso della stessa annualità assicurativa.

Le **PRESTAZIONI** operano sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e nei Paesi dell'Unione Europea.

Per la **GARANZIA "INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ"**, la **SOCIETÀ** corrisponderà l'**INDENNIZZO** per un massimo di due **SINISTRI** per anno assicurativo.

Per la **GARANZIA "TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"**, i **SINISTRI** sono quelli che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nel caso di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** e di **PROCEDIMENTI PENALI**: in tutti gli Stati d'Europa;

- nel caso di **VERTENZE CONTRATTUALI**: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco, Svizzera e Regno Unito;
- nel caso di opposizione a sanzioni amministrative: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

3.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per i **SINISTRI**:

- derivanti dall'uso professionale del **VEICOLO**;
- se la circolazione avviene con modalità non conformi a quanto previsto nel decreto n. 229 del 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nelle disposizioni comunali emanate in materia;
- provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci e, comunque, dolo dell'**ASSICURATO**;
- da azioni dolose compiute o tentate dall'**ASSICURATO**, suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell'**ASSICURATO**;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni, relative prove o allenamenti, ivi compresi tutti i **SINISTRI** sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- avvenuti durante la pratica di handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico), etc.
- avvenuti durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i **VEICOLI** privati.

L'assicurazione non è inoltre operante in caso di uso del **VEICOLO**:

- all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici e automobilistici;
- da parte di persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
- da parte di persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche.

Per la **GARANZIA** “*ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ*”, l'assicurazione non è operante in caso di:

- malattie insorte prima della sottoscrizione della **POLIZZA** e già conosciute dall'**ASSICURATO**;
- rinuncia o ritardo da parte dell'**ASSICURATO** nell'accettare le **PRESTAZIONI** proposte dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**;
- dimissioni volontarie dell'**ASSICURATO** contro il parere dei sanitari dell'**ISTITUTO DI CURA** presso il quale egli si trova ricoverato;
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico - alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazione di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le **PRESTAZIONI**

erogate per tramite della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle **PRESTAZIONI** fornite dalla **SOCIETÀ** decade se l'**ASSICURATO** non ha contattato la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** al verificarsi del **SINISTRO**.

Le **PRESTAZIONI** non sono fornite negli Stati che, al momento del **SINISTRO**, si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web "www.viaggiareassicuri.it".

La **SOCIETÀ** non si assume la responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Se l'**ASSICURATO** non usufruisce di una o più **PRESTAZIONI** relative alla **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** non è tenuta a fornire **INDENNIZZI** o **PRESTAZIONI** alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Per la **PRESTAZIONE** "Soccorso" è escluso il soccorso al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuori strada).

Sono inoltre escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero della **BICICLETTA** o del **SEGWAY**.

Per la **GARANZIA** "INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ", sono esclusi gli **INFORTUNI** causati, direttamente, o indirettamente, da:

- detenzione conseguente a condanna dell'**ASSICURATO**;
- partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'**ASSICURATO** per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;
- contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell'Ordine.

Sono sempre escluse le fratture dentarie.

Per la **GARANZIA** "RESPONSABILITÀ CIVILE MICRO-MOBILITÀ", non sono compresi:

- i danni a cose di terzi;
- i danni ad eventuali trasportati a qualsiasi titolo;
- i danni ad eventuali cose trasportate a qualsiasi titolo;
- i danni a cose e persone provocati a seguito di ogni forma di traino;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Per la **GARANZIA** "TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ", l'assicurazione non opera per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in **POLIZZA**;

Riguardo le spese in copertura, sono escluse:

- a) le spese, anche preventivate, non concordate con **DAS** secondo le regole previste nel successivo capitolo "Cosa fare in caso di sinistro?";
- b) le spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**ASSICURATO** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **DAS**;
- c) le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio, ad esclusione delle spese relative al legale domiciliatario, entro il limite di 3.000 euro;
- f) le spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**ASSICURATO** secondo il principio di solidarietà;
- g) le spese rimborsate dalla controparte. Se **DAS** ha anticipato queste spese, l'**ASSICURATO** deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- h) le spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se questa controversia si conclude con una **TRANSAZIONE** non concordata con **DAS**.

3.2 LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, le condizioni di assicurazione prevedono l'applicazione di limiti di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** nei casi indicati di seguito.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO/RISARCIMENTO"?

Per limite di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la **PRESTAZIONE** assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** per una determinata garanzia

- limite di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** € 200,00 per **SINISTRO**: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** € 200,00 per **SINISTRO** e per anno: la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- limite di **INDENNIZZO/RISARCIMENTO** € 200,00 per **SINISTRO** e € 500,00 per anno: in questo caso la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo **SINISTRO**.

TABELLA 1

Applicazione dei Limiti di INDENNIZZO

RIFERIMENTO	GARANZIA	PRESTAZIONI	Limite di INDENNIZZO o di RISARCIMENTO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite al VEICOLO - lettera a)	Soccorso	Costo di max KM 100 (tragitto dal luogo del SINISTRO) per mezzo di soccorso oppure max € 200 per spedizione BICICLETTA o del SEGWAY , per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite al VEICOLO - lettera b)	Servizio Taxi	1.€ 50 per SINISTRO 2.€ 25 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite al VEICOLO - lettera c)	Rientro/proseguimento del viaggio	€ 250 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona - lettera d)	Consulenza medica telefonica	Costo consulenza medica telefonica
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera e)	Invio di un medico generico a DOMICILIO o di un'autoambulanza	Costo dell'invio del medico oppure di max KM 300 (a/r) per autoambulanza, per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona - lettera f)	Trasporto in autoambulanza in Italia dopo ricovero di primo soccorso	Costo trasporto per max KM 300 (a/r) per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona - lettera g)	Invio di medicinali urgenti	Costo invio medicinali
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera h)	Viaggio di un familiare e spese di soggiorno	Costo viaggio del familiare e per spese alberghiere: € 100 per notte, max 3 notti per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona - lettera i)	Informazioni sanitarie	Costo informazioni sanitarie
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera j)	Assistenza infermieristica presso l'ISTITUTO DI CURA	€ 500 per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera k)	Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato	Costo trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera l)	Traduzione della cartella clinica	Costo traduzione della cartella clinica

RIFERIMENTO	GARANZIA	PRESTAZIONI	Limite di INDENNIZZO o di RISARCIMENTO
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera m)	Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	Costo rientro dal centro ospedaliero attrezzato
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera n)	Invio di un infermiere a domicilio	€ 500 per ANNO SOLARE (entro sei settimane dal SINISTRO)
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera o)	Invio di un fisioterapista	€ 300 per ANNO SOLARE (entro sei settimane dal SINISTRO)
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera p)	Fornitura di attrezzature medico chirurgiche	€ 500 per ANNO SOLARE (entro sei settimane dal SINISTRO)
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera q)	Baby-sitter per minori	€ 100 al giorno, max 5 giorni per SINISTRO (entro sei settimane dal SINISTRO)
"Che cosa è assicurato?" - ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Prestazioni garantite alla persona- lettera r)	Collaboratrice familiare	€ 100 al giorno, max 5 giorni per SINISTRO
Che cosa è assicurato?" – INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ			<ul style="list-style-type: none"> • massimo 2 SINISTRI per ANNO SOLARE • massimo € 5.000 complessivo (con 1 o 2 SINISTRI) per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" – RESPONSABILITÀ CIVILE MICRO-MOBILITÀ	R.C. proprietà ed uso VEICOLI	Morte e lesioni personali a terzi	MASSIMALE indicato in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?" – TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ			SOMMA ASSICURATA indicata in POLIZZA
"Che cosa è assicurato?" – TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ	Onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio	Spese relative al legale domiciliatario	€ 3.000 per SINISTRO

Cosa fare in caso di Sinistro?

4 Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per la **GARANZIA "ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"**, dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'**ASSICURATO** potrà telefonare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, in funzione 24 ore su 24:

- al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
- al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare a MapfreAsistencia:

- un'e-mail al seguente indirizzo mail: assistenza@mapfre.com;
- un fax al numero: +39 015 255 96 04.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di **POLIZZA**;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** potrà richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di **SINISTRO**.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** può richiedere all'**ASSICURATO** - e lo stesso deve fornirli integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Se richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

L'**ASSICURATO** s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l'erogazione delle **PRESTAZIONI** di assistenza.

I limiti indicati per ogni **PRESTAZIONE** debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

L'**ASSICURATO** che gode di **PRESTAZIONI** analoghe alle presenti, anche a titolo di mero **RISARCIMENTO**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è obbligato ad avvisare del **SINISTRO** ogni impresa assicuratrice, e specificamente la **SOCIETÀ**, entro tre giorni a pena di decadenza¹².

Nel caso in cui attivasse altra impresa assicuratrice, le presenti **PRESTAZIONI** saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'**ASSICURATO**

¹² Articolo 1910 del Codice Civile

degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la **PRESTAZIONE**.

L'**ASSICURATO** libera dal segreto professionale, relativamente ai **SINISTRI** formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo del **SINISTRO**, nei confronti della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del **SINISTRO** stesso.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

Per la **GARANZIA "INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ"**, in caso di **SINISTRO** l'**ASSICURATO** deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento.

L'**ASSICURATO** deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità degli eventuali testimoni;
- presentare il referto di pronto soccorso o, in alternativa, il referto degli accertamenti diagnostici strumentali eseguiti (radiografia/TAC/RNM);
- presentare l'eventuale referto operatorio e/o lettera di dimissione in caso di ricovero.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE MICRO-MOBILITÀ"**, in caso di **SINISTRO** l'**ASSICURATO** deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento.

L'**ASSICURATO** deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato;
- informare tempestivamente la **SOCIETÀ** delle procedure civili o penali promosse contro l'**ASSICURATO**, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa;
- astenersi da qualunque **TRANSAZIONE** o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della **SOCIETÀ**.

Per la **GARANZIA "TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"** l'**ASSICURATO** deve tempestivamente denunciare il **SINISTRO**:

1. in via preferenziale a **DAS** attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica: l'**ASSICURATO** potrà accedere a tale servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- denuncia scritta: tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS Spa - Via E. Fermi 9/8 - 37135 Verona.

2. subordinatamente, alla **SOCIETÀ**, inviando tutti gli atti e documenti occorrenti ed avisando di ogni atto, formalmente notificato all'**ASSICURATO** secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

La regolarizzazione degli atti e dei documenti occorrenti secondo le norme fiscali di bollo e di registro è a carico dell'**ASSICURATO**.

Contemporaneamente alla denuncia del **SINISTRO** o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'**ASSICURATO** può indicare un legale - residente in una località facente

parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non ha esito positivo. In alternativa può sempre indicare un legale non residente nel Circondario del Tribunale competente per il quale si applicheranno i limiti di **INDENNIZZO** della **GARANZIA**.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'**ASSICURATO** dovrà far pervenire tempestivamente a **DAS** copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di **PROCEDIMENTO PENALE** l'**ASSICURATO** è tenuto a denunciare il **SINISTRO** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La scelta del legale fatta dall'**ASSICURATO** è operante fin dalla fase **STRAGIUDIZIALE**, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con la **SOCIETÀ** o con **DAS**.

I **SINISTRI** denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla **PRESTAZIONE**, comporteranno per l'**ASSICURATO** la prescrizione del diritto alla **GARANZIA**¹³.

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **SINISTRO** è riservata a **DAS**, la quale:

- a) ricevuta la denuncia del **SINISTRO** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine, quando richiesto da **DAS**, l'**ASSICURATO** deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
- b) valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) autorizza l'**ASSICURATO** a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **DAS** o con la **SOCIETÀ**.

Successivamente **DAS** autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'**ASSICURATO** in un **PROCEDIMENTO PENALE** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) negli altri casi se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'**ASSICURATO** hanno possibilità di successo. L'**ASSICURATO** comunica a **DAS** le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a **DAS** di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale **DAS** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'**ASSICURATO** può indicare a **DAS** un legale di propria fiducia;
- b) se l'**ASSICURATO** non fornisce il nome di un avvocato, **DAS** può individuare direttamente il legale;
- c) l'**ASSICURATO** deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'**ASSICURATO** decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, **DAS** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

¹³ Articolo 2952 del Codice Civile

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico **SINISTRO**:

- a) in presenza di **VERTENZE CONTRATTUALI**, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo **SINISTRO** nei quali sono coinvolti uno o più **ASSICURATI**;
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;

✓ **Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni**

Per avere diritto alle PRESTAZIONI previste, l'**ASSICURATO**:

- a) deve denunciare subito il **SINISTRO** e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare subito **DAS** su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare **DAS** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di **DAS**. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, **DAS** non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) senza la preventiva autorizzazione di **DAS** non può concordare con la controparte alcuna **TRANSAZIONE** o accordo per definire la controversia che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**ASSICURATO**. Se l'**ASSICURATO** procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**ASSICURATO**.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**ASSICURATO** e **DAS** sulla gestione del **SINISTRO**, sia l'**ASSICURATO** sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'**ASSICURATO** e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**ASSICURATO**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**ASSICURATO** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Se l'**ASSICURATO** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione¹⁴.

¹⁴ Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. Se il contratto è stato stipulato con un CONSUMATORE, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'**ASSICURATO**. La **PARTE** che viene chiamata in mediazione (sia la **SOCIETÀ**, sia l'**ASSICURATO**) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

4.2 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Per la **GARANZIA** "*RESPONSABILITÀ CIVILE MICRO-MOBILITÀ*", verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di **TRANSAZIONE** e quietanza. La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di **TRANSAZIONE** e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

Per la **GARANZIA** "*INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ*", verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di **TRANSAZIONE** e quietanza. La **SOCIETÀ** paga l'**INDENNIZZO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di **TRANSAZIONE** e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Per la **GARANZIA** "*TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ*", verificata l'operatività della **GARANZIA**, ricevuta la necessaria documentazione e valutate le spese sostenute, **DAS** entro 30 giorni provvede alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** o comunica all'**ASSICURATO** i motivi per cui l'**INDENNIZZO** non può essere liquidato.

4.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Per la **GARANZIA** "*RESPONSABILITÀ CIVILE MICRO-MOBILITÀ*", la **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede **STRAGIUDIZIALE** che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

Garanzia interessata	Cosa fare SUBITO	Contatti
ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	<p>Comunicare con precisione il tipo di assistenza di cui si necessita, i propri dati anagrafici, il numero di POLIZZA, il servizio richiesto, l'indirizzo del luogo dove ci si trova e il recapito telefonico cui si potrà essere richiamati nel corso dell'assistenza.</p> <p>Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.</p>	<p>DENUNCIA TELEFONICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia; • al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero; <p>DENUNCIA SCRITTA tramite: telegramma all'indirizzo MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI) oppure fax al numero: +39 015 255.96.04. oppure mail: assistenza@mapfre.com</p>
RESPONSABILITÀ CIVILE MICRO-MOBILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni; • allegare alla denuncia la copia della richiesta di RISARCIMENTO effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato; • informare tempestivamente la SOCIETÀ delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; • astenersi da qualunque TRANSAZIONE o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della SOCIETÀ. 	
TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ	<p>Segnalare tempestivamente l'accaduto, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a DAS - alla SOCIETÀ. <p>Trasmettere a DAS tutti gli atti e documenti necessari.</p>	<p>DENUNCIA TELEFONICA: Numero Verde 800.666.000 Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.</p> <p>DENUNCIA SCRITTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - posta elettronica: sinistri@das.it. - posta ordinaria: DAS Spa Via E. Fermi 9/B 37135 Verona.

Appendice normativa

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nella presente Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

CODICE CIVILE

Articolo 1292 - Nozione della Solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più deb

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911]. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno [1908].

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [5 l.f.], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].

Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del

contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Articolo 374 - Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

Articolo 375 - Invito a presentarsi

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:
 - a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
 - d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Articolo 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

Articolo 589 bis - Omicidio stradale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di

alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Articolo 590 bis– Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a

motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Decreto Ministero dei Trasporti N°229 del 4/6/2019

Art. 2. Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica

1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'articolo 1 sono esclusivamente le seguenti:
 - hoverboard;
 - segway;
 - monopattini;
 - monowheel.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1.
3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.
4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.
5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.
7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati

nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.

8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

CODICE DELLA STRADA

Articolo 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
 - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
 - c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter.
- 2 -bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186 bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
- 2 -ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
- 2 -quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 2 -quinqies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

- 2 -sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
- 2 -septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
- 2 -octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei

commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
- 9 -bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Articolo 186 bis Guida sotto effetto dell'alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
 - d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un

tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Articolo 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186 bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186 bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186 bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a

richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter.

- 1 -bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
- 1 -ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
- 1 -quater. l'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- 2 -bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla

prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

- 5 -bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.](1)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.
- 8 -bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella

sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Articolo 189 – Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 302 a € 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
- 8 -bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
- 9- bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento,

da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/04/2023



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PBRI01-CGA-EDZ-0423 – VITTORIA CON TE - CASA E FAMIGLIA